

# L' UFFICIO NOBILE

OSSIA

## PROCEDURA GIUDICIALE

NEGLI AFFARI NON CONTENZIOSI NEGLI STATI EREDITARJ
DELLA MONARCHIA AUSTRIACA

DEL SIGNOR

GIOACHIMO FÜGER

CONSIGLIERE DI GIUSTIZIA DEL MAGISTRATO DI VIENNA

Edizione seconda accresciuta e migliorata dall' Autore dietro
il nuovo Codice Civile Universale

TRADUZIONE DAL TEDESCO

DEL SIGNOR

FRANCESCO DE CALDERONI.

VOL. PRIMO

IN VENEZIA
NELLA TIPOGRAFIA PICOTTI
A spese di G. Geistinger e Comp. di Trieste
1816

# PREFAZIONE.



Confrontando la presente seconda edizione della mia opera intorno all' ufficio nobile, con quella pubblicata prima, si scorgerà di leggieri, ch' essa fu in ogni sua parte rifusa a seconda del nuovo Codice civile universale, e di molto accresciuta. Ho creduto di dover portare questa mia opera ad un grado di maggior perfezione tanto per l' utilità dell' oggetto, quanto per la favorevole accoglienza, che incontrò la prima edizione, e specialmente perchè la medesima fu suggerita come modello nelle lezioni pubbliche in questa materia. Riguardo al metodo ed allo stile da me

seguito, vaglia ad iscusarmi quanto disse Quintiliano in simile occasione: *Non solum scientibus ista, sed etiam discentibus tradimus; ideoque paulo pluribus verbis debet haberi venia.*

FÜGER

# INTRODUZIONE.

§. 1.

La Giurisdizione si divide in due specie principali, cioè nella contenziosa, e nella *non contenziosa*, ossia nel così detto ufficio nobile. La prima ha per oggetto il mio ed il tuo, intorno al quale viene pronunziato con sentenza giudiciale sopra gli atti dedotti dalle parti in processo. Tutti gli altri casi che sono di competenza del giudicio formano l'oggetto dell'ufficio nobile, e quindi dell' opera presente.

§. 2.

Quindi è facile il comprendere, quale sia l'estensione di quest'opera. Siccome però mi venne fatto di osservare, che nell'ufficio nobile è compresa la ventilazione delle eredità, la procedura risguardante i pupilli, e le persone dalla legge ai medesimi equiparate (gli atti pupillari), non che alcuni altri oggetti, i quali non possono comprendersi in tutta la loro estensione nell'una o nell'altra delle anzidette due rubriche, quantunque siano evidentemente di competenza dell'ufficio nobile, p. e. le amortizzazioni, i fedecommessi e simili, così ho creduto di dover dividere l'opera presente in tre parti, trattando nella

prima della ventilazione delle eredità; nella seconda della procedura risguardante i pupilli, e le persone dalla legge ai medesimi equiparate; e nella terza degli altri oggetti appartenenti all'ufficio nobile, aggiungendovi un trattato intorno alla successione legittima, ossia intestata, ed un altro intorno alle tavole provinciali, ed ai libri fondiarj, ossia cattastri civici.

# PARTE PRIMA

## DELL' UFFICIO NOBILE

OSSIA

## *Della Ventilazione delle Eredità.*



## CAPO PRIMO.

### DELLA VENTILAZIONE DELLE EREDITA', E DEL DIRITTO EREDITARIO IN GENERE.

§. 1.

Ventilare una eredità vuol dire, determinare per parte della competente autorità, a chi appartenga l' eredità di una persona morta naturalmente o civilmente, a titolo di eredità od altro, in tutto ovvero in parte, assolutamente o sotto condizione.

Che cosa sia la ventilazione di una eredità.

§. 2.

Questa definizione comprende la ventilazione delle eredità contemplata in senso stretto, ed anche in senso più largo. Quella in senso stretto ha luogo, quando detratti i passivi, e le tasse per gli atti ereditarj, ossia ventilazione dell' eredità, sopravanza un residuo netto dell'eredità, che perviene a quello, al quale in forza del-

la legale dichiarazione della volontà dell' ultimo possessore, o del primo acquirente di questa facoltà, o in vigore di legge esso appartiene, ed a cui in conseguenza dev'essere assegnato; ed ecco ciò che voglia dire la ventilazione dell'eredità in senso stretto e proprio. Quella in senso improprio ossia largo ha luogo, quando o non esiste un asse ereditario, che possa essere sottomesso alla ventilazione, ovvero quando il medesimo è di così poco rilievo, che venga assorbito dalle passività.

§. 3.

Che cosa s' intenda per eredità ossia asse ereditario.

Chiamasi eredità, ossia asse ereditario il complesso dei diritti, e delle obbligazioni di un defunto, in quanto non siano fondati sopra relazioni meramente personali (§. 531. Cod. civ.).

§. 4.

Divisione dell' eredità.

Questa eredità può derivare:

*a.* da una persona morta naturalmente, o di morte violenta, ovvero

*b.* da una morta civilmente (*civiliter mortui*).

§. 5.

Casi della morte civile.

I casi nei quali si ritiene, che una persona sia morta civilmente, sono:

*a.* quando, verificandosi i requisiti del §. 24. del Codice civ. univ., una persona viene dal giudicio dichiarata per morta a motivo della sua assenza, o dell'ignoranza del luogo della sua dimora, non essendo comparsa in vista delle citazioni edittali, che furono premesse. Il motivo della dichiarazione di morte si è in un tal caso anche la sola mancanza di notizie della persona, e quindi l'eredità della persona dichiarata morta viene ventilata a senso del testamento, o del patto successorio, se ne esistono; e se non ne esistono, secondo la

successione legittima, non altrimenti che, se la detta persona fosse morta naturalmente.

*b*. Se qualcuno fa professione in qualche ordine regolare, venendo esso considerato come morto civilmente durante il tempo, in cui è membro del detto ordine, e pervenendo quindi il suo patrimonio ai di lui eredi legittimi, ovvero a quegli, ai quali, come avviene d'ordinario, egli lo ha lasciato mediante la donazione, o così detta abdicazione dei beni, fatta prima della professione.

§. 6.

A chi appartenga l'eredità di una persona morta naturalmente, e civilmente.

Tanto se la persona è morta naturalmente, quanto nel caso della dichiarazione, ch'essa sia morta civilmente, la di lei eredità appartiene sempre a queglino, i quali

*a*. sono chiamati alla medesima dalla dichiarata volontà dell'ultimo possidente, o del primo acquirente, ovvero

*b*. dalla legge.

§. 7.

Che cosa s'intenda qui per la parola - ultima volotà -, e per la parola - legge -

Per la parola -ultima volontà- s'intendono i testamenti vocali, in iscritto, o giudiciali, le donazioni per causa di morte; e tutti i patti successorj permessi di qualunque specie essi siano, e quindi anche i fedecommessi, relativamente ai quali si segue in regola più la volontà del primo acquirente, e rispettivo fondatore del fedecommesso, che quella dell'ultimo possessore.

Per la parola - legge - s'intende la successione legittima relativamente ai beni liberi ereditarj, ovvero ai fedecommessi (§. 533. 602. e 618. Cod. civ.).

§. 8.

Quale, e di quante specie sia il titolo ereditario.

Dunque la volontà del testatore dichiarata legittimamente, il patto successorio ammissibile a senso di legge, ovvero la legge stessa è il titolo del diritto ereditario, e quindi si danno tre specie di titoli al diritto ereditario, che possono sussistere separatamente dappersè, ed anche congiuntamente di modo che ad un erede può competere una determinata porzione ereditaria in forza dell'ultima volontà, all' altro in forza di un patto successorio, ed al terzo in forza della legge (§. 533. e 534. Cod. civ.).

§. 9.

Che cosa sia il diritto ereditario.

Il diritto esclusivo di prendere in possesso l' intero asse ereditario, o una parte determinata del medesimo in relazione al tutto, p. e. una metà, un terzo, si chiama diritto di eredità. Esso è un diritto reale, ed operativo contro chiunque voglia arrogarsi l' eredità (§.532. Cod.).

§. 10.

Che sia erede, e che cosa l' eredità.

Erede è quegli, che ha diritto all'eredità. S' esso ha diritto all' intero asse ereditario, chiamasi erede *universale*, e se solamente ad una metà, o ad un terzo, erede per metà, o erede per terzo; l'asse poi ereditario rapporto a lui chiamasi eredità, e quindi nel decreto da emanarsi in seguito della ventilazione dell' eredità dovrà determinarsi esattamente, qual porzione della medesima competa all'erede (§. 332. Cod. civ.).

§. 11.

Quando incominci il diritto ereditario.

Il diritto ereditario incomincia soltanto dopo la morte del testatore. Quindi se l'erede testamentario muore prima del testatore, non può trasmettere ai suoi eredi il diritto di eredità, ch'esso non ha peranco acquistato. Se all'opposto l'erede sopravvisse al testatore anche di un solo momento, gli si è già devoluto il diritto ereditario an-

che prima che abbia preso possesso dell'eredità, e quindi il medesimo passa ne' suoi eredi, come tutti gli altri diritti trasmissibili, a meno che o per rinunzia, o per altro modo non fosse già estinto (§. 536. e 537. Cod. civ.).

§. 12.

Chi è capace di acquistare, è anche di regola capace di succedere, e questa capacità di succedere non può essere determinata che dal momento in cui l' eredità sia effettivamente devoluta. Questo momento è di regola il tempo della morte del testatore, ed in caso di una condizione sospensiva, e in se stessa possibile quello in cui si adempie la condizione (§. 538. 545. e 703. Cod. civ.). Chi possa succedere.

§. 13.

Incapaci di succedere, secondo le circostanze per sempre, o solamente per qualche tempo sono: Chi sia incapace di succedere.

*a.* Quelli che rinunziarono validamente o al diritto di acquistare in genere, ovvero ad una determinata eredità. Costoro sono privati nel primo caso del diritto ereditario in genere, e nel secondo del diritto a quella determinata eredità. Ciò nondimeno quegli soltanto può rinunziarvi anticipatamente, il quale può disporre da se del suo diritto ereditario, ed una tale rinunzia ha il suo effetto anche rapporto ai successori.

*b.* Chi ha offeso, o tentato di offendere maliziosamente nell' onore, nella persona, o ne' beni il defunto, i di lui figli, o genitori, o il di lui conjuge in modo che vi sia luogo ex officio, o sopra istanza della parte offesa di procedere contro di lui secondo le leggi penali, è indegno del diritto di successione finattantochè non risulti dalle circostanze, che il defunto gli abbia perdonato. I discendenti di colui, che si è renduto indegno del diritto ereditario, se questi è morto prima di

quello, della di cui eredità si tratta, non sono esclusi dal diritto di succedere.

*c*. Chi con violenza costrinse, o indusse con dolo il testatore a dichiarare l'ultima sua volontà, o gl'impedì di dichiararla, o cangiarla, o soppresse l'ultima volontà, già dichiarata, è privato del diritto di successione, e responsabile del danno cagionato in questo modo al terzo.

*d*. Le persone confesse giudizialmente, o convinte di adulterio, o d'incesto, sono escluse dal diritto di succedersi reciprocamente per disposizione di ultima volontà.

*e*. Sono inoltre incapaci di succedere gl'individui degli ordini regolari, e le loro comunità, eccettuati però gli ordini delle Orsoline, delle Elisabettine, e dei fratelli della carità, che trovansi negl'imperiali regj Stati ereditarj, non che l'instituto delle Salesiane in Vienna, i quali tutti sono capaci di succedere fino ad un tempo indeterminato, dovendo però indicare ogni volta al governo quello che hanno ereditato (Decret. aul. 16. e 31. settembre 1805., dei 3. ottobre 1806., e dei 14. luglio 1808.); finalmente

*f*. I nazionali, che senza permessione legittima hanno abbandonato la patria, o il servizio militare, sono in regola decaduti dal diritto di successione dal giorno dell' emigrazione, o della successione (§. 538. fino al 544., §. 551 Cod. civ., Patente dei 18. dicembre 1780.).

§. 14.

Qual diritto dia una capacità posteriore.

La capacità di succedere verificatasi posteriormente non dà il diritto di togliere ad altri ciò che legittimamente si è già loro devoluto; quindi p. e. un sacerdote regolare, che venisse secolarizzato, non può domandare

ai suoi fratelli e sorelle, che già succedettero nell'eredità paterna, una porzione ereditaria (§. 546. Cod. civ.).

§. 15.

Quali sono i doveri dell' erede.

L'erede assume tutti gli obblighi, cui il defunto avrebbe dovuto soddisfare col suo patrimonio. Non passano all' erede le multe imposte dalla legge, alle quali il defunto non fosse ancora stato condannato (§. 548. Cod. civ.).

§. 16.

Continuazione.

Siccome l'erede assume tutte le obbligazioni del testatore, così nel corso degli atti ereditarj, ovvero nel decreto, che viene rilasciato, terminati i medesimi, si dovrà provvedere:

*a*. Che l'erede paghi tutti i creditori del testatore, se ve ne sono, e non furono ancora soddisfatti.
*b*. Ch' egli adempia a tutti i legati da pagarsi, e che non furono adempiuti.
*c*. Che paghi le spese dei funerali adattate agli usi del luogo, alla condizione, ed alla facoltà del testatore.
*d*. Che paghi le competenze legittime della ventilazione, e le steure (§. 549. Cod. civ.).

§. 17.

Qual foro sia l'istanza competente per la ventilazione.

Il tribunale (foro, carica, o giudizio) competente per la ventilazione dell'eredità è il foro, ossia giudice personale del testatore, vale a dire quel giudice, al quale è sottoposto il testatore riguardo alla sua persona al tempo della sua morte (Norma per la giurisdizione dei 27. settembre 1783.).

§. 18.

Chi sia in regola il giudice personale del Nobile, del non nobile, e del militare.

Se il testatore era nobile, il di lui giudice personale era in regola il giudizio provinciale; se non era nobile, la superiorità giudiziaria locale; e s' era militare, il giudizio militare; quindi il tribunale competente per la ven-

tilazione dell'eredità è nel primo caso il giudizio provinciale, nel secondo la superiorità giudiziaria locale, e nel terzo il giudizio militare.

§. 19.

Che cosa segue, se il Nobile possede in più provincie.

Se il nobile possede dei beni in più provincie, si osserverà rigorosamente la regola sopraddetta, e però il giudizio provinciale del paese in cui egli è morto, è l'istanza, cui compete la ventilazione della di lui eredità ( Decr. aul. 30. giugno 1785. ).

§. 20.

Che cosa segue, se il Nobile è nello stesso tempo militare.

Se il nobile è nello stesso tempo aggregato allo stato militare, si distinguerà s'esso posseda, o non posseda dei beni. Nel primo caso ( cioè s' egli ne possede, od ha un fedecommesso ), appartiene alla giurisdizione del giudicio provinciale, cui sono sottoposti i suoi beni dominicali, il suo fedecommesso; e s'egli possede beni o fedecommessi in più provincie, il giudicio provinciale del paese, in cui è morto, è il foro competente per la ventilazione dell'eredità. Che se il nobile aggregato al militare non possede beni, il foro competente della ventilazione dell' eredità è sempre il giudicio militare ( Decr. aul. 19. maggio 1785. ).

§. 21.

Che cosa ne segue, se il Nobile esercita il commercio, o un mestiere.

Quantunque i nobili esercitino il traffico od un mestiere, essi sono nullostante sottoposti alla giurisdizione del giudicio provinciale, ch' è rispettivamente la loro istanza personale ( Decr. aul. 6. febbraro 1784. lett. b. ).

§. 22.

Sotto la parola nobiltà s' intende la nobiltà nazionale ed estera.

Per altro sotto la parola *nobiltà* s'intende non solo la nobiltà nazionale, ma anche la nobiltà estera, purchè il testatore l'abbia ottenuta da un principe, il quale abbia *comitivam majorem*, e possa produrre il privilegio di nobiltà ( Decr. aul. 18. febbraro 1784. ).

§. 23.

I militari non possidenti sono sottoposti alla giurisdizione del giudicio militare non solo finchè servono nel militare, ma quando sortono dal servizio, ritenendo il grado militare, e le decorazioni d' onore, quantunque vivano da privati, nullostante la ventilazione della loro eredità spetta al giudicio delegato militare misto (*judicium delegatum militare mixtum*) della provincia, ove sono morti. All'opposto se un militare viene impiegato presso di un magistrato conservando forse anche il grado militare, ovvero se passa ad una delle effettive condizioni dei cittadini, egli è sottoposto alla giurisdizione civile. Vale lo stesso s'egli ha servito nella guerra ad una potenza estera, ed è morto negli Stati austriaci (Patente 6. settembre 1785. Decr. aul. 3. agosto 1786., e 25. agosto 1795.).

Per quanto tempo i militari non possidenti sono sottoposti al giudicio militare?

§. 24.

Finchè la vedova di un militare resta nello stato vedovile, essa è sottoposta alla giurisdizione militare, quantunque non percepisca alcuna pensione dalle casse militari (Decr. aul. 1. agosto 1788.).

A qual foro appartenga la vedova di un militare?

§. 25.

Morendo un soldato in età minore, il suo peculio castrense, cioè quel tanto che acquistò, o si risparmiò come soldato, sarà ventilato dal giudicio militare, e dall' istanza pupillare quello che gli pervenne come pupillo sottoposto ad un'altra istanza; il giudicio militare comunicherà dunque alla detta istanza pupillare tutti gli atti ventilati avanti di lui, non che il testamento del defunto, se ne sarà stato rinvenuto uno dal medesimo (Decr. aul. 5. gennaro 1792.).

A qual foro appartenga il soldato ancora minore.

§. 26.

A qual foro appartengano i figli di un militare.

I figli di un militare restano soggetti alla giurisdizione del giudicio militare non solo durante il tempo della loro età minore, ma ben anche dopo che saranno pervenuti all'età maggiore, finchè godono di una pensione militare (Decr. aul. 16. giugno 1791.).

§. 27.

A qual foro appartengano le persone di servizio di un militare.

Le persone di servizio di un militare propriamente tali, cioè in quanto che non servono se non la di lui persona, sono sempre sottoposte alla giurisdizione militare. All'opposto gl' impiegati effettivi di un militare possessionato, p. e. il suo consigliere, il suo segretario, il suo cancellista, sono sottoposti alla loro propria istanza personale, e quindi al giudicio provinciale, se sono nobili, ed alla superiorità giudiciaria locale, se non sono nobili (Pat. 7. agosto 1786.).

§. 28.

A quale istanza appartiene il personale della guardia.

Le persone, che senza avere altro merito nel pubblico sono semplicemente incorporate nella guardia, e non hanno altra qualificazione, sono sottoposte alla giurisdizione della guardia, e quindi gli atti ereditarj relativi alla loro facoltà dovranno essere ventilati dalla medesima. Ma s' esse servissero ad ognuno in pubblico per danaro, e quindi anche nella stessa guisa alla guardia, appartengono a quel foro, cui sarebbero soggette, se anche non servissero nella guardia (Decr. aul. 12. Luglio 1787.).

§. 29.

A qual foro appartiene la vedova, e la figliuolanza del testatore.

Morendo la vedova del testatore prima di avere cambiato il suo stato, o la giurisdizione, cui era soggetta, o morendo i di lei figli (legittimi, o legittimati:) nell'età minore, ovvero finchè non hanno *proprium forum*, la ventilazione della loro eredità si fa dall'istanza personale del defunto marito, e rispettivamente padre (Norma per la

Giurisd. 27. Settembre 1783. Decr. aul. 4. Marzo 1784. Decr. aul. 12. Aprile 1787.).

§. 30.

Le persone, la di cui eredità viene ventilata dal giudicio provinciale, come istanza privilegiata sono:

Quali persone hanno il privilegio, che la loro eredità venga ventilata dal giudicio provinciale.

a. Quei non nobili, che possedono beni dominicali, se abitano nei medesimi, e vi esercitano la giurisdizione;
b. Il clero non nobile latino, e greco cattolico;
c. I membri non nobili della confessione augustana, ed elvetica, i quali ottennero l'ordinazione per l'ufficio di predicatori;
d. I sudditi della porta ottomana. (Norma perla Giurisd. 27. Settembre 1783. §. 26. e 27. Decr. aul. 4. Luglio 1782., 26. Ottobre 1804., e 17. Giugno 1808.).

§. 31.

Al magistrato della città di Vienna, come istanza privilegiata, appartengono rapporto alla ventilazione dell'eredità:

Chi appartiene per privilegio al magistrato della città di Vienna.

a. I cittadini di Vienna sotto qualunque giurisdizione essi siano morti entro le linee di Vienna;
b. Quei civilisti non nobili, i quali abitano in edificej pubblici, o imperiali entro le linee di Vienna (Decr. aul. 6. Dicembre 1784.).

§. 32.

Informata l'istanza, cui compete la ventilazione dell'eredità della morte di una persona sottoposta alla sua giurisdizione, sarà il primo, e più importante dei suoi doveri quello di mettere sotto custodia l'asse ereditario del defunto mediante l'apposizione dei suggelli. Quindi passiamo al capo secondo: Della suggellazione. (Instruz. 9. Settembre 1785. par. 2. sez. 5. §. 25.).

Quale è il primo dovere dell'istanza della ventilazione.

# CAPO SECONDO.

## DELLA SUGGELLAZIONE.

§. 1.

Che cosa è la suggellazione giudiciale, o così detta giurisdizionale?

La suggellazione giudiciale, o giurisdizionale consiste nell' atto seguente: Due persone delegate dal giudicio (commissarj alla suggellazione). Si recano nel luogo, in cui è avvenuta la morte; imprimono ivi in nome del giudicio il suggello giudiciale sopra qualche capo dell'eredità in segno che l'ufficio procede, vale a dire fanno la suggellazione giurisdizionale, e cercano contemporaneamente di rilevare dagli attinenti del testatore, ovvero dai vicini (tra i quali in ogni caso se ne dovranno assumere due come testimoni di questa suggellazione) le seguenti circostanze:

1. Il nome e cognome del defunto, il di lui stato, la condizione, ovvero il mestiere;

2. Quando esso sia morto;

3. S'era nubile, ammogliato, o vedovo;

4. Quale sia il nome e cognome di sua moglie, e de' suoi figli; quanti siano questi ultimi, e se siano di età maggiore, o minore; ove essi dimorino, chi sia il loro tutore, ovvero chi assumerà la loro tutela;

5. Se esistano dei loro parenti; come si chiamino i più prossimi tra questi parenti, ed ove dimorino.

6. Se esista un testamento, un instrumento di dote, ovvero qualche altra ultima disposizione; ove in caso si trovino questi atti; se siano stati pubblicati, cioè portati in giudicio ond' essere dal medesimo pubblicati, ovvero se siano ancora da pubblicarsi; per il quale effetto anzi i commissarj alla suggellazione possono prenderli in consegna.

7. Finalmente, se il defunto abbia lasciato, o non abbia lasciato del patrimonio.

§. 2.

Sarà dovere dei commissarj di stendere in iscritto incontinente sul luogo stesso della morte del defunto, ed in presenza degli attinenti del medesimo, o almeno di due vicini assunti come testimoni, le notizie, che hanno in tale incontro raccolte; di sottoscriverle insieme alle persone, o testimoni presenti; di rimarcare, che indi passarono all'atto della suggellazione; e quindi di passare al giudicio le dette notizie; cioè di dargli la relazione della seguita suggellazione. Che cosa sia la relazione intorno alla suggellazione?

§. 3.

Un modello, o formolario di una tal relazione sarebbe p. e. Modello di una relazione intorno alla suggellazione.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio) ec.

Relazione della seguita suggellazione concernente al defunto Paolo Schopp.

Di dentro:

Relazione della suggellazione.

Morte: avvenuta a Wilden.
Nome del defunto: Paolo Schopp.
Condizione: vetrajo.
Stato: ammogliato.
Abitazione: al n. 30. in Wilden.
Giorno della morte. Li 2. Gennaro 1812.
Sua moglie sopravvivente: Teresa.
Figli; tre legittimi, e naturali;
uno dei quali per nome Paolo, di professione vetrajo, abitante di qui nella contrada Rossan al n. 20., è di età maggiore.

Li due altri sono minori, cioè: Maria Anna Moser, moglie di un trafficante di Tabacco dell'età d'anni 19., abitante in questa città, contrada Wilden al n. 12.; e Giovanna d'anni 17., nubile; abitante con sua madre nel luogo, ove è morto il padre.

Se esista un testamento? Ne esiste uno in iscritto in cui vuolsi, che la vedova sia stata instituita erede universale.

Ove sia questo testamento? Esso fu già pubblicato.

Prossimi parenti: I soprindicati. Per tutore fu proposto dalla vedova il figlio maggiore Paolo Schopp.

Patrimonio. Risulterà dalla ventilazione dell'eredità. Intanto fu apposta la suggellazione giurisdizionale.

Vienna li 8. Gennaro 1812.

N.N. secretario.

N.N. commissario alla suggellazione.

Paolo Schopp, Testimonio.

Pietro Kein. Testimonio.

§. 4.

Il decreto da pronunziarsi in vista della relazione intorno alla suggellazione varia secondo le circostanze. In ogni modo però conviene principalmente avere in considerazione, se esista, o non esista del patrimonio, e quali siano gli eredi.

Quale decreto si emani sopra tale relazione

§. 5.

Se il defunto lasciò del patrimonio; il che si rileva, quando il commissario nella sua relazione alla rubrica patrimonio fece il rimarco: *Risulterà dalla ventilazione dell' eredità*.

Quale debba essere il decreto, se avvi del patrimonio.

*a*. O gli eredi sono noti, abitano nel luogo del giudicio, e pervennero già all'età maggiore; ed allora il decreto dirà: Passi agli atti, e ne siano ad istanza rilasciate copie; ovvero

*b*. Gli eredi non sono noti, oppure, essendo noti, non abitano nel luogo del giudicio, e non hanno ivi costituito un mandatario; in questo caso il decreto da rilasciarsi in vista della relazione intorno alla suggellazione dirà;

Passi agli atti, e ne siano ad istanza rilasciate copie. Con decreto della cancelleria sarà nominato in curatore dell'erede ignoto (assente) il signor Dott. N.N. - Per altro se l'erede assente avesse già nel luogo del giudicio un mandatario, sarebbe cosa superflua il nominare un curatore, ed il decreto altro non dirà, se non: Passi agli atti, e ne siano ad istanza rilasciate copie; - oppure

*c.* gli eredi sono ancora minori; ed allora conviene distinguere:

*aa.* Se i pupilli siano soggetti alla giurisdizione dell'istanza della ventilazione, e se sia ancora vivente il loro padre (ovvero il loro tutore): in questo caso il decreto dirà solamente: Passi agli atti; siano rilasciate copie; venga con decreto della cancelleria nominato curatore dell'erede minore il signor Dott. N.N., ed ingiunto al commissario per la suggellazione di passare tosto all'inventario, et vid. Computisteria (ovvero il registro pupillare);

*bb.* Se gli eredi minori sono sottoposti alla giurisdizione dell'istanza pupillare; e se il loro padre è morto, il decreto dirà: Passi agli atti, si rilascino copie, siano nominati con decreto della cancelleria il signor Dott. N.N. in tutore, ed il signor Dott. N.N. in curatore del minore, e s'ingiunga al rispettivo commissario della suggellazione di passare tosto a formare l'inventario; et vide Computisteria (registro pupillare).

*cc.* Se gli eredi minori non sono sottoposti alla giurisdizione dell'istanza della ventilazione, il più volte nominato decreto dirà: Passi agli atti, siano ad istanza rilasciate copie, si nomini con decreto della cancelleria il signor Dott. N.N. in curatore degli eredi minori, s'ingiunga al commissario della suggellazione di passare

tosto all'inventario, e si dia notizia alla competente istanza pupillare di quanto è avvenuto.

§. 6.

Per altro non fa alcuna differenza nella cosa, e nel decreto, se di più eredi un solo è assente, ignoto, o minore; dovendosi in ogni caso avere la debita cura per questo assente, ignoto, o minore, e però costituirgli un curatore, od un tutore, e per sicurezza del patrimonio lasciato dal defunto ordinare secondo le circostanze, che sia formato l'inventario. Continuazione.

§. 7.

Le parole *videat computisteria*, e le sinonime videat Registro pupillare, che leggonsi in fine del decreto sopra la relazione della suggellazione, si debbono aggiungere in ogni decreto emanato dall'ufficio nobile, acciocchè il contenuto del medesimo venga riportato nel registro pupillare, che dovrà esistere nella registratura, e di cui parleremo nella seconda parte di quest'opera. Queste parole si aggiungeranno dunque in ogni decreto, che avrà per oggetto la costituzione di un tutore, o curatore di un pupillo; la di lui dimissione; il permesso di fare qualche cosa; l'approvazione di un conto, o di una specifica o legittimazione; del pari quando il minore viene dichiarato maggiore, o quando gli viene accordata la venia dell'età, in breve ogni volta che si fa una qualche disposizione rapporto alla persona, o al patrimonio del minore. Che cosa significhino le parole aggiunte al decreto, et videat computisteria.

§. 8.

Se il testatore lasciò dei beni, ma però in poca quantità, di modo che essi non oltrepassino la somma di fiorini cento, o almeno che non la oltrepassino, se non di poco; ovvero se vi sono dei creditori, o delle legittime pretensioni contro una tale facoltà di modo che essa venga dalle medesime esaurita, o ridotta quasi a nulla; se nell' atto,

che si forma la relazione intorno alla suggellazione, risulta che non si potè venire in cognizione, ove sia seguita la morte, ovvero che seguì in un luogo sottoposto all' altrui giurisdizione, si fa luogo in questi casi alla ventilazione dell'eredità nel senso più largo, di cui abbiamo trattato nel cap. 1. §. 2., e di cui tratteremo più specificatamente nei seguenti paragrafi.

§. 9.

Primo caso della ventilazione in senso lato.

Se nell'atto di estendere la relazione della suggellazione si rileva, che il testatore non lasciò, se non un patrimonio di poca considerazione, e che anche contro di questo vi sono delle legittime pretensioni, il commissario ne farà tosto e contemporaneamente all'atto della sua relazione l'inventario, vale a dire nella rubrica: - Patrimonio - lo riporterà nella sua relazione della suggellazione, aggiungendovi il prezzo di stima, e quindi farà sottoscrivere la relazione anche dai periti giurati, che stimarono il patrimonio. Inoltre il commissario alla suggellazione dee indicare nella sua relazione tutte le persone, che hanno delle pretensioni contro la detta facoltà indicando il luogo della loro abitazione, ed i titoli della rispettiva loro pretensione. Il giudice in vista della relazione farà citare tutte queste persone, liquiderà le loro pretensioni, procurerà di soddisfarle quanto è possibile, e quindi ultimerà gli atti. Un esempio porrà la cosa in un lume chiarissimo.

Supponiamo, che la facoltà lasciata da Paolo N. fosse stata stimata ed inventariata a fiorini 60., carantani 30., e che contro questa facoltà Pietro pretendesse

| | |
|---|---|
| Per ispese della malattia di Paolo . . . | F. 40:10 |
| ,, Spese funebri . . . . . . . . . . . . | F. 20:10 |
| ,, Affitti arretrati . . . . . . . . . . . | F. 20:20 |
| Somma . . . . . . . . | F. 80:40 |

Egli è manifesto, che quand'anche si aggiungesse alla facolta di fiorini 60:30. il di più, che si suole ricavare in una licitazione, e che viene ordinariamente calcolato ad un terzo, e che però la facoltà di . . . . . . . . . . . . F. 60:30

Di più il detto terzo importante . . . . . F. 20:10

Ammontasse a . . . . . . . . . . . F. 80:40

essa verrebbe assorbita dalle pretensioni di Pietro.

Quindi il giudice dovrebbe in un tal caso far citare Pietro, farsi presentare dal medesimo le prove delle sue pretensioni, e viste le quitanze delle spese da lui fatte per la malattia, e per i funerali, non che la prova degli affitti arretrati, rilasciargli l'intera eredità, ovvero per procedere con maggiore sicurezza, ingiungere al commissario della suggellazione, che debba vendere ad una pubblica licitazione l'intera facoltà lasciata dal defunto, soddisfare col ricavato dalla medesima il creditore Pietro per le spese della malattia, dei funerali, e per gli affitti arretrati ammontanti in tutto a fiorini 80. carantani 40., e farne del restante, se ne sopravanza, detratto il mortuario, il deposito a beneficio dei creditori, che s'insinuassero, ovvero degli eredi. In conseguenza nel primo caso, dopo che sarà stato citato Pietro, si pronunzierà il seguente decreto: „ Passi agli atti (la relazione), si rilascino ad istanza delle copie, e la facoltà lasciata da „ Paolo N., morto li 10. gennaro 1812. viene rilasciata a „ Pietro N. in isconto delle spese della malattia e dei fu- „ nerali, non che degli affitti arretrati provati giudicial- „ mente ed ammontanti in tutto a fiorini 80:40, il tutto „ jure crediti; e si ultimerà in tal guisa questo caso di „ morte incaricando il commissario della suggellazione „ di levare gratuitamente i suggelli." Nel secondo caso

all'incontro il decreto verrà concepito nel modo seguente:
„ Passi ( la relazione ) agli atti , e se ne rilascino copie;
„ per altro s'incarica il commissario della suggellazione
„ di vendere in un pubblico incanto la detta facoltà di
„ Paolo N., e di soddisfare col ricavato Pietro N. per le
„ spese da lui fatte per la malattia ed i funerali del de-
„ funto, non che per gli affitti arretrati, ammontando il
„ tutto a fior. 80:40, riportandone la relativa quitanza.
„ Se il ricavato eccederà la detta somma, egli verserà il
„ mortuario in ragione di carantani uno per fiorino nella
„ cassa di questo ufficio tassatorio , e depositerà il resto
„ a beneficio dei creditori ancora ignoti , e degli eredi, e
„ ne farà rapporto presentando le relative quitanze. Del
„ resto si ultimerà questa ventilazione, incaricando il
„ commissario di levare i suggelli. " Quando il commis-
sario della suggellazione avrà adempiuto alle sue incum-
benze, egli presenterà la sua relazione finale , di cui ec-
cone un formolario.

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Il commissario alla suggellazione N. N.

Presenta la specifica della vendita giudiciale del patri-
monio di Paolo N. N.

Di dentro :

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

In seguito della risoluzione qui annessa sotto lett. A

il sottoscritto ha venduto in un pubblico incanto gli effetti ereditarj lasciati da Paolo N. stimati nell'inventario fior. 60:30, e ne ricavò come lo prova l'atto della licitazione qui annesso sotto lett. B . . . . . . F. 90:40

In conseguenza fu soddisfatto Pietro N. per la sua pretensione di . . . . . . . . . . F. 80:40
come da quitanza lett. C

Restando . . . . . . . . . . . . . . F. 10:

Pagò come da quitanza lett. D il mortuario in ragione di carantani 1. per fiorino con . F. :10
ed il resto consistente in . . . . . . . . . F. 9:50
fu depositato giudicialmente come dalla lett. F.

Vienna li 18. Febbraro 1812.

N. N. commissario alla suggellazione.

Il decreto sopra questa relazione sarà: „ Essendo stato del tutto eseguito l'ordine di questo giudicio, passi la relazione agli atti, e ad istanza se ne spediscano copie."

§. 10.

Secondo caso della ventilazione dell' eredità.

Se il patrimonio lasciato dal defunto non è sufficiente per soddisfare i creditori indicati nella relazione del commissario alla suggellazione, p.e. se il patrimonio indicato, ed inventariato giudicialmente nella detta relazione ammontasse a fior. 30., ed all'incontro la somma delle pretensioni dei creditori a fior. 90:20 si faranno citare a comparire in giudizio tutti i creditori, si notificherà loro l'insufficienza della massa, e si procurerà di ultimare la cosa all'amichevole ( p. e. convenendo di rilasciare i beni ereditarj ad uno di loro a condizione che paghi in proporzione gli altri ) ovvero si aprirà a loro istanza il con-

corso sopra l'eredità. Sarà certamente difficile che i creditori abbraccino quest'ultimo partito, perchè preferiranno sempre di dividere tra di loro l'eredità all' amichevole, in data proporzione, ed in ogni caso secondo la priorità, la quale compete loro in forza di legge, anzichè di doverne senza necessità, ed inutilmente far parte anche col difensore della massa. Mettiamo p. e. il caso che dopo la morte di Paolo la facoltà da lui lasciata consistesse in fior. 80:40, e che Pietro dichiarasse d' essere creditore di fior. 10:10 per le spese funebri; di fior. 40:10 per quelle della malattia, di fior. 20:20 per l'affitto liquidato; che la vedova in forza dell'istrumento dotale pretendesse fior. 300. a titolo di dote, e di contraddote; e Stefano F. 500. a titolo d'imprestito, e che tutte queste pretensioni fossero state riportate nella relazione della suggellazione, il giudice esaminata questa relazione farà citare innanzi a se tutti questi creditori, rappresenterà loro, che dovrà aprire il concorso sopra la massa del defunto, e non gli riuscirà probabilmente difficile di persuaderli a convenire tra di loro amichevolmente, che Pietro venga pagato interamente pel suo credito di fior. 70:40, che i residui fior. 10. vengano assegnati alla vedova a sconto delle sue pretensioni dotali di F. 300., e che Stefano riceda interamente dalla sua pretensione di F. 500. contro la massa, perchè anche nel caso, che venisse aperto il concorso la cosa non riuscirebbe diversamente; ma anzi i creditori sarebbero a peggior condizione, perchè prima di tutti loro verrebbe pagato il difensore della massa; poscia le spese della malattia, e della sepoltura verrebbero poste nella prima classe; l'importo dell'affitto nella seconda; la dote, e la contraddote quoad summam concurrentem nella terza; e finalmente Stefano, come creditore chirografario nella quarta classe, e quindi quest'

ultimo nulla conseguirebbe, quand'anche venisse aperto il concorso. Il decreto finale sopra la relazione intorno alla suggellazione direbbedunque in questo caso :,, Passi
,, agli atti, e ad istanza vengano rilasciate delle copie;
,, nel resto sentiti i creditori ereditarj, e considerando,
,, che Stefano dichiarò di recedere interamente dalla sua
,, pretensione di F. 500. contro la massa ereditaria inven-
,, tariata di Paolo, s'ingiunge al commissario per la sug-
,, gellazione di vendere ad una licitazione, che verrà te-
,, nuta per qualche altro oggetto, gli effetti ereditarj del
,, defunto; di soddisfare col ricavato Pietro per il suo cre-
,, dito liquidato in tutto a fior. 70:40, riportandone la re-
,, lativa quitanza, e di consegnare parimenti contro qui-
,, tanza il restante alla vedova in isconto delle sue ragio-
,, ni dotali; esso darà in seguito la sua relazione, alla qua-
,, le unirà le riportate quitanze. Si ultimerà contempora-
,, neamente la ventilazione aprendo gratuitamente la sug-
,, gellazione, ed incaricandone d'ufficio il commissario."
Quest'ultimo alienerà, come nel caso antecedente gli effetti ereditarj, pagherà col ricavato i fior. 70:40 a Pietro, consegnerà il restante alla vedova, e riferirà poi al giudizio di avere tutto ciò eseguito. Il formolario di una tal relazione sarà ad un dipresso il seguente.

Inclito Magistrato ( Giudicio )

A seconda della risoluzione A il sottoscritto ha venduto in una licitazione l'eredità lasciata da Paolo, e ricavò dalla medesima, come dall'atto B fior. 90:40. Con questi egli pagò a Pietro il suo credito di . . . . F. 70:40
come da quitanza C
il resto consistente in . . . . . . . . . . F. 20:
lo consegnò alla vedova come da quitanza D in

isconto delle di lei ragioni dotali, con che si pareggiano gli anzidetti . . . . . . . . . . F. 90:40

Vienna li 18. Febbraro 1812.

N. N.
Comm. alla suggellazione.

Il decreto sopra questa relazione dirà: ,, Passi agli atti ,, cogli allegati, e se ne rilascino copie ad istanza.

§. 11.

Continuazione.

In un tal caso i creditori possono anche convenire che venga consegnata l' eredità ad uno di loro, il quale sarà riconosciuto come debitore in propriis, p. e. nel nostro caso alla vedova, la quale dovrà pagare poscia di mano in mano i creditori Pietro e Steffano o per intero, o secondo la somma convenuta. Allora il decreto dirà: ,, Passi agli atti, e si rilascino ad istanza delle copie. L' ,, eredità del defunto Paolo N. calzolajo verrà rilasciata ,, alla vedova Teresa in isconto delle sue ragioni dotali ,, attesa la dichiarazione degli altri creditori ereditarj ,, Pietro e Steffano di riconoscerla come debitrice in pro- ,, priis. La ventilazione sarà ultimata, aperta gratuita- ,, mente la suggellazione, ed incaricatone d' uffizio il ,, commissario."

§. 12.

Terzo caso della ventilazione dell' eredità.

Se il defunto non lasciò alcun patrimonio, se non esiste alcun testamento, e non s'insinuò alcun creditore, il decreto sopra la relazione della suggellazione dirà: ,, Passi agli atti; si rilascino copie ad istanza delle par- ,, ti, e si passi all'ultimazione della ventilazione a moti- ,, vo della miserabilità."

§. 13.

Finalmente se non esiste alcun patrimonio del defunto, ma bensì un di lui testamento, e se s'insinuarono dei creditori, si dovranno citare a comparire in giudicio gli eredi, i legatarj, ed i creditori, e si procurerà di rilevare, quanto è possibile dai medesimi, se forse non esistesse un qualche patrimonio del defunto, di cui fino allora non se ne avesse avuto contezza, onde poter adempiere col medesimo la volontà e le obbligazioni del testatore. Se anche dalle loro deposizioni, e da queste indagini risulterà, che o non esiste alcun patrimonio, o almeno che non si può venire in cognizione che ne esista, si dovranno avvertire le persone citate, che per mancanza di un asse ereditario esse non possono conseguire alcuna eredità od il pagamento dei loro crediti, ma che restano loro riservati tutti i rispettivi loro diritti pel caso che in avvenire si scoprisse un patrimonio del defunto. In conseguenza essi ricederanno dappersè per allora dalle loro pretensioni, ed in vista di una tale loro dichiarazione si ultimerà la ventilazione degli atti, ed il decreto analogo sarà concepito come appresso: „ La relazione passi agli atti; se ne spediscano copie ad istanza delle parti; e siccome l'erede (il legatario, i creditori) dichiarò di ricedere per ora da qualunque sua pretensione, giacchè non si potè rilevare che esistesse di presente un patrimonio, così dovrà essere ultimata la ventilazione per causa di povertà, e si leveranno gratuitamente i suggelli, incaricandone il rispettivo commissario. " Questo caso.

§. 14.

Se fu bensì insinuato all'istanza cui compete la ventilazione dell'eredità il caso di morte, ma all'atto della relazione che dee dare il commissario intorno della suggellazione, apparisca che il defunto non lasciò alcun pa- Quinto caso.

trimonio, o che non è sottoposto alla giurisdizione del foro per ordine del quale si fa la suggellazione ( perchè p. e. esso è nobile o militare, e perchè il detto foro non è competente riguardo ai nobili e militari ), il suddetto commissario dovrà rimarcare questa circostanza nella sua relazione, e quindi il decreto da emanarsi sopra la medesima dirà : „ Passi agli atti, e si dichiara non esse- „ re la ventilazione di competenza di questo foro. " Se il defunto sottoposto alla giurisdizione di un altro foro, p. e. un sacerdote avesse lasciato dei beni esistenti in un villaggio, si farà provisoriamente la suggellazione, e se ne darà parte all'istanza competente.

§. 15.

Sesto caso.

Se il caso di morte è stato bensì insinuato, ma non si possa venire in cognizione ove esso sia seguito, perchè p. e. il defunto, essendo un viaggiatore, morì in una osteria senza aver ivi lasciato dei beni, e perchè s'ignora ove egli abbia il vero suo domicilio; ovvero se fosse incorso un errore nell'indicare il luogo della di lui abitazione e però non si potesse rinvenirlo, il commissario dovrà accennare anche questa circostanza nella sua relazione; e quindi il decreto da emanarsi sopra la medesima dirà : „ Passi agli atti; se ne rilascino ad istanza delle copie; „ e si ultimi la ventilazione per non aversi potuto rinve- „ nire il luogo in cui abitava il defunto. "

§. 16.

Come si debba denunziare il caso di morte al rispettivo giudice.

Egli può avvenire, che l'istanza cui compete il diritto della ventilazione dell'eredità, non venga ufficiosamente in cognizione della morte di una persona sottoposta alla di lei giurisdizione, perchè essa è morta fuori del distretto a lei soggetto, p.e. se un cittadino di Vienna, essendosi recato in un qualche luogo per far uso dei bagni, fosse ivi morto. In tali casi i di lui prossimi parenti sono tenuti

d'indicare la di lui morte all'istanza competente della ventilazione.

§. 17.

Questa denunzia potrebbe farsi secondo il seguente formolario: Formolario di una tale denunzia.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Barbara From, sarte, abitante al N.

Denunzia la morte di suo marito Giacopo From.

Di dentro:

Inclito Magistrato.

Mio marito, Giacopo From, sarte di qui, essendosi recato a Praga per fare una visita ai suoi genitori, è ivi morto li 2. corrente, come ciò apparisce dal certificato di morte lett. A. Quindi nell'atto, che adempio al mio dovere, facendo la denunzia di questo avvenimento, supplico, che siano rilasciati al rispettivo Commissario delle suggellazioni gli opportuni ordini riguardo a quella dei beni di mio marito.

Vienna li 10. Febbrajo 1812.

Barbara From.

§. 18.

Continuazione.

Il Decreto da emanarsi in vista di una tale denunzia sarebbe. „ Passi subito al rispettivo Commissario delle „ suggellazioni per gli effetti del suo ufficio ".

Il commissario in vista di quest'ordine si reca tosto presso la denunziante, e stende ivi la relazione a norma di quanto è prescritto.

§. 19.

Che cosa dee farsi, trattandosi della suggellazione riguarde ad un militare.

Trattandosi di effettuare la suggellazione riguardo ai beni di una persona militare, essa dovrà essere fatta coll' intervento di una persona dello stato militare, onde separare gli ordini, i piani, i regolamenti, e le altre scritture appartenenti al servizio militare, le quali, fattone un inventario, e contro ricognizione dovranno essere consegnate al prossimo comando militare. L'erede di una persona militare non potrà essere immesso nel possesso dell' eredità, finchè non avrà giustificato, che l'erario militare o non ha alcuna pretensione contro del testatore, o che è stato soddisfatto (Ordinaz. 22. Agosto 1758. Decr. aul. 23. Luglio 1792.).

§. 20.

Che cosa trattandosi della suggellazione di un impiegato nel servizio Sovrano.

Quando le istanze, alle quali compete la ventilazione dell'eredità, ricevono la notizia della morte di una persona impiegata nel servizio sovrano, o quando almeno si può presumere, che la medesima abbia dei conti coll'erario, se ne darà tosto parte al giudicio di appello, indicandogli il servigio che copriva il defunto, acciocchè quel tribunale possa passare una tale notizia al Dicastero, cui il medesimo era sottoposto. Coll'intervento di questo Dicastero verrà rilevato, se presso al defunto si trovino carte appartenenti all' ufficio ch'egli copriva, ed in caso esse saranno consegnate ad una persona delegata dal

medesimo a riceverle. L'eredità dell'impiegato, ch'ebbe conti coll'erario, non verrà nè in tutto, nè in parte rilasciata agli eredi, finchè questi non presentano l' opportuna approvazione dell' ufficio camerale, ed il rispettivo certificato, che il defunto non ha alcun debito verso l'erario. Agli eredi però, i quali credessero, che indi possa nascere un ritardo nella ventilazione, ed ultimazione degli atti ereditarj, sarà riservato il diritto di provocare il fisco, e di eccitarlo giudicialmente a produrre le prove delle pretensioni, per le quali non si vuole, che gli eredi siano immessi nel possesso dell'eredità. (Decr. aul. 6. Marzo 1789., ed Instruz. 9. Settemb. 1785. part. 2. §. 30.).

§. 21.

Che cosa in caso di morte di un sacerdote cattolico.

Essendo morto un sacerdote cattolico provveduto di un *beneficio curato*, ovvero un cappellano non avente prebenda, se ne darà parte ogni volta al concistoro vescovile, onde sia nominato un commissario vescovile per ricevere le scritture appartenenti esclusivamente alla cura delle anime; ciò nullostante dovrà essere presentato all' istanza della ventilazione degli atti ereditarj un esatto inventario delle scritture consegnate al detto commissario ecclesiastico, il quale non potrà pretendere dagli eredi nè tasse, nè diete, nè spese di viaggio (Decreto aulico 7. Marzo 1785., e 28. Maggio 1797.).

§. 22.

Che cosa in caso di morte di un ex-Monaco, o ex-Monaca.

Se il defunto sacerdote cattolico fosse un ex-monaco, ovvero una ex-monaca che avessero percepito una pensione dallo stato, il commissario deputato alla suggellazione, dovrà fare menzione di questa circostanza nella sua relazione, ovvero farne rapporto speciale e separato all' istanza della ventilazione degli atti ereditarj, onde questa

possa farne rapporto al governo per la pensione che va a cessare (Decr. aul. 1. Agosto 1797.).

§. 23.

Continuazione.

Un modello di un tale rapporto sarebbe:

Di fuori:

Eccelso Governo.

Rapporto del Magistrato (Giudicio) NN. risguardante la morte del P. Ilario, Ex-Trinitario.

Di dentro:

Eccelso Governo.

Essendo morto qui li 6. corr. il P. Ilario, Ex-Trinitario, e venendo quindi a cessare la pensione di L. 300. all'anno ch'egli percepiva, non si manca di farne il dovuto rapporto per le ulteriori misure da prendersi.

Vienna li 8. Febbrajo 1812.

§. 24.

In quali casi si dee fare un tale rapporto.

Simili rapporti deggionsi fare al Governo anche

*a*. quando muore un prebendato, o stipendiato del sesso mascolino, o femminino. (Decr. aul. 21. Settemb. 1810.);

*b*. Quando all'Instituto delle Elisabettine, delle Salesiane di Vienna, all'ordine dei fratelli della Carità, ovvero in generale ad un fondo pio perviene una eredità, ovvero altrimenti un bene mobile, o stabile *per actus inter vivos, et mortis causa* (Decr. aul. 3. Giugno 1785.);

19. Luglio e 16. Agosto 1805.; 3. Ottobre 1806., e 14. Luglio 1808.).

c. Morendo una persona autorizzata ad andare a vendere merci per le case, l'istanza della ventilazione degli atti ereditarj dovrà inoltrare con rapporto all' ufficio circolare il permesso, ossia passo di esercitare questo traffico. (Patente 5. Maggio 1811.).

§. 25.

Che cosa sia da farsi quando muore un pastore, o soprаintendente.

Se nel fare la suggellazione, o l'inventario dell'eredità di un pastore, o soprintendente della confessione augustana od elvetica si trovano carte risguardanti la cura d'anime, dopo averne fatto delle medesime un inventario si spediranno al rispettivo concistoro della confessione elvetica od augustana, e l'inventario stesso sottoscritto dal suddetto concistoro in prova, che gli furono consegnate le carte, verrà unito agli atti ereditarj (Decr. aul. 5. dicembre 1785.).

§. 26.

Che cosa sia da farsi, se il defunto era un beneficiato.

Se muore un beneficiato di qualunque spedale, il giudice, ricevuta la relazione della suggellazione, ne farà rapporto al procuratore della camera, ed anche, s'è d'uopo al governo, onde risapere se la causa pia non sia creditrice per cibarie, o per altri titoli verso la massa ereditaria. In genere poi se una persona ricevuta in uno spedale lascia una qualche facoltà, si dovrà rilevare:

a. S'essa abbia posseduto la detta facoltà prima di entrare nello spedale;

b. Se l'abbia acquistata durante il tempo, che restò nello spedale; e finalmente

c. Se la detta facoltà sia solamente un risparmio di quanto fu percepito nello spedale stesso. Nel primo caso la massa ereditaria dee risarcire allo spedale l'intero im-

porto della porzione, che il defunto ha percepito dal medesimo fino dal tempo, in cui è stato ivi ricevuto; nel secondo caso questo risarcimento avrà luogo soltanto dal giorno, in cui il defunto avrà acquistato la facoltà, e nel terzo caso non si fa luogo ad alcuna rifusione (Decr. aul. 3. giugno 1784.).

§. 27.

Se il defunto era un beneficiato dell' instituto dei poveri.

Se alla morte di una persona, che percepiva un qualche soccorso dall'instituto dei poveri, si rileva che al tempo in cui ella lo percepiva possedeva già, e tenne celata una facoltà ossia patrimonio, in vista del quale, se ciò fosse stato noto, le sarebbe stato negato il soccorso dell' instituto, la massa ereditaria del defunto dovrà risarcire all'instituto tutto ciò ch' esso defunto ha dal medesimo percepito, e quindi le istanze della ventilazione degli atti ereditarj dovranno riferire al governo un tal caso ogni volta che loro si presenta (Decr. aul. 12. gennaro 1780).

§. 28.

Che cosa si debba fare se muore negli Stati ereditari tedeschi un suddito dell' Ungheria, o della Transilvania.

Morendo in uno degli stati ereditarj tedeschi un suddito dell'Ungheria, o della Transilvania, il quale sia stato al servizio sovrano, ovvero agente di corte alla cancelleria ungarico-transilvana, e non abbia servito in eguale qualità in un altro dicastero degli stati ereditarj tedeschi, ovvero sia un patentato incaricato d' affari della confessione augustana od elvetica, oppure dei sudditi addetti alla chiesa greca delle dette provincie; oppure che sia domiciliato nell' Ungheria, o nella Transilvania, o che quantunque di nascita ungarese non sia stato nazionalizzato in alcuno degli stati ereditarj tedeschi in forza di una espressa dichiarazione, nè in forza del suo stabilimento, nè in forza di una non interrotta dimora di 10. anni, l' istanza della ventilazione degli atti di una provincia ereditaria alemanna non potrà far altro, che

*a*. mettere la suggellazione sopra i beni mobili lasciati negli stati ereditarj tedeschi, pubblicare il testamento, che si trovasse, ed aver cura, che coi detti beni mobili esistenti negli stati ereditarj tedeschi vengano soddisfatti appieno tutti i sudditi degli stati ereditarj alemanni, o li sudditi esteri, che trovansi nei detti stati i quali o come creditori, o per qualunque altro titolo legale, ovvero come eredi o legatarj in forza di una ultima disposizione valida secondo le leggi degli stati ereditarj tedeschi avessero giuste pretensioni contro la massa ereditaria del defunto;

*b*. Ma se la persona descritta di sopra possedesse beni stabili negli stati ereditarj tedeschi, o capitali prenotati sopra i medesimi, compete alle istanze degli stati ereditarj tedeschi il diritto della ventilazione dell'eredità sopra tutti i detti beni. Dicasi lo stesso riguardo al patrimonio delle mogli, delle vedove, e dei figli minori di tali sudditi ungaresi. Nel caso che gli eredi fossero minori, che abbiano i loro beni negli stati ereditarj tedeschi, e niuno dei loro parenti nell'Ungaria, o nella Transilvania voglia assumerne la tutela, l'istanza della ventilazione dell'eredità dovrà assegnar loro un tutore o curatore dopo avere interpellato la cancelleria aulica ungarese. Quindi l'istanza suddetta dopo avere adempiuto a quanto le incumbeva in tali casi, e dopo avere soddisfatto coi beni compresi nella suggellazione i sopraddetti eredi, legatarj, e creditori, dovrà consegnare subito tutto ciò che rimane a quello il quale si sarà a tale effetto giustificato a dovere mediante un certificato del dicastero dell'Ungheria, o della Transilvania (Decr. aul. 17. febbraro 1792.

§. 29.

Che cosa sia la suggellazione stretta.

Non di rado muore una persona, che visse sola, o riguardo alla quale evvi pericolo, che venga distratta la facoltà da lei lasciata. In un tal caso il commissario dee sottoporre la facoltà non alla suggellazione larga, o giurisdizionale, ma alla stretta, vale a dire dee subito far l'inventario di tutta la facoltà, farla stimare, riporla in una o più camere, chiuderle, e suggellarle in modo che niuno vi possa entrare senza rompere i suggelli. Il commissario prenderà seco anche le chiavi.

§. 30.

Se vi fossero effetti corruttibili, o di dispendiosa custodia.

Se tra gli effetti posti sotto la stretta suggellazione ve ne fossero di quelli che fossero soggetti a guastarsi, o di dispendiosa custodia, il commissario notificherà tosto questa circostanza al giudicio, acciocchè i medesimi secondo le circostanze vengano venduti ad un pubblico incanto, ovvero acciocchè sia presa qualche altra determinazione a loro riguardo, p.e. che intanto siano dati in custodia al curatore.

§. 31.

Che cosa debba farsi delle cose preziose, e delle obbligazioni.

Se tra gli effetti ereditarj trovansi denaro contante, obbligazioni pubbliche o private, ovvero cose preziose, il commissario nel caso della suggellazione stretta le prenderà sempre seco e le depositerà; e nel caso della suggellazione giurisdizionale farà ciò soltanto, quando tutti od alcuni degli eredi siano minori od assenti. Se nè l'uno, nè l'altro di questi due casi si verifica, il commissario non prenderà in denaro, in cose preziose, od in obbligazioni se non quel tanto, che crederà bastante per pagare la steura ereditaria (§. 56. della Pat. della steura ereditaria 15. ottobre 1810.).

§. 32.

Nel caso che l'istanza competente della ventilazione degli atti ereditarj ( p. e. il giudicio provinciale morendo un parroco alla campagna ) non voglia, o non possa eseguire la suggellazione, a tale effetto potrà bensì venir delegato il giudicio ordinario più vicino; ma giammai l'ufficio circolare ( Decr. aul. 20. gennaro 1789., ed 8. aprile 1790. ).

Se anche l' ufficio circolare possa mettere la suggellazione.

§. 33.

Morendo un impiegato civile, ovvero un militare nella imp. reg. residenza, ovvero in uno degli imp. reg. castelli di delizia, spetta all' ufficio del gran maresciallo il fare la suggellazione. Esso ha cura, che nulla venga distratto della facoltà del defunto, che trovasi nei detti locali, ne forma un inventario, e lo trasmette alla rispettiva istanza della ventilazione per gli ulteriori effetti d' ufficio.

Chi metta la suggellazione morendo un' impiegato civile, o un militare nella residenza imperiale.

§. 34.

Eseguita la suggellazione ( stretta, o giurisdizionale, s'intende, che sia cominciata la ventilazione, e l'erede, od il di lui rappresentante dee fare il primo passo per conseguire l'eredità, vale a dire dee dichiararsi erede; quindi nel capo terzo tratteremo della dichiarazione di erede.

Qual' è il primo atto, che far deggiono gli eredi.

# CAPO TERZO.

## DELLA DICHIARAZIONE D'EREDE.

§. 1.

Che cosa sia la dichiarazione di erede, e che cosa è la ripudiazione dell' eredità.

Pervenuta a qualcuno la notizia d'essere stato nominato erede di un defunto nel di lui testamento; ovvero ch'è morto alcuno di cui egli è erede legittimo; o finalmente ch'è morto alcuno, sulla di cui eredità egli ha dei diritti in forza di un patto, egli dee presentare alla istanza della ventilazione una dichiarazione in iscritto in forma di una domanda, munita della sua sottoscrizione e suggello, in cui spiega di voler essere erede del defunto, ovvero di rinunziare alla di lui eredità; il primo di questi due atti si chiama la dichiarazione di erede; il secondo la ripudiazione dell'eredità (§.799., 805., e 551. del Codice civile).

§. 2.

Questa dichiarazione di quante specie sia.

Questa dichiarazione è di due specie, cioè l'assoluta, e la condizionata, ovvero, come si suol chiamare, l'accettazione dell'eredità colla riserva, o senza la riserva del beneficio legale dell'inventario (§. 800. Cod. civ.).

§. 3.

Formolario della medesima.

Quindi ogni dichiarazione di erede dev' esprimere, s' essa sia assoluta, o condizionata, e però se l'erede voglia, o non voglia far uso del beneficio legale dell'inventario.

Un formolario di una tale dichiarazione di erede sarebbe il seguente:

Di fuori:

Inclito magistrato (Giudicio).

Giuseppe Bremmer, calzolajo, abitante al n.

Presenta la sua dichiarazione assoluta (condizionata) di erede riguardo all'eredità di Teresa Panzer.

Di dentro:

Inclito magistrato (Giudicio).

Teresa Panzer, morta il primo Febbrajo dell'anno corrente, come dalla relazione sopra la suggellazione qui annessa in copia sotto lettera A, mi ha instituito suo erede universale nel testamento lettera B degli 8. Gennajo, e pubblicato li 2. Febbrajo anno corrente. Io mi dichiaro quindi erede della suddetta facoltà di Teresa Panzer colla riserva (o senza la riserva) del legale beneficio dell'inventario, e prego, che l'inclito magistrato (Giudicio) voglia accettare, e protocollare questa mia condizionata (o assoluta) dichiarazione di erede.

(L.S.) Giuseppe Bremmer.

§. 4.

Decreto sopra questa dichiarazione.

Sopra ogni dichiarazione di erede presentata al giudicio, e segnata debitamente, sia essa poi assoluta o condizionata, viene decretato, come segue: - Passi agli atti, e sopra istanza se ne rilascino copie. - Che se la dichiarazione non fosse stata segnata di proprio pugno dall'erede, il decreto direbbe: - L'erede la sottoscriva di proprio

pugno. - S'intende da se, che se l'erede non sapesse scrivere, basterà, che apponga alla dichiarazione il solito suo segno, e faccia scrivere il suo nome e cognome da un altro, che serva anche di testimonio.

§. 5.

Può essere anche presentata col mezzo di un mandatario.

La dichiarazione di erede può essere anche presentata per mezzo di un mandatario. In tal caso questo mandatario dee segnare la dichiarazione di erede di propria mano ed apporvi il suo suggello; dee inoltre unirvi il mandato originale, che dev'essere speciale per questa dichiarazione di erede, e spiegare espressamente, se la medesima sia assoluta o condizionata, contenendo per altro il mandato per l'assoluta dichiarazione di erede anche il caso della condizionata, *majus enim continet etiam minus*; e finalmente, se questo mandato viene rilasciato in un luogo diverso da quello, ove viene presentata la dichiarazione di erede, esso dev'essere debitamente legalizzato (§. 1008. Cod. civil.).

§. 6.

Quale decreto segua sopra questo atto.

Questo mandato passa agli atti insieme colla dichiarazione di erede presentata per mandatarium; ed il giudicio porterà il seguente decreto sopra il medesimo: - Passi agli atti insieme col mandato annessovi, e sopra istanze ne siano rilasciate copie -.

§. 7.

Chi possa dichiararsi erede.

Chiunque può disporre da se stesso de' suoi diritti, può dichiararsi erede, come gli piace assolutamente, o condizionatamente; quindi

*a*. le donne, che possono disporre da se dei loro diritti, possono anche presentare la loro dichiarazione di voler accettare l'eredità o assolutamente, o sotto condizione, come vorranno, e facendola condizionata, non è

più d'uopo, che vengano certiorate da un avvocato (§. 805., e 1349. Cod. civ.); e però

*b.* i minori, e tutti quelli che sono equiparati ai medesimi (non potendo essi disporre da se dei loro diritti) non possono validamente dichiararsi eredi, ma una tale dichiarazione dev' esser fatta dal loro padre, dal loro tutore, o dal loro curatore.

§. 8.

Chi può in regola accettare una eredità senza condizione.

S'egli è

*a.* il padre, il tutore, o il curatore di un minore, o di un imbecille, che fa la dichiarazione di erede, ovvero

*b.* s'egli è il curatore di una eredità giacente, che presenti la detta dichiarazione in nome del curando, essa non può farsi in regola che sotto la riserva del beneficio legale. Che se uno o l'altro volesse accettare assolutamente l'eredità, o ben anche ripudiarla, dovrebbe riportarne l'approvazione giudiciale (§. 805., e 233. Codice civile).

§. 9.

Quali sono gli effetti dell' assoluta accettazione dell' eredità.

La dichiarazione assoluta ossia pura ha per effetto, che l'erede è obbligato verso tutti i creditori del defunto riguardo ai debiti, e verso tutti i legatarj riguardo ai legati, ancorchè l'asse ereditario non sia sufficiente a soddisfarli tutti. In un tal caso egli dee supplire col suo a quanto manca per pagarli, quand'anche a motivo di questi pagamenti egli dovesse chiamare il concorso. Se vi sono più eredi, che abbiano accettato l'eredità assolutamente e puramente, tutti sono tenuti in solidum tanto avanti, quanto dopo l'immissione nell'eredità (§. 801., e 820. Codice civile).

§. 10.

Quali effetti abbia la dichiarazione condizionata.

La conseguenza della dichiarazione condizionata di erede si è il beneficio legale dell'inventario, vale a dire il giudicio fa assumere l'inventario a spese della massa, e l'erede

*a*. Non è tenuto verso i creditori ereditarj, e verso i legatarj, che pro viribus haereditatis, cioè tanto, quanto bastano i beni inventariati dell'eredità a soddisfarli. Se vi sono più eredi, che abbiano accettato l'eredità col beneficio dell'inventario, prima della giudiciale consegna dell'eredità sono tenuti in solidum, e dopo la medesima ciascuno pro rata della sua porzione ereditaria (§. 550., e 821. Codice civ.).

*b*. L'erede può in questo caso mettere in conto anche le pretensioni, ed i diritti, che gli competono verso il testatore oltre quello dell'eredità, pretensioni, e diritti, che si consolidano colla massa, se l'eredità è stata accettata assolutamente, e puramente. Per altro il testatore non può togliere all'erede il diritto all'accettazione condizionata, nè proibire la confezione dell'inventario. Anzi la stessa rinunzia, che se ne fosse fatta nel patto successorio, stipulato dai conjugi, è senza effetto (§. 802. e 803. Codice civ.).

§. 11.

Continuazione.

Se fra più coeredi altri si dichiarino puramente eredi, altri od anche un solo di essi colla riserva dell'accennato beneficio legale; l'inventario dee farsi, e la dichiarazione di adire l'eredità condizionata a questa riserva si prende per base nella ventilazione degli atti ereditarj. Tanto in questo, quanto in tutti gli altri casi, nei quali dee farsi l'inventario, anche quegli che si dichiarò erede puramente, gode del beneficio legale dell'inventario finattan-

to che non gli sia stata consegnata l'eredità (§. 807. Codice civ.).

§. 12.

Nel caso che per la medesima successione venissero presentate più dichiarazioni di erede, il giudice dovrà accettarle tutte, e qualora non abbiano difetti intrinseci, esaurirle col decreto : - Passi agli atti, e ad istanza ne siano rilasciate copie. - Se uno o l'altro di questi eredi domanda anche la ventilazione dell'eredità, il giudice, scorgendo che i diritti di queste persone, le quali si dichiararono eredi, sono in contraddizione tra di loro, dovrà sentire regolarmente le parti in una sessione, e cercare che passino ad un accomodamento. Riuscendo ciò impossibile, le rimetterà alla via giudiciale, onde venga deciso, a chi tra di loro competa il diritto di eredità. (Instruz. 9. Settembre 1785. Par. 2. §. 48.).

Che cosa debba farsi, quando vengono presentate più dichiarazioni di erede.

§. 13.

Non ha luogo fra di noi l'accettazione tacita dell' eredità, vale a dire quella che si presume da certe azioni fatte dall'erede (che i Romani chiamavano *pro haerede gerere*). Qualunque azione anche la più decisiva possa dunque avere intrapreso alcuno, dalla quale si potesse manifestamente desumere la sua volontà di esser erede, esso non viene riconosciuto come tale, finchè non fece espressamente ed in giudicio la sua dichiarazione.

Se si possa fare anche tacitamente la dichiarazione di erede.

§. 14.

Fatta la dichiarazione giudiciale di adire o ripudiare l' eredità, l'erede non può più rivocarla; nè s' è stata fatta puramente, può cangiarla, e riservarsi il benefizio dell' inventario : all'incontro egli può mutare la dichiarazione condizionata nell'assoluta, perchè in tal guisa altro non fa che rinunciare al beneficio dell' inventario, *et quilibet potest juri suo renuntiare* (§. 806. Cod. civ.).

Se l'erede possa rivocare o mutare la sua dichiarazione d'erede fatta giudicialmente.

§. 15.

Siccome presso di noi un diritto non si estingue in regola per il non uso, che dopo 30. anni (§. 1486. Codice civ.), così anche il *jus deliberandi*, cioè il diritto di adire una eredità, e di dichiararsi erede dura 30. interi anni, cominciando dal tempo che l' erede venne in cognizione della morte del testatore, e ch'esso è di lui erede. Da ciò non deriva però la conseguenza, che la ventilazione dell'eredità debba restare sospesa pel tratto di 30. anni, e che non possa essere ventilata, e consegnata all' erede se non dopo il detto tempo, mentre ne nascerebbe l'assurdo che difficilmente e quasi mai si potrebbe passare alla ventilazione e liquidazione dell' eredità, mentre dopo i 30. anni, col termine dei quali p. e. si estinse il *jus deliberandi* dell'erede testamentario, se ne dovrebbero accordare altri 30. al prossimo erede legittimo per deliberare, e scorsi questi, altrettanti al prossimo erede che fosse per succedergli, e così in infinitum. Furono probabilmente queste osservazioni che determinarono il legislatore a stabilire, che non venendo presentata dal rispettivo erede la sua dichiarazione entro un anno dal giorno della morte del testatore, l'istanza per la liquidazione e ventilazione dell'eredità debba sollecitarlo a presentarla, ed a liquidare rispettivamente l'eredità; ed in caso ch'esso a ciò non si presti, costituisca un curatore *haereditatis jacentis*, il quale dovrà liquidarla a senso di quanto è prescritto, realizzarla e farne il deposito giudiciale. L'erede (testamentario, legittimo o convenzionale) conserverà sopra la massa depositata come sopra, per il tratto di 30. anni, tutti i rispettivi suoi diritti, e quindi liquidata, come si disse, dal curatore l' eredità, potrà far valere il suo diritto ereditario entro tutto il tempo dei 30. anni, e domandare che la massa ereditaria la quale trovasi sotto deposito giudiciale gli venga rilasciata.

§. 16.

Se l'erede muore durante il tempo accordatogli dalla legge per deliberare, senza aver accettato o ripudiato l'eredità, i di lui eredi potranno profittare del residuo tempo che restava al loro predecessore per deliberare, e dichiararsi eredi (§. 537. ed 809. Cod. civ.).

Se competa il diritto di deliberare anche agli eredi degli eredi.

§. 17.

Chi può disporre da se de' suoi diritti, può anche ripudiare l'eredità che gli si è devoluta. Volendo ciò fare, dee presentare o in persona o per mezzo del suo mandatario, il quale a questo effetto dovrà essere munito di procura speciale per questo caso, all'istanza della ventilazione una dichiarazione in iscritto sotto la forma di una domanda segnata di suo proprio pugno, spiegando che esso (come erede) ripudia l'eredità di N. N. Dico *come erede*, imperciocchè come creditore ereditario gli restano salvi tutti i suoi diritti, nullostante la ripudiazione dell'eredità (§. 551. 805. e 1008. Cod. civ.).

Chi può ripudiare una eredità.

§. 18.

Il formolario del ripudio di una eredità sarebbe il seguente:

Formolario del ripudio dell'eredità.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio)

Giuseppe Bremmer, Calzolajo abitante al N. ripudia l'eredità lasciatagli da Teresa Panzer.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio)

Teresa Panzer, morta il 1. febbraro a. c. come dalla

relazione qui unita in copia sotto lettera A, m'institui nel suo testamento lettera B datato 8. gennaro e pubblicato 2. febbraro a.c. il sottoscritto suo erede universale. Non trovando di mio interesse l'adire la suddetta eredità, la ripudio col presente, e dichiaro, che non fo, come erede alcuna pretensione sopra la medesima.

Vienna li 10. febbraro 1812.

Giuseppe Bremmer.

§. 19.

Decreto sopra questo ripudio.

Il decreto da emanarsi sopra questa dichiarazione sarà: „ „ Passi agli atti; e ad istanza se ne rilascino copie. "

§. 20.

Conseguenze.

La conseguenza di questo ripudio si è, che il coerede o l'erede sostituito, ovvero in mancanza dell'uno e l'altro l'erede legittimo può adire, o anche ripudiare la detta eredità.

§. 21.

Può l'erede testamentario ripudiare l'eredità ex testamento, ed adirla ab intestato?

Se l'erede testamentario è nello stesso tempo erede legittimo, vale a dire se l'eredità gli si sarebbe deferita, quand'anche non esistesse un testamento, non può ripudiare l'eredità ex testamento, ed adirla ab intestato, ma dee adire l'eredità dipendentemente dalla disposizione testamentaria, o totalmente rinunziarvi (§. 808 Cod. civ.).

§. 22.

Quale diritto abbiano quelli, cui compete la legittima.

Le persone, alle quali compete la legittima, possono ripudiare l'eredità, che loro si è deferita in forza di testamento, o della legge, riservandosi la porzione legittima (§. 808. Cod. civ.).

§. 23.

Tanto la dichiarazione di erede, quanto la ripudiazione dev'essere presentata in iscritto in tutti i giudizj formati ( judiciis formatis ), e soltanto alla campagna, ove non esistono tali giudizj, si può dettare anche a voce al protocollo giudiziale la dichiarazione di erede (Decr. aul. 5. settembre 1788. ).

La dichiarazione di erede o la ripudiazione dee essere presentata in iscritto.

# CAPO QUARTO.

## DELL' INVENTARIO GIUDIZIALE.

§. 1.

Che cosa sia l'Inventario.

L'inventario è la nota o descrizione fatta coll'intervento giudiciale di tutti gli effetti appartenenti all' eredità col rispettivo loro prezzo di stima. Se questo inventario non fosse stato fatto d' ufficio, quegli che si dichiara erede col beneficio legale dee presentare un' apposita domanda, onde l' ufficio ordini, che si passi tosto a questo atto.

§. 2.

Formolario di questa domanda.

Il formolario di una tale domanda sarebbe:

Di fuori;

Inclito Magistrato (Giudicio)

Giuseppe Bremer, Calzolajo, qual erede universale di Teresa Panzer abitante al N. domanda che sia assunto l'inventario.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio)

Il sottoscritto è stato instituito erede universale da Teresa Panzer; ed oggi dichiarò in separato di accettare la eredità col beneficio dell' inventario; egli prega quindi, che l'inclito Magistrato (Giudicio) voglia ingiungere al rispettivo commissario della suggellazione di passare tosto alla confezione di questo inventario.

Vienna li 25. Febbraro 1812.

Giuseppe Bremer, Calzolajo, qual erede universale di Teresa Panzer.

§. 3.

Il decreto sopra questa domanda dirà: „ S' ingiunge al „ rispettivo commissario della suggellazione di eseguire „ quanto viene domandato." Decreto in proposito.

§. 4.

Pervenuto quest' ordine al commissario, egli dee recarsi al luogo, in cui è morto il testatore, ed ivi descrivere ossia inventariare tutti gli effetti appartenenti all' eredità del defunto in presenza di un secondo concommissario, e dei rispettivi stimatori, non che di due vicini assunti per testimoni, ed in caso anche dell' erede, o di altri attinenti del testatore. Esso farà sottoscrivere quest' inventario da tutte le persone che vi furono presenti, e poi lo presenterà al giudicio; il che si chiama rassegnare l'inventario. Come venga formato l' Inventario.

§. 5.

Formolario. Un formolario di un tale inventario, e dell' atto, con cui se lo rassegna al giudicio, sarebbe:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

N. N. Commissario alla suggellazione

Rassegna l'inventario della facoltà di Teresa Panzer.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio).

In seguito dell'ordine abbassatogli sotto lett. A il sottoscritto rassegna sotto lett. B l' inventario della facoltà lasciata da Teresa Panzer, persona di servizio, nubile, la quale ascende a fior. 657:24.

Vienna li

N.N. Commissario alla suggellazione.

Gli allegati di questo atto di rassegna sono:

*A* Il decreto originale, con cui fu ordinata la confezione dell'inventario.
*B* L'inventario, e la stima.

Il formolario dell'uno, e dell'altra è il seguente:

Di fuori:

Inventario, e stima della facoltà della defunta Teresa Panzer persona di servizio, nubile.

Di dentro:

Inventario, e Stima della facoltà lasciata da Teresa Panzer, persona di servizio, nubile, morta dopo aver fatto il suo testamento li 1. febbraro a. c. assunto in esecuzione dell' ordine di questo inclito Magistrato (Giudicio) dei

*In denaro contante.*

| | |
|---|---|
| Dopo la morte della testatrice furono come viene asserito, ritrovati presso di lei . . . | F. 20: |

*In obbligazioni pubbliche.*

| | |
|---|---|
| Una obbligazione provinciale dell' Austria infer. n. 466. dei 9. febbraro 1799., ed ant. 1. febbraro 1799. a favore di Teresa Panzer al 2. per 100. . . . . . . . . . . . . . . | F. 600: |
| Residui interessi della medesima dal 1. novembre 1809. fino al 1. febbraro 1810., giorno della morte, sono mesi tre . . . . . . . . | F. 3: |
| Somma . . | F. 603. |

*Obbligazioni private, ed altri crediti.*

Niente.

*Cose preziose.*

Niente.

*Vestiti, e Biancheria.*

| | |
|---|---|
| 4. Diversi giustacorpi, e 3. vestiti vecchi . | F. 8:12 |
| 2. Camicie, e 5. paja calzetti . . . . . | F. 4:12 |
| | F. 12:24 |

*Biancheria da Camera, e Mobili.*

| | |
|---|---|
| 1. Cassabanco di legno duro . . . . . . | F. 8: |
| 1. Lettiera vecchia, un pagliariccio, 2. lenzuola, e 3. capezzali . . . . . . . . . . | F. 14: |
| Somma . . | F. 22: |
| Dunque la somma intera della facoltà inventariata importa . . . . . . . . . . . . | F. 657:24 |
| Cioè: in denaro contante . . . . . . . | F. 20: |
| In obbligazioni cogl'interessi . . . . . . | F. 603. |
| In vestiti, e biancheria . . . . . . . | F. 12:24 |
| In biancheria da camera, e mobili . . . | F. 22: |
| Somma ut supra . . | F. 657:24 |

In fede di che seguono le sottoscrizioni.

Vienna li . . . .

N. N. Commissario alle suggellazioni.
N. N. Stimatore giurato.
Giuseppe Bremer calzolajo, come erede universale.
Francesco Netter come testimonio.

§. 6.

Il decreto da rilasciarsi sopra questa relazione coll' inventario sarebbe : „ Passi agli atti, e ad istanza se ne ri„ lascino copie. " Decreto.

§. 7.

Tutti gl'inventarj, come se lo rileva dal formolario qui sopra riferito, vengono compilati secondo certe determinate rubriche, le quali non trovandosi nell' eredità dei capi appartenenti alle medesime, si riempiono colla parola „ nulla „. Rubriche dell'Inventario.

§. 8.

Queste rubriche sono le seguenti: Continuazione.

1. Denaro contante.
2. Obbligazioni pubbliche.
3. Obbligazioni private. In ambedue queste rubriche vi entrano anche gl'interessi scaduti fino alla morte del testatore.
4. Crediti non ridotti ad istrumento, e debiti verso la massa.
5. Oro, argento, ed altre cose preziose.
6. Biancheria, e vestiti.
7. Biancheria da camera, e mobili.
8. Attrezzi dell'arte o professione, o altri effetti.
9. Realità, o altre provigioni, p. e. in vino, grano, libri; e riguardo a questi ultimi si dee sempre rassegnarne prima il catalogo all' ufficio della revisione ( Decr. aul. 18. Aprile 1804. ).

In fine dell'inventario si ripetono queste rubriche colla rispettiva loro somma totale.

§. 9.

Se l' inventario possa essere fatto d'ufficio.

In regola non si può passare alla confezione dell' inventario in via d' ufficio, perchè dipende dall' erede, se voglia accettare l'eredità colla riserva, o senza la riserva del beneficio dell'inventario. Quindi se in tutti i casi si facesse l'inventario d'ufficio, e senza che la confezione fosse stata domandata, si lederebbero i di lui diritti, e se gli cagionerebbero inutilmente le spese inseparabili dalla confezione del medesimo.

§. 10.

In quali casi possa e debba farsi d'ufficio.

Vi sono però alcuni casi, in cui ha luogo la confezione dell'inventario d'ufficio, e senza che si debba aspettare, che l'erede la domandi, o presenti la dichiarazione d'erede. Questi casi sono:

1. Quando tutti gli eredi, od alcuni di loro sono minori, o vengono dalla legge contemplati come tali, p. e. i mentecatti, gl'imbecilli ec.
2. Se la facoltà lasciata è di poca considerazione, cioè se non oltrepassa, o oltrepassa di poco la somma di fior. 100.
3. Se vi sono eredi sostituiti, ai quali in via di sostituzione dee un giorno essere trasmessa l'eredità.

§. 11.

Che cosa debba farsi delle obbligazioni, e del denaro, che trovasi nell' eredità.

Nel caso di una sostituzione, o essendovi eredi minori od assenti, i commissarj all'inventario dovranno prendere seco, e depositare giudicialmente le obbligazioni pubbliche e private, e gli altri documenti, p. e. le cauzioni, come non meno l'oro, l'argento, e le altre cose preziose ch'esistessero nella massa ereditaria (Ordin. 23. Settembre 1782.).

§. 12.

Il diritto di fare l'inventario compete all' istanza della ventilazione dell' eredità, e questo diritto si estende non solo ai beni situati sotto la di lei giurisdizione, ma ben anche alla facoltà mobiliare del defunto, che si trovasse sotto la giurisdizione altrui; mobilia enim sequntur personam. In questo ultimo caso però, onde evitare le lungherie, e le spese inutili, l' istanza della ventilazione ricercherà il giudice del luogo, ove trovansi i detti effetti mobiliari, di volerne assumere l'inventario. Il medesimo passa dunque alla confezione dello stesso non jure proprio, ma per delegationem, e lo spedisce poi come judex requisitus all' istanza della ventilazione. All'opposto se nell' eredità trovansi beni immobili, situati sotto la giurisdizione di un altro tribunale, l'istanza della ventilazione non ha diritto d'inventariarli, ma dee rivolgersi alla rispettiva superiorità fondiaria, ricercandola di volerne formare l'inventario (Decr. aul. 10. Aprile, e 21. Luglio 1794.). Chi ha il diritto di fare l' inventario.

§. 13.

Un formolario di una tale requisitoria sarebbe: Continuazione.

Di fuori:

All'inclita Signoria Lichtenstein.

Di dentro:

All' inclita Signoria.

Li 13. corr. è morto qui Giuseppe Forst, il quale possede una casa ed una vigna situate sotto la giurisdizione

della signoria Lichtenstein. L'erede universale di Giuseppe Forst, il quale ha dichiarato di accettare l'eredità col beneficio legale, domanda, che ne sia formato l'inventario, e quindi si ricerca l'inclita signoria, che lo voglia assumere regolarmente, e trasmetterlo al sottoscritto giudicio.

Vienna li 18. Luglio 1812.

§. 14.

Continuazione. Il formolario della risposta a questa requisitoria sarebbe:

All'inclito Magistrato (Giudicio).

In vista della rispettata domanda de' 18., e ricevuta 22. corrente, si passò tosto sotto li 24. andante all'inventario della casa e vigna di Giuseppe Forst situate sotto la giurisdizione di questa signoria, la quale si dà l'onore di trasmetterlo qui annesso sotto Lett. A e B insieme colla nota della tassa, che l'inclito Giudicio si compiacerà di soddisfare.

Lichtenstein li

NN. Amministratore.

§. 15.

Continuazione. Giunta al giudicio questa risposta insieme coll'inventario, esso farà citare l'erede, o il curatore onde notificargli, che l'inventario è stato trasmesso all'ufficio ed esigerne la tassa, che trasmetterà all'istanza la quale lo ha assunto. Sopra la risposta della medesima decreterà quanto segue: „ Passi agli atti insieme coll' inventario, e ne „ siano ad istanza rilasciate copie."

§. 16.

Trattandosi dell' inventario della facoltà lasciata da una persona, che godeva di un beneficio curato, non è necessario di farvi intervenire chi ha il diritto di padronato del detto beneficio, giacchè è già dovere dell'istanza della ventilazione di far separare i beni appartenenti al beneficio da quelli del beneficiato; non si potrà però escludere il padrone di un tal beneficio dall'intervenire, se vuole, all'inventario o personalmente, o per mezzo di procuratore; egli non potrà però esigere a questo titolo nè tasse, nè spese di viaggio. Che se quegli, il quale ha il jus patronatus, fosse nello stesso tempo l'istanza competente della ventilazione, si dovrà sempre costituire un curatore ossia rappresentante del beneficio, il quale sostenga i diritti del medesimo (Decr. aul. 31 marzo 1786).

Se possa intervenirvi chi ha il diritto al patronato di un beneficiato.

§. 17.

Il magistrato della città di Vienna ha il privilegio speciale di poter fare l'inventario, e la stima di tutte le case comprese entro il suo circondario, quantunque le medesime appartenessero ad un altro registro civico; e solamente nel caso che la casa compresa nel circondario della città di Vienna fosse inscritta nelle tavole provinciali dell'Austria inferiore, come una realità dominicale, apparterrà al giudicio provinciale dell'Austria inferiore il farne eseguire la stima (Norma giurisdiz. 27. settemb. 1783. §. 22.).

Privilegio del magistrato di Vienna.

# CAPO QUINTO.

## DELLA DENUNZIA OSSIA MANIFESTAZIONE DELL' ASSE EREDITARIO.



§. 1.

Che cosa sia la manifestazione della facoltà.

Quando l'erede accetta l' eredità assolutamente e puramente, la così detta manifestazione supplisce all' inventario.

§. 2.

Continuazione.

Questa manifestazione consiste in una nota, o specifica di tutti i beni appartenenti all' eredità col rispettivo loro valore, estesa, e sottoscritta dall' erede, che la rimette al giudicio per essere unita agli atti della liquidazione o ventilazione.

§. 3.

Se sia sempre necessaria la stima.

L'erede non sarà tenuto di fare stimare dai periti stimatori i beni ereditarj indicati nella detta manifestazione, se non quando si verificherà il caso ch'egli debba pagare la steura ereditaria, ma non in contemplazione del mortuario, o di altre tasse (Decr. aul. 2. settemb. 1785, 4. genn. 1788., e 28. maggio 1789.).

§. 4.

Formulario di una manifestazione di eredità.

Questa manifestazione comprenderà tutte le rubriche prescritte per l'inventario, e da noi riferite nel capo antecedente (§. 8.). In conseguenza la medesima dovrebbe farsi ad un di presso secondo il seguente formolario.

Di fuori :

Manifestazione dell'eredità.

Di dentro :

Manifestazione dell'eredità

lasciata da Teresa Panzer, persona di servizio, nubile morta li 1. febbraro dell'anno corrente.

*In denaro contante.*

Si trovarono . . . . . . . . . . . . . F. 100:

*In obbligazioni pubbliche.*

Un' obbligazione provinciale dell' Austria inferiore n. 466. datata . . . . . . . ed ant. in favore di Teresa Panzer al 2. per 100. . F. 600:

Interessi della medesima dal . . . fino al . . . giorno della di lei morte . . F. 3:

*In obbligazioni private.*

Nulla.

*In cose preziose.*

Nulla.

*In vestiti, e biancheria.*

Secondo l'annessa stima A . . . . . . F. 12:24

*In biancheria da camera, e mobili.*

Secondo la detta stima A . . . . . . . F. 22:

Somma . . F. 737:24

Dunque l'intera facoltà consiste in settecento trentasette fiorini, ventiquattro carantani, cioè

| | |
|---|---|
| In denaro contante . . . . . . | F. 100: |
| In pubbliche obbligazioni, ed interessi scaduti . . . . . . . . . . | F. 603: |
| In vestiti, e biancheria . . . . | F. 12:24 |
| In biancheria da camera, e mobili | F. 22: |
| Somma come sopra . . . | F. 737:24 |

In fede di che segue la mia sottoscrizione.

Vienna li . . . . .

N. N. Erede universale di
Teresa Panzer.

# CAPO SESTO.

## DELLA CITAZIONE EDITTALE, O CONVOCAZIONE.

§. 1.

Chi si dichiarò erede puramente, o col beneficio dell' inventario, affine di procedere con sicurezza nella liquidazione e ventilazione dell' eredità, venire in cognizione degli eredi, legatarj, o creditori che fossero ancora ignoti, e garantire se stesso, e l'istanza della ventilazione da ogni responsabilità, può presentare un ricorso per domandare la citazione edittale ( Editto di convocazione ), colla quale vengono citati a comparire entro un tempo adattato alle circostanze, ad insinuare, e giustificare le loro pretensioni contro la massa ereditaria i creditori, gli eredi, e tutti quelli che pretendessero di avere una qualche ragione sopra la medesima. L'erede sospenderà intanto, e fino che sarà spirato il termine della citazione edittale, il pagamento dei creditori (§. 813. Cod. civ.).

In che consista la citazione edittale.

§. 2.

Questa citazione edittale produce l'effetto, che i creditori, i quali non si sono insinuati entro il termine prescritto dalla citazione, venendo esaurita l'eredità da quelli che s'insinuarono, restano preclusi dal diritto di qualunque pretensione contro la medesima, qualora non competa loro un diritto di pegno ( ipotecario ) §. 814. Cod. civ.

Effetto di questa citazione.

§. 3.

Quanto giovi il far rilasciare la citazione edittale, lo prova la sola considerazione, che l'erede il quale trascurando questa cautela paga i creditori insinuati senza avere riguardo ai diritti degli altri, o all'editto di convocazione, nel caso che non possa pagare tutt'i creditori per l'insufficienza dell'asse ereditario, rimane obbligato verso di quelli che non conseguiscono il pagamento, e ch'egli dee soddisfarli in ogni caso, se si è dichiarato erede puramente, ed assolutamente; e se si è dichiarato tale col beneficio dell'inventario, e non essendo sufficiente la massa ereditaria, li dee pagare del suo in proporzione, ch' essi sarebbero stati soddisfatti, se l'eredità fosse stata convertita nel pagamento de' creditori secondo l'ordine legittimo (§. 815. Cod. civ.).

§. 4.

Formulario della domanda, che venga rilasciata la citazione edittale.

La domanda, che venga rilasciata dal Giudicio la citazione edittale, potrebb' essere fatta secondo il seguente formulario:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Giuseppe Schmid, qual erede universale di Paolo Schuster, ed abitante al N.

Domanda, che venga rilasciato l'editto di convocazione.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Essendo il sottoscritto stato instituito erede universale

di Paolo Schuster col di lui testamento Lett. A dei 10. Maggio 1811., egli accettò l'eredità colla riserva del beneficio dell'inventario Lett. B. Affine di procedere con sicurezza alla liquidazione e ventilazione dell' eredità egli prega, che piaccia all'inclito Magistrato ( Giudicio ) di far pubblicare l'ordinario editto di convocazione.

Vienna li 18. Gennaro 1812.

Giuseppe Schmid.

§. 5.

Il decreto sopra questa domanda dirà : „ La Cancelle„ria eseguisca, quanto viene domandato". — Decreto sopra questa domanda.

§. 6.

In esecuzione di questo decreto si pubblicherà l' editto di convocazione col termine di 4. ovvero 6. settimane per gli effetti in esso enunziati, il quale sarà concepito ad un di presso, come segue: — Come si proceda in seguito di questo decreto.

Per parte del Magistrato (Giudicio, Signoria etc.) NN. si ordina, che tutti quelli, i quali credessero di poter far valere un qualche diritto, come eredi, come creditori, o per qualunque altro titolo legale sopra l' eredità di Paolo Schuster, orefice, morto qui li 2. Gennajo 1812. al N. 10., dovranno comparire nella Cancelleria di questo Giudicio li 3. Marzo dell'anno corrente alle ore 10. di mattina personalmente, o per mezzo di legittimo procuratore, onde insinuare le loro pretensioni mentre in caso diverso, scorso il detto termine, si passerà alla liquidazione dell' eredità, ed all' immissione in possesso di quello, il quale avrà legalmente legittimato il suo titolo.

Vienna li 21. Gennajo 1812.

§. 7.

Continuazione.

Nella sessione da tenersi in seguito di questa convocazione li 3. Marzo 1812. si riceveranno a protocollo tutte le domande di quelli che s'insinuano, notandovi anche il luogo della loro abitazione; quello, il quale avrà domandato, che sia pubblicato l'editto di convocazione, dovrà presentare i giornali e fogli d' avviso per provare, che il suddetto editto è stato inserito tre volte nelle pubbliche gazzette; ed in seguito il secretario darà il così detto rapporto della convocazione. Se a questa sessione niuno s'insinuasse, si rimarcherà nel protocollo questa circostanza colle parole „ Niuno si è insinuato.

§. 8.

Formolario della relazione sopra la convocazione.

Il formolario della relazione, ossia rapporto intorno alla convocazione sarebbe del seguente tenore:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il Secretario NN.

Riferisce quanto è avvenuto in seguito della citazione edittale, di cui è spirato il termine, per la convocazione degli eredi, e creditori di Paolo Schuster.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Nella sessione ch' ebbe luogo li 3. Marzo dell' anno corrente a senso dell' editto A, con cui furono convocati per quel giorno gli eredi, e creditori di Paolo Schuster,

orefice, morto con testamento li 2. Gennajo 1812. s'insinuarono Pietro Mandler, abitante al N. per un credito di L. 400. fondato sopra un chirografo del testatore dei 24. Giugno 1809.; poi il sign. Curatore del minore Giuseppe Schuster pel di lui diritto ereditario ab intestato, e finalmente Giuseppe Schmid per il suo diritto ereditario in forza del testamento, avendo quest'ultimo presentato contemporaneamente le gazzette ed i fogli d'avviso qui annessi sotto Lett. B; il che il sottoscritto ha l'onore di riferire dietro al protocollo della sessione formato in proposito.

Vienna gli 11. Marzo 1811.

NN. Secretario.

§. 9.

Il decreto sopra questa relazione dirà: „ Passi agli atti „ insieme cogli allegati, e ad istanza ne siano rilasciate „ copie". Decreto sopra questa relazione.

§. 10.

L'erede ricorrente ne leva una copia, e l'annette agli atti della liquidazione dell'eredità in prova della seguita convocazione. Continuazione.

§. 11.

Le citazioni edittali, di cui abbiamo parlato finora, sono gli editti di convocazione, che si rilasciano ordinariamente nelle liquidazioni dell'eredità, e che suppongono, che o dal testamento, o dal patto successorio, o in altra guisa siano noti gli eredi. Egli può per altro avvenire, che gli eredi siano ignoti; il che si verifica, quando facendosi luogo alla successione ab intestato, gli eredi legittimi che pretendono l'eredità, non possono provare Degli editti di convocazione, nei quali il termine è fissato ad un anno ed un giorno.

nè il loro diritto alla medesima mediante una liquidazione e ventilazione fatta prima, nè con un certificato giudiciale la circostanza, ch'essi sono gli unici eredi legittimi. L'albero genealogico, che si dee formare in casi simili, proverà bensì almeno s'è fondato doverosamente sulle fedi battesimali, matrimoniali, e mortuarie, che gli eredi, i quali s'insinuano sul di lui appoggio, sono effettivamente eredi legittimi del testatore; proverà anche la linea ed il grado della loro parentela; ma non proverà ciò nullostante, ch'essi siano i soli eredi ab intestato, escluso qualunque altro; conciossiachè egli è assai facile, che in questo albero siano state omesse parecchie persone, che hanno un egual diritto all'eredità come le persone insinuatesi. Un caso pratico renderà questa cosa assai più chiara. Supponiamo, che Paolo muoja ab intestato, che i di lui genitori siano morti, e che i di lui fratelli Giovanni e Francesco siano in conseguenza i di lui eredi legittimi. Non può egli facilmente avvenire, che non s'insinui, se non il solo Giovanni, provando a dovere il suo diritto ereditario coll'albero genealogico, ma non facendo però menzione di suo fratello Francesco, e ciò forse anco senza malizia, mentre egli sa, che suo fratello è morto; ma egli è possibile, che questo suo fratello Francesco abbia lasciato dei figli, i quali succedono jure repraesentationis, ed in conseguenza siano coeredi di Giovanni. Affine di avere in questo caso la sicurezza legale, che *tutti* gli eredi legittimi si sono insinuati, non avvi altro mezzo fuori di quello prescritto dal Decreto aulico 26. Agosto 1788., il quale ordina, che gli eredi vengano citati mediante un editto di convocazione a presentarsi entro un anno, termine ritenuto per sufficiente dalla legge onde rendere noto agli eredi ab intestato il diritto, che loro si compete alla successione. Affinchè

però si conseguisca con maggiore sicurezza questo fine, che la legge si propone, egli è inoltre prescritto, che durante l'intervallo del detto anno l'editto di convocazione sia inserito di tre in tre mesi tre volte nei pubblici fogli colla clausola aggiunta al medesimo editto, che queglino i quali hanno, o credono di avere un diritto all'eredità, debbano insinuarsi entro il prescritto termine di un anno, giacchè altrimenti l'affare della liquidazione e ventilazione dell'eredità verrebbe ultimato tra le persone insinuatesi, e nel possesso della medesima verrebbero immessi quelli, ai quali essa fosse per competere a senso di legge (Decr. aul. 26. Agosto 1788.).

§. 12.

Formolario di una tale domanda.

Una tale domanda potrebb'essere fatta secondo il seguente modello:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il Dott. N., curatore degli eredi legittimi di Paolo Schmid

Prega, che venga rilasciato l'editto di convocazione col termine di un anno.

Come apparisce dalla relazione Lett. A, Paolo Schmid falegname di qui, è morto ab intestato li ; ed io sono stato nominato curatore della massa. S'insinuò presso di me, qual erede legittimo, un certo Giovanni Schmid, fratello del defunto; siccome però nè so, nè posso sapere, se oltre il detto Giovanni Schmid vi siano altri e più vicini eredi ab intestato del defunto, così prego,

Che l'inclito Magistrato (Giudicio) si compiaccia di voler rilasciare l'analogo editto di convocazione col termine di un anno ad insinuarsi.

Vienna li

Dott. NN.

Come curatore della massa ereditaria di Paolo Schmid.

§. 13.

Decreto sopra la medesima.

Il Magistrato (Giudicio) decreterà in vista di questa domanda, come appresso: „ S' ingiunge alla Cancelleria „ di eseguire quanto viene domandato „.

§. 14.

La Cancelleria rilascierà in segnito il domandato editto, che sarà presso a poco del seguente tenore:

Tutti quelli, che come eredi, o come creditori, o per qualunque altro titolo legale pensano di far valere qualche loro pretensione contro l'eredità di Paolo Schmid, falegname di qui, morto li , dovranno insinuarsi in questa Cancelleria personalmente, o per mezzo di un legittimo procuratore entro il termine di un anno, 6. settimane, e tre giorni, altrimenti, e ciò non facendo, si ultimerà la liquidazione e ventilazione dell'eredità tra quelli che saranno comparsi, e la medesima verrà rilasciata a quelli tra gl'insinuati, ai quali competerà di diritto.

Vienna . . . .

§. 15.

Se entro questo termine s'insinuano degli eredi per questa massa ereditaria, essi dovranno provare il loro diritto ereditario contro il curatore della medesima, ovvero contro quell' erede, il quale impetrò l'editto di convocazione. Sia poi che s'insinuino, o non s'insinuino degli eredi, il direttore del protocollo degli esibiti dee riferire, come fu detto di sopra al §. 8. del Secretario, se, e chi siasi insinuato, ovvero s'è trascorso il termine senza che sia stata fatta alcuna insinuazione. Anche sopra di questa relazione, alla quale verrà unito l'editto insieme colle gazzette, verrà decretato come appresso: „ Passi agli „ atti insieme cogli allegati, e ne siano ad istanza rila- „ sciate copie ".

Come si proceda ulteriormente.

# CAPO SETTIMO.

## DELLA LICITAZIONE DEI BENI SPETTANTI ALLA MASSA EREDITARIA.



§. 1.

Quando si faccia luogo alla licitazione.

Quando tra gli eredi vi sono dei minori, o degli assenti, pei quali sia più vantaggioso l'alienare, che il conservare le realità, che si trovassero nell'asse ereditario; del pari quando nel medesimo vi fossero compresi dei mobili soggetti a perire, ovvero la di cui conservazione riuscisse o troppo dispendiosa, o non vantaggiosa, o forse anche dannosa agli eredi, il rappresentante legittimo di questi eredi minori od assenti (quindi il loro padre, il loro tutore, o curatore) dovrà domandare, che tali effetti vengano esposti al pubblico incanto, qualora non si verifichi il caso, in cui possono anche essere rilasciati o venduti anche senza licitazione, come vedremo nella parte seconda cap. 8. §. 22. sino al 25. di quest'opera.

§. 2.

Formolario della domanda, che sia licitata una realità.

Una tale domanda potrebbe farsi secondo il seguente modello:

Di fuori:

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Il Dott. N. N., come curatore dei figli di Barbara Kanzler

Domanda, che venga venduta all'incanto la casa appartenente all'eredità della medesima.

Di dentro:

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Potendosi di presente vendere le realità ad un prezzo molto alto, e quindi essendo per riuscire di molto vantaggio per i miei curandi la vendita della casa compresa nell'inventario Lett. A e stimata F. 6000, Lett. B, il sottoscritto si fa a pregare l'inclito magistrato, che gli piaccia di accordare, che la detta casa N. venga esposta al pubblico incanto.

Dott. N.N., Curatore dei figli di Barbara Kanzler.

§. 3.

Sopra una tale domanda verrà con decreto ridotta una sessione coll'intervento degl'interessati (cioè del padre, del tutore, e dei coeredi maggiori, se ve ne sono), e dopo averne sentito il loro parere, il Giudicio nel caso che permetta la vendita all'incanto, decreterà come segue: „ Accordato, e s'ingiunge alla Cancelleria di spedire i „ necessarj editti ".

Decreto sopra una tale domanda, se la realità è sotto la giurisdizione dell'istanza della ventilazione.

§. 4.

Decreto, se la medesima è inscritta in un registro fondiario estero.

Se la cosa da esporsi al pubblico incanto appartenesse al Registro fondiario di un altro distretto, o giurisdizione, il decreto dirà: „ Accordato, e s'ingiunge alla Cancelleria di rilasciare la lettera requisitoriale alla signoria NN. onde sia effettuata la detta licitazione".

§. 5.

Formulario di un editto di licitazione.

Ecco, come potrebbe essere presso a poco concepito un editto di licitazione:

Per parte del Magistrato (Giudicio, Signoria) si porta a pubblica notizia, che sopra la domanda del curatore dei figli di Barbara Kanzler (della Signoria NN.) è stata accordata la vendita al pubblico incanto della casa N. appartenente alla massa ereditaria dei detti figli, e stimata F. 6000. La licitazione è stata fissata pel giorno 20. Agosto anno corrente, e la vendita stessa si farà colla riserva dell'approvazione dell'istanza pupillare superiore. Tutti quelli, che pensassero di fare l'acquisto di detta casa, dovranno quindi comparire nel giorno suddetto alle ore 10. di mattina nella Cancelleria del Magistrato (Giudicio, Signoria) suddetto.

§. 6.

Come si proceda nella licitazione di una realità.

Alla licitazione, che si terrà sempre giudicialmente, si assumeranno a protocollo tutti i nomi e cognomi degli offerenti, che sono comparsi, gli avvertimenti, condizioni, e rimarchi, che furono fatti ai medesimi, ed il prezzo maggiore, che fu offerto; anzi il maggiore offerente sottoscriverà il protocollo.

§. 7.

Continuazione.

Ove ne vige la consuetudine, e se è possibile il Secretario dà poi la relazione di quanto è seguito secondo il seguente formolario:

Di fuori :

Inclito Magistrato ( Giudicio )

Il Secretario N. N.

Riferisce il risultamento della licitazione della casa N. spettante all'eredità lasciata da Barbara Kanzler .

Di dentro :

All'inclito Magistrato (Giudicio).

Alla licitazione tenutasi in seguito del qui annesso editto lett. A li 20 Agosto dell'anno corrente onde passare alla vendita della casa N. sonosi presentati i sottonotati offerenti .

Giovanni Gleich , possessore della casa N.

Francesco Fein , facendo per se e sua moglie .

Stefano Lung , facendo per se .

Premesso l'avvertimento , che la vendita si fa colla riserva dell'approvazione dell'istanza pupillare superiore , e che il prezzo della compera dev'essere pagato in contanti 3. giorni dopo la detta ratifica , si passò alla licitazione secondo l'ordine prescritto , nella quale Giovanni Gleich fece l'offerta maggiore di F. 10405.; del che il sottoscritto seguendo le traccie del protocollo formato in proposito , ha l'onore di fare il rapporto , annet-

tendovi sotto Lett. B le gazzette presentate relativamente a questo affare.

Vienna li . . . .

N. N. Secretario.

§. 8.

Decreto sopra la medesima.

Il Decreto sopra questa relazione dirà: „ Passi agli atti „ insieme cogli allegati, e ne siano ad istanza rilasciate „ copie."

§. 9.

Continuazione.

S'intende da se, che in quei luoghi, ove non esistono Giudicj formati ( Judicia formata ), non si dà l'anzidetto rapporto, supplendovi l'estratto del protocollo della licitazione; anzi la detta relazione sembra in ogni caso superflua.

§. 10.

Continuazione.

Terminata la cessione della licitazione, il maggiore offerente, ovvero anche quello, il quale domandò, che la realità venga venduta all'incanto, dee presentare all'istanza pupillare, che è quella della ventilazione, la domanda, che venga ratificata la vendita a senso della riserva spiegata nei capitoli, ossia rimarchi della licitazione. Ecco un formulario di una tale domanda:

Di fuori:

Inclito Magistrato ( Giudicio )

Il Dott. NN. come curatore dei figli di Barbara Kanzler

Per la ratifica della vendita della di lei casa.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio).

A senso dell'estratto del protocollo qui allegato sotto Lett. A nella licitazione della casa N. fu Giovanni Gleich quello, che fece la maggiore offerta consistente in 10405. Fiorini. Avendo egli già depositato l'importo del prezzo, come da Lett. B, altro non manca, che la ratifica di questa vendita, la quale sembra che non dovrebbe incontrare alcuna difficoltà, giacchè

1. Non si può sperare di trovare chi offra di più per la casa, la quale, come lo prova la Lett. C fu stimata 6000. fiorini;
2. La casa stessa non trovasi nel migliore stato, e quindi ha presto bisogno di una totale riparazione, e
3. Tanto io, quanto il curatore, e la madre de' miei curandi siamo d'avviso, che questa vendita sia molto vantaggiosa pei minori; quindi prego, che l'inclito Magistrato voglia essere contento di approvarla, e di permettere, che siano fatte le opportune inscrizioni.

Dott. N.N. Curatore dei figli di
Barbara Kanzler.

§. 11.

Sopra questa domanda sarà intimata una sessione, alla quale saranno invitati i cointeressati (il tutore, la madre, e gli eredi maggiori se ve ne sono), e quindi, sentite le loro dichiarazioni, e ponderato l'utile o il danno, che dalla vendita della casa fosse per risultare a pro, od in pregiudizio dei minori, il tribunale ratificherà, o ri- Continuazione

euserà di ratificare la vendita con un decreto, il quale sarà ad un di presso del seguente tenore: „ Uditi tutti li „ cointeressati, i quali acconsentirono alla vendita della „ casa n. • appartenente all' eredità di N. N. si dichia- „ ra la medesima venduta in proprietà a Giovanni Gleich „ per l'offerta da lui fatta di fior. 10405., e nello stesso „ tempo si autorizza il signor ricorrente a farne fare le „ opportune inscrizioni; il ricorso stesso passi agli atti, „ e si comunichi al ricorrente la presente deliberazione; „ et vid. Computisteria."

§. 12.

Formolario di una domanda di mettere all' incanto i mobili ereditarj.

Verificandosi il caso, che si debbano esporre al pubblico incanto dei mobili appartenenti ad un asse ereditario, si presenterà a quest'effetto un ricorso, il quale sarà ad un di presso del seguente tenore:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio)

Il Dott. N. N. come curatore della facoltà lasciata da Barbara Kanzler

Domanda, che siano esposti al pubblico incanto i mobili appartenenti alla medesima.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il sottoscritto fu nominato curatore dell'eredità lasciata da Barbara Kanzler lett. A. Siccome nella medesima, come rilevasi dall'inventario lett. B vi sono dei mobili e

preziosi stimati fior. 137., i quali per ora non possono essere di alcun uso per i pupilli, così egli prega, che piaccia all'inclito Magistrato (Giudicio) di permettere, che i medesimi vengano venduti ad un pubblico incanto.

N. N. Curatore della massa ereditaria
di Barbara Kanzler.

§. 13.

Sopra questo ricorso il tribunale decreterà come appresso: „ S'ingiunge al Commissario della suggellazione „ di eseguire quanto viene domandato. " Decreto sopra il medesimo.

§. 14.

La cancelleria rilascia in seguito gli editti analoghi; il commissario della suggellazione li fa inserire nelle pubbliche gazzette, e nel giorno indicato nelle medesime passa alla licitazione dei detti mobili nel locale stesso, in cui si trovano, rilasciandoli contro pronto pagamento a quello che ne fa la maggior offerta. Sotto alla stima però non ne potrà egli vendere alcun capo senza l'assenso dell'istanza pupillare giusta il §. 231. del Codice civile. Terminata la licitazione, il commissario della suggellazione dovrà presentare il così detto prospetto della licitazione, cioè un prospetto in cui apparisca ogni capo venduto, il prezzo della stima, e quello ricavato nella licitazione.

§. 15.

Ecco un formolario di questo prospetto: Formolario di questo prospetto.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

N. N. Commissario della suggellazione.

Presenta il prospetto della licitazione dei mobili appartenenti all'eredità di Barbara Kanzler.

Dietro l'ordine abbassatogli, lett. A il sottoscritto ha venduto in un pubblico incanto i mobili compresi nell'eredità di Barbara Kanzler, e ne presenta sotto B il prescritto prospetto.

N. N. Commissario della suggellazione.

PROSPETTO

Degli effetti compresi nell'eredità di Barbara Kanzler, morta al n. e venduti nella pubblica licitazione tenutasi li 17. corrente.

| | Stima. | Vendita. |
|---|---|---|
| 1. Una posata d'argento . . . | F. 12: | F. 14: 3 |
| 2. Una sopravveste di seta . . | F. 5: | F. 10:40 |
| 3. 9. Lenzuola, 10. foderette . | F. 12: | F. 40: |
| 4. Un cassabanco di legno duro . . | F. 8: | F. 15: 2 |
| 5. Un anello di brillanti . . . | F. 100: | F. 200: |
| Somma . . | F. 137: | F. 279:45 |
| Stima . . . . . . . . . | | F. 137: |
| Ricavato di più . . . . . . | | F. 142:45 |

## Spese.

Si deggiono dedurre:

Secondo la quitanza n. 1. pagati allo stimatore per la stima, tassa del trasporto, preparazione, ed annunzio . . . . . . . . . F. 4:45
Quitanza n. 2. 1 procento della licitazione F. 1:40
Depositati, come da n. 3. . . . . . . . . F. 273:20
Fanno in tutto . . F. 279:45

In fede di che ec.

Vienna lì . . . .

N. N. Commissario della suggellazione.

N. N. Stimatore pubblico giurato.

§. 16.

*Decreto sopra questo prospetto.*

Sopra questo prospetto il Giudicio decreterà come segue: „Passi agli atti, e ad istanza ne siano rilasciate „copie."

§. 17.

*Che cosa debbasi fare se vi siano delle merci estere.*

Se tra gli effetti ereditarj vi fossero delle merci estere non adoperate dal testatore, ovvero degli effetti, rapporto ai quali con passo speciale ne fosse stata permessa l' introduzione per suo proprio uso, l'erede, non volendone far uso per se, dovrà sotto la pena prescritta contro chi vende tali merci, depositarle nel magazzino, finchè le potrà mandare fuori di paese, e nell'atto dell'estrazione non potrà ripetere la restituzione del dazio (Decreto aul. 2. Giugno 1786.).

§. 18.

Trovandosi fra gli effetti ereditarj del Tabacco.

Trovandosi tra gli effetti ereditarj una qualche provvigione di tabacco, esso non verrà mai venduto col mezzo dell'asta pubblica (Decr. aul. 31. Dicembre 1787., e 14. Novembre 1796.)

§. 19.

Trovandosi dell' argento bollato, o non libero.

Se tra gli effetti della massa ereditaria vi sarà oro od argento che non fu sottoposto al bollo, ovvero dell' argento non marcato col bollo della liberazione, l' istanza della ventilazione lo dovrà tosto consegnare alla carica competente (l'ufficio monetario, o dell'ispettorato) come devoluto al fisco.

§. 20.

Nelle licitazioni non vale il diritto della ricompera, se non fu iscritto.

Nelle licitazioni pubbliche non ha luogo alcun diritto di retratto di qualunque natura esso si sia, quand' anche fosse convenzionale, ad eccezione ch'esso fosse stato prenotato sopra la realità che si vuol vendere al pubblico incanto, ed in conseguenza come un peso reale (Ved. Pat. 30. Giugno 1781., 22. Luglio 1784., 30. Settembre 1785., 23. Ottobre 1786., 8. Marzo 1787., 22. Aprile 1787., 28 Febbraro 1788., Decr. aul. 6. Maggio 1788., e §. 1070. Cod. civ.).

§. 21.

Gl'incanti non si deggiono tenere nei giorni, in cui vengono licitati i pegni pubblici.

Non verranno fissate le licitazioni a beneficio delle parti per quei giorni in cui si tengono gl' incanti dei pegni della camera dei pegni ossia monti di pietà (cioè il martedì e mercoledì della terza e quarta settimana di ogni mese (Decr. aul. 13. Gennaro 1792.).

§. 22.

Che cosa s'intenda sotto il nome di Procenti per la licitazione.

Si osservi finalmente, che in quei luoghi ove si deggiono pagare i procento della licitazione, vale a dire, ove è prescritto, che per le licitazioni pubbliche di effetti mobili o stabili fatte nell'officio nobile si debba pagare

un fiorino per cento al fondo della beneficenza, si dee pagare questo importo alla rispettiva cassa o da quelli che impetrarono la licitazione, o dai commissarj alla medesima, e che essi debbono giustificare un tal pagamento trattandosi d'immobili, dopo di avere ottenuto l' approvazione per la vendita, e trattandosi di mobili nel prospetto della licitazione, producendone la quitanza (Ved. di sopra Prospetto della licitazione §. 15. del presente capo).

# CAPO OTTAVO.

## DEL RILIEVO O LIQUIDAZIONE DELL'EREDITA', E DELLA RISPETTIVA TASSA MORTUARIA.

§. 1.

Che cosa sia il rilievo dell' eredità.

Il rilievo dell'eredità, ossia dell' importo della tassa detta Mortuario è una specifica, ossia un prospetto sottoscritto dagli eredi, o dal loro curatore, delle attività e passività dell'asse ereditario, onde detratto il passivo dall'attivo, si venga a rilevare lo stato depurato della massa, e quindi si possa determinare il mortuario da pagarsi all'istanza della ventilazione.

§. 2.

Come si rilevi lo stato attivo.

Lo stato attivo di una eredità si rileva e si comprova nel caso dell'accettazione della medesima fatta colla riserva del beneficio legale, mediante l' inventario; e nel caso dell'accettazione assoluta, mediante la manifestazione dell'asse ereditario. Dell' uno, e dell' altra fu già parlato nei capi 4. e 5. di questa parte.

§. 3.

Come si rilevi lo stato passivo.

Nel caso che l'erede accetti l' eredità puramente, ed assolutamente, lo stato passivo dell'eredità si rileva e si comprova presentando in copia lo scritto di debito, ossia il chirografo, ovvero le quitanze originali dei pagamenti prestati; e nel caso della dichiarazione condizionata d' erede, mediante la liquidazione giudiciale dei crediti.

§. 4.

Lo stato passivo si rileva nel modo il più sicuro trattandosi della dichiarazione di erede tanto condizionata, che pura, mediante l'editto di convocazione, di cui abbiamo trattato nel capo 6. di questa parte. Continuazione.

§. 5.

Nel computare il mortuario vengono detratti dallo stato attivo dell'eredità non solo i passivi propriamente tali, cioè tutti i debiti della massa ereditaria, ed in conseguenza anche i crediti della vedova, o del vedovo in forza dei patti nuziali, in quanto che appariscono come debiti effettivi della massa ereditaria, e vanno però esenti dal mortuario; ma ben anche i capi o partite seguenti, cioè: Quali cose vanno esenti dal mortuario.

*a.* Le spese della malattia, e funerali del defunto;

*b.* I legati pii d'ogni specie, siano essi poi testamentarj, o legittimi;

*c.* I beni ungarici; vale a dire quelli, rapporto ai quali il testatore è riguardo alla sua persona un ungarese, ovvero quelli che per la loro natura sono contemplati come beni ungaresi, cioè una realità ungarica, ovvero un capitale prenotato nell' Ungaria, appartenga esso poi ad un suddito ungarese, ovvero ad un altro; finalmente le obbligazioni private fatte da un ungarese in Ungaria, come altresì i crediti, che in forza di una promessa deggiono ivi essere pagati ( Decr. aul. 7. Settembre 1782. ).

*d.* I contratti di rendite vitalizie, e le donazioni tra vivi ( inter vivos ); in quest'ultimo caso però la donazione dev'essere stata accettata dal donatario; il donante dee aver rinunziato espressamente alla facoltà di rivocarla, ed aver consegnato al donatario vita durante del

testatore un documento in iscritto relativamente a questa donazione, e se la cosa donata è un immobile, il contratto di donazione dev'essere stato prenotato nel registro fondiario ossia civico, ovvero nelle tavole provinciali. All'incontro le donazioni per causa di morte sono sempre soggette alla tassa mortuaria ( Decr. aul. 21. Dicembre 1789., e 6. Marzo 1797., e §. 956. Cod. civ.).

e. Tutti i legati senza differenza lasciati dai padroni alla loro gente di servizio, non che le fondazioni fatte per le persone di servizio ( Pat. relativa alle persone di servizio 1. Maggio 1810. §. 160.).

§. 6.

Non è necessario che lo stato attivo, e passivo sia provato a rigore con documenti.

Nel prospetto, e liquidazione dell' eredità che presenterà l'erede universale onde sia determinata la tassa mortuaria, egli non può essere astretto di comprovare ogni partita attiva o passiva con documenti ( Decreto aul. 4. Maggio 1790.).

§. 7.

Chi paghi il mortuario.

Il mortuario deve venir pagato dagli eredi sopra l'intero importo dell'eredità depurata, vale a dire detratti i passivi senza riguardo, se, e quali legati siano da soddifarsi. Ciò nullostante ogni erede può mettere in conto quel tanto di tassa mortuaria ch'egli paga pel legato, e detrarla al legatario, quando paga il legato, ad eccezione però del caso che il testatore abbia espressamente vietato questa deduzione ( Decr. aul. 14. aprile, e 18. luglio 1788.).

§. 8.

Come si debba procedere per la tassa mortuaria, se l'attività è dubbiosa, ovvero inesigibile.

Se nella massa ereditaria si trovano obbligazioni private, che si credessero o dubbiose, ovvero inesigibili, l'erede può prendere uno o l'altro dei seguenti due partiti per determinare la tassa mortuaria, cioè :

*a*. O mettersi in conto un avverso, una somma fissa (consistente ordinariamente nella metà di quanto importerebbero le dette obbligazioni), ovvero

*b*. Di depositarle giudicialmente, e di far prenotar l'importo della tassa mortuaria pel caso che in tutto, o in parte venissero esatte.

§. 9.

Se nella massa ereditaria vi sono capitali prenotati, l'importo della tassa mortuaria da pagarsi pei medesimi verrà versato nella cassa dell'istanza della ventilazione, e non in quella del foro reale (Decr. aul. 17. Novem. 1788).

Come trattandosi di càpitali prenotati.

§. 10.

Egli è l'erede stesso, che alla fine del prospetto ossia liquidazione della facoltà indica l'importo della tassa mortuaria, la quale viene calcolata sopra la facoltà, depurata dalle passività, e da quelle attività che vanno esenti dalla medesima. Questa tassa è del 5. per cento, ossia di carantani 3 per fiorino, se l'istanza della ventilazione è una signoria, ovvero il magistrato di una città municipale: all'incontro i magistrati delle città e terre sottoposte immediatamente al sovrano non percepiscono che 1. carantano per fiorino. Il Giudicio provinciale esige a titolo di tassa mortuaria sopra i beni mobili un carantano per fiorino, e sopra gl'immobili l'uno per cento (Decr. aul. 5. Ottobre 1787.).

Quanto importa la tassa mortuaria.

§. 11.

Il magistrato della città di Vienna esige dai suoi cittadini, che sono domiciliati entro le linee, ovunque poi essi muojono, un carantano per fiorino, se si dichiararono eredi col beneficio dell'inventario; e mezzo carantano per fiorino, se la loro dichiarazione di erede è pura ed assoluta. Esso accorda loro inoltre il beneficio, che se possedono una realità in un luogo non sottoposto alla giuris-

In qual guisa percepisse il mortuario il magistrato della città di Vienna.

dizione del magistrato, p. e. a Schottenfeld, non pagano alcuna tassa mortuaria per la medesima: ma se la realità è sottoposta alla giurisdizione del magistrato, l'erede dee pagare un carantano per fiorino, se accetta l'eredità col beneficio dell'inventario; e mezzo carantano per fiorino, se l'accetta puramente, senza differenza alcuna, se la realità sia soggetta al magistrato come tale, ovvero come signoria.

2. Riguardo agli altri abitanti di Vienna, che non sono cittadini, si dee distinguere:

*a*. Se muojono entro il distretto della città, cioè o nella città stessa, ovvero nei sobborghi incorporati alla medesima, o nei così detti fondi civici, che sono Leopoldstadt, Rossau, Alster, e Wesingergasse, Leimgruben, e Neue-Wien, Wilden, Landstrusse, e Rennweg, Weissgarber, e Althanisçler Grund, avendo accettato l'eredità col beneficio della legge pagano un carantano per fiorino; e mezzo carantano per fiorino, avendola accettata assolutamente.

*b*. All'incontro se muojono fuori del distretto della città, in un luogo sottoposto al magistrato come signoria, p. e. nella Josephstadt, Altlenhenfeld, Spittelberg, pagano come quelli delle altre signorie tre carantani per fiorino a titolo di tassa mortuaria. Si rimarchino però le seguenti eccezioni:

*aa*. Tutti quegli abitanti della città di Vienna, i quali non furono sottoposti alla giurisdizione del magistrato se non in forza del nuovo Regolamento dell'anno 1783, appartenendo prima ad un'altra, (p. e. gl'impiegati a quella del maresciallo di corte, i sacerdoti al concistoro), pagano ora in tutt'i casi, e senza distinzione, se abbiano accettato l'eredità puramente, o colla riserva

del beneficio legale un carantano per fiorino a titolo di tassa mortuaria, tanto se muojono entro del distretto della città quanto fuori del medesimo.

*bb.* Del pari gli abitanti del Grun, e del Windmuhl pagano un carantano per fiorino senza riguardo alla dichiarazione di erede.

*cc.* Morendo un dottore immatricolato di questa università nel distretto della città o fuori del medesimo, i di lui eredi in linea ascendentale e discendentale non pagano la tassa mortuaria, ma la così detta tassa discretiva, la quale è assai moderata, mentre sopra una facoltà di F. 1000. in forza della medesima non si paga che un Zecchino, dai F. 1000. ai 6000. tre Zecchini; dai 6000. ai 20000. sei Zecchini, e dai 20000. fino ai 50000. dodeci Zecchini; ed essendo la facoltà maggiore, il magistrato ne determina in proporzione ed arbitrariamente la tassa (Decr. aul. 13. Agosto 1795.).

§. 12.

Se nella massa ereditaria trovasi moneta di convenzione.

Trovandosi nella massa ereditaria moneta di convenzione, ed essendo avvenuto il caso di morte prima dei 15. Marzo 1811., si dovrà computare e pagare la tassa mortuaria in proporzione della somma di tal moneta di convenzione nella moneta stessa; ma se la morte fosse avvenuta li 15. Marzo 1811., o dopo, si dovrà computare e pagare la tassa mortuaria della moneta di convenzione esistente nella massa secondo il di lei valore numerico in cedole di amortizzazione (Decr. aul. 7. Giugno 1811.).

§. 13.

Formulario di un prospetto di liquidazione d'eredità.

Il formulario di un prospetto di liquidazione dell' asse ereditario relativamente alla tassa mortuaria sarebbe il seguente:

Di fuori.

Prospetto

Della liquidazione della massa ereditaria di Paolo Schuster.

Di dentro.

Liquidazione

Della massa ereditaria di Paolo Schuster, merciajuolo di qui, morto senza testamento li

Stato attivo.

| | | |
|---|---|---|
| A | Dietro l'inventario giudiciale lett. A in contanti . . . . . . . . . . . . | F. 200: |
| | Vestiti, e biancheria . . . . . . . . | F. 515:30 |
| | Biancheria da camera, e mobili . . . . | F. 855:20 |
| | Merci . . . . . . . . . . . . . . | F. 2590:40 |
| | Somma . . . | F. 4161:30 |

Stato passivo.

Dalla detta somma sono da dedursi:

| | | |
|---|---|---|
| B C | Dovuti a Pietro Schwarz dal testatore come da obbligazione B in C, e liquidati . . | F. 100: |
| | Interessi al 4. per 100. fino al giorno della morte . . . . . . . . . . | F. 4: |
| D | Pagati al medico in D . . . . . | F. 30: |
| E | Pagati allo speziale in E . . . | F. 40:57 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| F Pagati all'infermiere in F . . . | F. 10:30 | | |
| Funerali giusta la specifica saldata | F. 36:33 | | |
| Somma . . | F. 222: | F. 222: | |
| Restano . . . | | F.3839:30 | |

Si deducono i legati pii prescritti dalla legge.

| | | |
|---|---|---|
| Al fondo delle scuole normali . . | F. 1: | |
| Al fondo civico . . . . . . . . | F. 1: | |
| Allo spedale . . . . . . . . . . | F. 3: | |
| Al fondo di beneficenza . . . . | F. 19:30 | |
| Somma . . | F. 24:30 | F. 24:30 |
| Restano . . . . . | | F.3815: |

Quindi la tassa mortuaria per questa eredità accettata col beneficio legale, e calcolata a carantani 1. per fiorino importa fior. 65:15.

In fede di che mi sottoscrivo.

Vienna li . . . . .

(L. S.) Dott. N. N. Curatore della massa ereditaria di Paolo Schuster.

§. 14.

Per conoscere più da vicino gli allegati annessi all' anzidetto prospetto di liquidazione, gli esamineremo qui partitamente, cioè : Spiegazione più dettagliata dell' anzidetta liquidazione.

A Siccome egli è il curatore della massa ereditaria, come lo prova la sottoscrizione, che nel nostro caso forma il

prospetto della liquidazione, e siccome quindi l'eredità non è stata accettata se non col beneficio legale, così lo stato attivo della medesima non viene provato colla manifestazione dell'eredità, ma bensì colla copia giudiciale dell'inventario sotto la lettera A. Se mai si dovesse aggiungere qualche cosa al medesimo, perchè p. e. gl'interessi delle obbligazioni, che fanno parte della massa ereditaria, furono calcolati malamente, cioè non fino alla morte del testatore, o vennero ommessi del tutto; ovvero perchè, dopo di essere stato fatto l'inventario, venne in luce dell'altra facoltà ereditaria; ciò dovrà essere aggiunto nel prospetto sotto la rubrica delle attività. Quindi se nel nostro caso Pietro N. avesse pagato spontaneamente dopo la confezione dell'inventario un suo debito verso la massa ereditaria di fior. 400., di cui non si aveva cognizione prima, il prospetto della liquidazione dovrebbe venir formato come segue:

Stato attivo.

| | | |
|---|---|---|
| *A* | Giusta l'inventario giudiciale lett. A in contanti . . . . . . . . . . . . . | F. 200: |
| | Vestiti, e biancheria . . . . . . . . . | F. 515:30 |
| | Biancheria da camera, e mobili . . . . . | F. 855:20 |
| | Merci . . . . . . . . . . . . . . | F. 2590:40 |
| | Somma . . . | F. 4161:30 |
| | Si aggiungono . . . . . . . . . . . . | F. 400: |
| | dovuti da Pietro N. senza interessi alla massa ereditaria, e da lui alla medesima | |
| *B* | pagati, come da lett. B in tutto | |
| | Somma . . . | F. 4561:30 |

Stato passivo.

Dalla detta somma sono da dedursi ec. come sopra.

B Questo allegato sarebbe la copia dell' obbligazione del testatore rilasciata a Pietro Schwarz della somma di fior. 100.

C Sarebbe il libello presentato da Pietro Schwarz contro il curatore dell'eredità insieme al decreto, o la sentenza, con cui fu dichiarato liquido questo credito di fiorini 100. Se intanto la detta somma fosse stata pagata dalla massa, si dovrebbe produrre anche la rispettiva quitanza.

D E F e G sono le quitanze comprovanti il pagamento fatto delle spese funerali, e della malattia del testatore. Si usa anche di fare una specifica, o prospetto apposito di queste spese della malattia edei funerali, che viene sottoscritto dall'erede o curatore, e di aggiungerlo al prospetto generale della liquidazione, ma questo prospetto o specifica parziale non è di essenza.

*Annotazione*. Dei legati pii inseriti qui alla fine del prospetto, e che non hanno luogo in ogni eredità, parleremo in un capo separato.

§. 15.

Quantunque il conteggio della tassa mortuaria sia in se facilissimo, nullostante la comunione de' beni pattuita tra i conjugi rende necessario un conteggio del tutto proprio a questa comunione, e nel quale si prenderanno per norma i seguenti principj:

Della liquidazione della tassa mortuaria quando è stata pattuita la comunione de' beni.

*a*. La comunione de' beni tra' conjugi non produce alcun

effetto legale, se non è stata pattuita in un contratto speciale esteso appositamente;

*b*. In questo contratto si può pattuire la comunione universale, o particolare de' beni, estendendosi la prima a tutti i beni posseduti prima del matrimonio, ed acquistati durante il matrimonio, e la seconda soltanto ai beni posseduti prima del matrimonio, ovvero a quegli acquistati durante il matrimonio;

*c*. Per la validità della comunione universale de' beni basta il contratto conchiuso a questo effetto; ma per quella della comunione particolare, si estenda essa poi ai beni posseduti avanti il matrimonio, ovvero a quelli acquistati durante il medesimo, oltre il detto contratto si dee sempre formare l'inventario dei beni posseduti dall'una e dall'altra delle parti contraenti al tempo, in cui conchiudono il contratto della comunione dei beni. Questo inventario è prescritto di rigore in modo, che senza il medesimo il contratto stesso della comunione dei beni è invalido.

*d*. Tanto se la comunione dei beni è universale, quanto s'essa non è che particolare, la medesima non comprende che i beni acquistati in altro modo fuorchè a titolo di eredità dall'una o dall'altra delle parti contraenti, qualora non sia stato espressamente dichiarato, che la comunione si estende anco ai beni acquistati a titolo di eredità.

*e*. La comunione de' beni s'intende in regola soltanto pel caso di morte (quindi ognuno dei due contraenti può disporre in vita de' suoi beni, come più gli piace), e però essa dà al conjuge superstite soltanto il diritto alla metà dei beni sottoposti alla comunione, ed esistenti alla morte dell' altro conjuge. Da questa regola è eccettuato l'unico caso, che la convenuta comunio-

ne dei beni sia prenotata sopra una realità; giacchè in forza di questa prenotazione ognuna delle parti non può disporre validamente che della metà della sostanza di questa realità, e dopo la morte di una delle suddette parti, compete subito a quella superstite il libero dominio di questa sua porzione.

*f.* Trattandosi della comunione universale dei beni, si deggiono dedurre prima della divisione tutt' i debiti senza eccezione alcuna; dovechè trattandosi di una comunione particolare, si deducono solamente quei debiti, i quali furono fatti per vantaggio dei beni in comunione.

*g.* Finalmente il concorso contro l'uno o l'altro dei due conjugi fa cessare la comunione, ed i beni comuni vengono divisi tra questi conjugi, come in caso di morte (§§. 1177. 1178. 1233. 1234. 1235. 1236. e 1262. Cod. civ.).

§. 16.

Continuazione.

Secondo la diversità dei casi della comunione de' beni, ed avuto riguardo ai principj soprindicati, è anche diverso il computo della comunione, e rispettivamente della tassa mortuaria. Noi tratteremo quindi partitamente di questi casi.

§. 17.

Comunione universale dei beni. Primo caso.

Se fu pattuita la comunione universale de' beni, e se vennero compresi nella medesima anche quegli acquistati a titolo di eredità, nel prospetto della liquidazione della tassa mortuaria si deducono prima di tutto dalla massa ereditaria risultante dall' inventario, o dalla manifestazione *tutti i debiti* incontrati sia dal defunto, ossia dalla parte superstite per se sola, ovvero da ambedue insieme; poscia le spese della malattia del defunto, venendo queste contemplate come un peso della massa comu-

ne, come una spesa risguardante il bene comune, cioè la conservazione della vita di uno dei contraenti, e quindi la continuazione della comunione; indi si divide il resto in due parti eguali, una delle quali appartiene al conjuge superstite in forza della pattuita comunione de' beni (jure condominii et acquaestus), e l'altra metà costituisce l'asse ereditario propriamente detto, dal quale si deducono (come pesi inerenti all' eredità §. 549. Cod. civ.), i legati pii, e le altre cose esenti dalla tassa mortuaria.

§. 18.

Formolario di un prospetto computato secondo questo caso.

Si potrebbe in questo caso seguire il seguente formulario.

Di fuori:

Liquidazione della facoltà.

Di dentro:

Prospetto della liquidazione della facoltà lasciata da Giovanni Lechner, e della rispettiva tassa mortuaria.

Stato attivo.

A Dietro l'inventario A la facoltà ascende a F. 20000:
Si deducono dalla medesima un debito contratto dal testatore per se, come da let-
B tera B di . . . . . . . F.1000:
Quello contratto dalla vedova superstite per se vita durante del
C defunto lett. C di . . . . F.2000:
Quello contratto da ambedue le

Riporto Stato attivo F. 20000:

| | | | |
|---|---|---|---|
| D | parti insieme come da lett. D di . . . . . . . . . . | F. 1000: | |
| | Spese per la malattia del defunto | | |
| E | come da lett. E . . . . . | F. 200: | |
| | Somma . . | F. 4200: | F. 4200: |
| | Restano . . | | F. 15800: |

La metà di questi F. 15800. consistente in F. 7900. appartiene alla vedova superstite in forza della comunione de' beni, e l'altra metà parimenti di . . . . F. 7900: costituisce l'eredità nel nostro caso.

Stato passivo.

| | | |
|---|---|---|
| Dai medesimi si deggiono dedurre le spese della sepoltura, come da consegnazione lett. F . | F. 150: | |
| I legati pii . . . . . . . . | F. 100: | |
| Somma . . | F. 250: | F. 250: |
| Restano . . | | F. 7650: |

Pei quali computato il mortuario a carantani 3. per fiorino si deggiono pagare per questo titolo F. 382:30.

In fede di che ec.

Vienna li . . .

Francesco Trüger, come erede universale di Giuseppe Lechner.

§. 19.

Secondo caso della comunione universale dei beni.

Se fu pattuita la comunione universale dei beni ad esclusione però di quegli acquistati a titolo ereditario, prima di tutto si dovrà dibattere nell'inventario, ovvero nella manifestazione quel tanto, che l' uno o l' altro dei due conjugi acquistò al suddetto titolo, qualora però questi beni siano ancora compresi nell' asse ereditario o in natura, o nel loro valore; poscia si dedurranno del pari tutti i debiti fatti dai due conjugi o separatamente l'uno dall'altro, ovvero congiuntamente, non che per il motivo addotto al §. 17. le spese della malattia. Fatto questo, si dividerà il resto in due parti, una delle quali è contemplata come proprietà del conjuge superstite, e l'altra costituisce l'asse ereditario propriamente tale. Se il testatore avesse anche lasciato dei beni da lui acquistati a titolo ereditario, si uniranno alla suddetta seconda metà, e dalla somma risultante dall'unione dei detti beni e della detta seconda metà si detrarranno le spese della sepoltura, i legati pii, e le altre cose, che vanno esenti dalla tassa mortuaria.

§. 20.

Formolario per questo secondo caso.

Il formulario per questo caso sarebbe il seguente:

Stato attivo.

| | | |
|---|---|---|
| Dietro all' inventario A l' asse ereditario A ammonta a . . . . . . . . . . . | | F. 20000: |
| Da questi deggionsi separare la casa ereditata dal testatore per . . . . . . . . . | F. 2000: | |
| Altri . . . . . . . . . ereditati dalla vedova. | F. 6000: | |
| In tutto . . | F. 8000: | F. 8000: |
| Restano . . | | F. 12000: |

Riporto Stato attivo . . F. 12000:

Da questi si deducono :

Il debito incontrato per se dal testatore di . . . . . . . F. 1000:

Quello contratto per se dalla vedova di . . . . . . . F. 2000:

Il debito comune di . . . F. 1000:

Le spese della malattia di . . F. 200:

Somma . . F. 4200: F. 4200:

Restano . . F. 7800:

Di questi appartengono alla vedova . . . . . . . . F. 3900:

Ai quali si deggiono aggiungere i . . . . . . . . F. 6000:

da lei ereditati , e quindi essa conseguisce . . . . F. 9900:

L'altra metà di . . . . . . . . . . F. 3900:

insieme coi . . . . . . . . . . F. 2000:

ereditati dal testatore defunto , che fanno in tutto . . . . . . . . . . F. 5900:

costituiscono l'asse ereditario .

Stato passivo .

Dal medesimo si deggiono dedurre ( come sopra al §. 18. ).

§. 21.

Se fu pattuita la particolare comunione de' beni, si dee prima di tutto distinguere, se il matrimonio sia stato contratto avanti il primo Gennajo 1787., o dopo della detta epoca. Essendo stato contratto il matrimonio avanti il primo Gennajo 1787., per la validità della comunione particolare dei beni basta, ch' essa sia stata pattuita .

Passaggio alla comunione particolare de' beni .

Così lo prescrive il Decreto aulico dei 12. Giugno 1789., il quale sotto questo rapporto conserva il pieno suo vigore, giacchè il Cod. civ. §. 5., e la Patente per la promulgazione del medesimo del primo Giugno 1811. ordinano chiaramente, ch'esso non debba avere effetto retroattivo sopra le azioni ed i diritti anteriori all'epoca del primo Gennajo 1812., in cui il Codice civile cominciò ad avere forza obbligatoria. All'opposto riguardo ai matrimonj contratti dopo il primo Gennajo 1787. non basta, che sia stata solamente pattuita la particolare comunione dei beni, o quindi non basta il solo contratto, ma come lo abbiamo già detto, egli è inoltre necessario, che ambidue i contraenti facciano un inventario, sottoscritto vicendevolmente di proprio pugno, di tutti quei beni, che l'uno o l'altro possedeva al tempo in cui fu pattuita la comunione dei beni, onde si possa in avvenire determinare con sicurezza in che consista propriamente la facoltà acquisita. Riguardo a queste condizioni essenziali della comunione particolare de' beni il Codice nuovo va perfettamente d'accordo col Codice vecchio ( Vedi §. 95. e 97. capo 3. del Codice vecchio, e §. 1178. e 1233. del Codice nuovo ).

§. 22.

Di quante specie essa sia.

La comunione particolare dei beni contratta validamente può essere di due specie, cioè:

*a*. Essa può ristringersi ai beni posseduti prima del matrimonio; ovvero

*b*. A quegli acquistati dopo il matrimonio. Nell'uno e nell'altro di questi due casi non si comprendono, che i beni acquisiti; e quegli ereditati vi sono sempre esclusi, qualora non siano stati compresi espressamente nella comunione ( §. 1177. Cod. civ. ).

§. 23.

Supponiamo dunque, che Paolo Schuster, morendo, avesse lasciato una facoltà di fior. 20000., che esistesse tra di lui e sua moglie Teresa una comunione particolare de' beni, in forza della quale fosse stato pattuito, che quanto l'uno o l'altro dei due conjugi fosse per acquistare durante il matrimonio a titolo ereditario, o altro, debba comprendersi nella comunione; che dietro l'inventario formato insieme col contratto di dote il marito al tempo del matrimonio abbia posseduto fior. 2000., e la moglie fior. 1000.; che durante il matrimonio egli abbia ereditato una casa del valore di fior. 8000., ed essa una obbligazione di fior. 4000.; e che tanto la casa, quanto l'obbligazione siano comprese nella sopraddetta facoltà di fior. 20000.; che inoltre durante il matrimonio il marito abbia preso a titolo di prestito fior. 2000., e la moglie fior. 1000., ciascuno per se; che oltre a questi l'uno e l'altra abbiano contratto insieme un debito di fior. 2000.; che le spese della malattia importino fior. 200., quelle della sepoltura fior. 100.; ed i legati pii fior. 100. Nel computare i beni acquisiti si dovrà prima di tutto

Primo caso della comunione particolare de' beni.

*a.* Detrarre e rescindere quanto il marito, o la moglie a senso dell'inventario possedevano prima del matrimonio; poscia

*b.* I debiti comuni, vale a dire queglino, i quali furono incontrati a vantaggio dei beni in comunione, tra i quali appartengono naturalmente anche le spese dell' ultima malattia, come quelle le quali furono fatte pel bene comune, cioè per la conservazione della vita di uno dei contraenti, dipendendo dalla medesima anche la continuazione della comunione, e quindi il ben essere comune. La facoltà, che resta dopo una tale de-

trazione, viene divisa in due parti, una delle quali appartiene in proprietà al conjuge superstite *jure acquaestus*. A questa si dee unire anche quanto esso possedeva prima del matrimonio, dovendo però con questa sua metà pagare i proprj debiti. L' altra metà, alla quale si unirà del pari quanto il defunto possedeva prima del matrimonio, costituisce l' asse ereditario propriamente tale, da cui si deggiono detrarre e i debiti proprj del defunto, e le spese della sepoltura, ed i legati pii, e le altre cose esenti dalla tassa mortuaria, p. e. il legato a favore di una persona di servizio.

§. 24.

Formulario in questo caso.

Ecco un formulario per questo caso della comunione particolare de' beni:

Stato attivo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Secondo l'inventario lett. A l'asse ereditario consiste in . . . . . . . . . . | | F. 20000: |
| B | Da questi si deggiono detrarre onde determinare i beni acquisiti in forza della comunione particolare de' beni stipulata nel contratto dotale B, quanto segue: | | |
| C | Li . . . . . . . . . . . posseduti a senso dell'inventario lett. C dal defunto prima del matrimonio. | F. 2000: | |
| D | Li . . . . . . . . . . . posseduti a senso dell' inventario lett. D prima del matrimonio. | F. 1000: | |
| E | Il debito comune dei due conjugi lett. E per . . . | F. 2000 | |

Riporto Stato attivo F. 20000:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Le spese della malattia del defunto apparenti sotto lett. F | F. 200: | |
| | Somma . . | F. 5200: | F. 5200: |
| | Restano . . | | F. 14800: |

| | |
|---|---|
| La metà di questi appartiene alla vedova *jure acquaestus* . . . . . . . . . . | F. 7400: |
| L'altra metà di . . . . . . . . . . . | F. 7400: |
| non che la facoltà posseduta dal defunto prima del matrimonio di . . . . . | F. 2000: |
| Formano l' asse ereditario di . . | F. 9400: |

Stato passivo.

Da questa si deducono:

| | | | |
|---|---|---|---|
| G | Li . . . . . . . . . . . dovuti, come da lett. G dal defunto. | F. 2000: | |
| H | Le spese della sepoltura come da H . . . . . . . . . | F. 100: | |
| I | I legati pii come da I . . . | F. 100: | |
| | In tutto . . . | F. 2200: | F. 2200: |
| | Restano . . . . . . . | | F. 7200: |

Onde la tassa mortuaria computata a carantani 3. per fiorino ( ovvero secondo le circostanze a carantani uno, ovvero mezzo per fiorino ) importa . . F. :

§. 25.

Secondo caso della comunione particolare de' beni.

Ora parleremo del caso in cui i beni a titolo ereditario furono esclusi dalla comunione particolare dei beni. La procedura in questo caso è del tutto simile a quella del caso antecedente colla sola eccezione, che subito dapprincipio si detrae e rescinde dalla facoltà quanto si potrà provare, che l'una, o l'altra parte abbia acquistato a titolo di eredità.

§. 26.

Formulario per questo caso.

Per questo caso servirà il seguente modello.

Stato attivo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| A | Giusta l'inventario lettera A l'asse ereditario consiste in . . . . . . . . . | | F. 20000: |
| | Da questi si deggiono dedurre onde determinare i beni acquisiti a senso del contratto | | |
| B | dotale lettera B, detratti però gli ereditarj: La casa ereditata dal defunto a senso della | | |
| C | lettera C del valore di . | F. 8000: | |
| | L'obbligazione ereditata dalla | | |
| D | vedova, come da lettera D di | F. 4000: | |
| | In tutto . . | F. 12000: | F. 12000: |
| | Restano . . . . . . . . . . | | F. 8000: |
| | Si deducono inoltre per determinare la somma dei beni acquisiti li . . . . . . . | F. 2000: | |
| E | posseduti, come da lettera E, dal defunto prima del matri- | | |

Riporto . F. 8000:

monio di . . . . . . . F. 1000:
posseduti dalla vedova prima
del matrimonio, come da in-
F ventario lettera F.

Il debito comune di ambidue i
G conjugi, come da lett. G . F. 2000:

Le spese della malattia come
H da H . . . . . . . . F. 200:

In tutto . . F. 5200: F. 5200:

Restano . . . F. 2800:

La metà di questi consistente in F. 1400.
appartiene alla vedova *jure acquaestus*.

A questi si aggiungono li . F. 4000:
da lei ereditati, non che li . F. 1000;
da lei posseduti prima del
matrimonio; in conseguenza
a lei competono . . . . F. 6400:

L'altra eguale metà di . . . . . . . F. 1400:

Più la casa ereditata dal defunto del valore di . . . . . . . . . . . . . F. 8000.

Ed i . . . . . . . . . . . . . . F. 2000:
da lui posseduti prima del matrimonio.

In tutto dunque . . F. 11400:

costituiscono l'asse ereditario.

Riporto dell' Asse ereditario . . F. 11400:

Stato passivo.

Dal medesimo si deggiono dedurre:

I Il debito proprio del defunto apparente da lett. I di . . . . . . . F. 2000:

K Le spese dei funerali come da K, e consistenti in . . . F. 100:

I legati pii consistenti in . F. 100:

In tutto . . F. 2200: F. 2200:

Restano . . . . . . . . . F. 9200:

Sopra dei quali la tassa mortuaria a tre carantani per Fiorino importa .. F. :

§. 27.

Caso terzo della comunione particolare dei beni.

L'ultimo, e certamente più raro caso della comunione particolare de' beni, si è quello, il quale si estende solamente alla facoltà posseduta prima del matrimonio. Anche in questo caso si deducono le somme comprese nell' inventario, alle quali è ristretta la comunione; poscia i debiti comuni; ed il restante unito ai beni acquisiti costituisce l' asse ereditario propriamente tale, dal quale si deducono parimenti i debiti proprj del defunto, i legati pii, e le altre cose esenti dalla tassa mortuaria.

§. 28.

Formolario per questo caso.

Il formolario per questo caso sarebbe ad un dipresso il seguente:

Stato attivo.

A A senso dell'inventario lettera A l'asse ereditario consiste in . . . . . . . . F. 20000:

Si deducono li . . . . . . . F. 2000:
posseduti dal defunto prima del matrimonio, come dall'in-
B ventario lettera B.
Li . . . . . . . . . . . F. 1000:
posseduti dalla vedova prima del matrimonio, come dall'
C inventario lettera C.
In tutto . . . F. 3000: F. 3000:
Restano . . . . . . . . . . . F. 17000:

Anzi, detratto il debito comune di . . . . . . . . F. 2000:
D lettera D; e
le spese della malattia lettera E di . . . . . . . F. 200:
In tutto . . F. 2200: F, 2200:
Non restano che . . . . . . . . . . F. 14800:
i quali insieme colla metà di . . . F. 1500:
competente al defunto jure condominii sopra i F. 3000. della comunione, costituiscono il di lui asse ereditario di . . F. 16300:

Stato passivo.

Da questi si deducono ec. ( come sopra al §. 26. ).

§. 29.

Riguardo a queste diverse maniere di calcolare le comunioni de' beni, e la rispettiva tassa mortuaria, deggionsi avere presenti alcune regole generali, che le risguardano, e che sono le seguenti:

1. Morendo il marito prima della moglie, la dote ritorna alla moglie in forza di legge senza essere necessario, che ciò sia stato stipulato espressamente ( §. 1229. Cod. civ. ), qualora non sia stato convenuto altrimenti (p. e. che debba ricadere ad un terzo ). Quindi la dote è considerata come qualunque altro credito verso la massa del marito; e viene però detratta tanto in questo caso quanto se ricade ad un terzo, colle altre passività nel conteggio della tassa mortuaria, e va esente dalla medesima. Si segue questo medesimo principio, quantunque la moglie fosse nel tempo medesimo erede del marito, purchè abbia accettato l'eredità col beneficio dell'inventario. Ma s' ella l'avesse accettata puramente, ed assolutamente, allora tutti i di lei crediti, ed in conseguenza anche quegli a titolo dotale si consolidano colla massa; lo stato attivo della massa ereditaria diventa però maggiore; e la dote non può essere nè detratta, nè esentata dalla tassa mortuaria.
2. Se la moglie muore prima del marito, egli dee restituire ai di lei eredi la dote ricevuta ( qualora non sia stata stipulata anche pel caso di sopravvivenza ). Que-

sta dote accresce dunque lo stato della di lei massa ereditaria, e va soggetta alla tassa mortuaria. Ma se il marito è nello stesso tempo erede di sua moglie, si dee distinguere, se abbia accettato l'eredità puramente, ovvero col beneficio della legge. Nel primo caso i suoi crediti (ed in conseguenza anche le sue pretensioni, che potrebbe fare come erede sopra la dote) si consolidano colla massa, accrescono lo stato attivo della medesima, e quindi non vanno esenti dalla tassa mortuaria. All' incontro se accettò l'eredità col beneficio della legge, i suoi crediti non si consolidano colla massa, e quindi può dedurre la dote colle altre passività, ed essa va esente dalla tassa mortuaria (confronta il §. 1229. coi §§. 801. ed 802. del Cod. civ.).

3. Tutti i crediti lucrativi, derivanti dai contratti dotali, sono da contemplarsi come donazioni; e quindi ci riferiamo a quanto abbiamo detto nel §. 5. di questo capo delle donazioni relativamente alla tassa mortuaria. Di tal natura è pure in qualche modo la contraddote come una donazione per causa di morte, dovendosi però rimarcare, ch'essa compete di legge in ogni caso alla moglie sopravvivente, senza che sia necessario a questo effetto un patto espresso (§. 1230. Cod. civ.).

4. Tutti i mobili, ad eccezione dei vestiti della moglie, sono contemplati come una proprietà del marito fino a tanto che non è provato il contrario.

5. Nel caso della comunione de' beni l'asse ereditario viene considerato come acquisito finchè sia provato, ch'esso deriva da un titolo di eredità.

6. Finalmente si dee osservare, che non di rado nei casi della comunione universale o particolare dei beni le spese dell' ultima malattia, (le quali in tutti li sopra esposti formolarj vennero detratte dalla massa comune

con un titolo di priorità, perchè risguardano il bene generale della massa), compariscono anche come una semplice passività della massa del defunto, (e quindi senza il titolo di priorità), si confondono colle altre passività, che risguardano lui solo, ed in pratica vengono approvate come tali.

# CAPO NONO.

## DEI TESTAMENTI, DEI CODICILLI, E DELLA LIQUIDAZIONE OSSIA GIUSTIFICAZIONE DELL' ESEGUIMENTO DI QUESTI E DI QUELLI.

### §. 1.

Ultima volontà, dichiarazione dell'ultima volontà, si chiama quella disposizione, colla quale un testatore trasferisce in modo revocabile pel caso di morte il suo patrimonio, o parte di esso ad una o più persone (§. 552. Cod. civ.).

Che cosa s' intenda coll' espressione – ultima volontà.

### §. 2.

Una tale dichiarazione dell'ultima volontà, colla quale viene instituito un erede diretto della facoltà del testatore, si chiama un testamento; ma s'ella non contiene che altre disposizioni, p. e. nuovi legati, sostituzioni, rivocazioni dei legati fatti anteriormente, si chiama codicillo. Quindi la nota distintiva che caratterizza il codicillo, si è che esso non può mai contenere l'instituzione dell'erede diretto (§. 553. Cod. civ.).

Che cosa è un testamento; che cosa un codicillo?

### §. 3.

Li testamenti sono di tre specie:

*a* Li giudiciali;

*b* Gli estragiudiziali;

*c* I privilegiati.

Di quante specie di testamenti si diano.

§. 4.

Che cosa sono i testamenti giudiciali, e di quante specie?

Il testamento giudiciale è quello, che il testatore fa in giudicio. In questo caso però esso può testare a voce, e in iscritto (§. 587. Cod. civ.).

§. 5.

Come si proceda, quando si vuole testare giudizialmente in iscritto.

Chi vuol testare giudicialmente in iscritto, dee

*a*. Nei giudicj formati (judiciis formatis) presentare una domanda in iscritto, pregando nella medesima, che il Giudicio voglia accettare, e protocollare il suo testamento in iscritto.

*b*. All'incontro nella campagna, ove l'amministrazione della giustizia è affidata ad una sola persona, il testatore può bensì, come nei giudicj composti (judiciis formatis) presentare una tal domanda in iscritto; ma può altresì presentarsi soltanto personalmente avanti al giudice, e consegnargli il testamento scritto, onde lo riceva a protocollo.

§. 6.

Formolario di una tale domanda.

Una tale domanda potrebbe farsi secondo il seguente modello:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio)

Pietro N. sarte, abitante al N.

Perchè sia accettato, e posto a protocollo il suo testamento in iscritto.

Di dentro:

Inclito Magistrato ( Giudicio ).

Affine di prevenire tutte le differenze, che potessero nascere dopo la mia morte, ed assicurare i diritti de'miei eredi, ho fatto sotto Lett. A il mio testamento in iscritto che ora intendo di depositare in Giudicio. Quindi prego, Che piaccia all'inclito Magistrato ( Giudicio ) di accettarlo, e di porlo a protocollo.

Pietro N.

§. 7.

Come si proceda in vista di tale domanda.

In vista di una tale domanda il giudice dee indirne una sessione, ordinando che il ricorrente debba comparirvi personalmente. In questa sessione, e così pure alla campagna, ove il testatore secondo il §. 5. comparisce personalmente, e consegna il suo testamento in iscritto, il giudice interpellerà il testatore, se abbia sottoscritto di proprio pugno il suo testamento ( tanto se viene presentato aperto, quanto suggellato ). Se il testatore risponde affermativamente, ovvero se forse lo sottoscrive ben anche in presenza del giudice, allora, ed allora soltanto il testamento è da contemplarsi come un testamento giudiciale in iscritto. Quindi si formerà un protocollo sopra questo atto; il testamento verrà ben suggellato col suggello giudiciale; si rimarcherà sopra l'involto il nome e cognome della persona, di cui esso contiene l'ultima volontà; e finalmente se lo riporrà in un luogo sicuro del Giudicio; e si terrà un indice apposito per ritrovarlo più

facilmente. Sopra la domanda anzidetta si decreterà, come appresso:

„ Avendo oggi il ricorrente dichiarato giudicialmente, „ che il qui annesso testamento è sottoscritto di proprio „ pugno, passerà il medesimo agli atti col presente ricor„ so, dandone di ciò atto al testatore ". Questo decreto, e la rispettiva insinuazione serve *nello* stesso tempo di ricevuta intorno alla deposizione giudiciale fatta del testamento. Che se il testatore fosse alla campagna comparso personalmente in giudicio, ed avesse presentato il suo testamento in iscritto senza fare alcun ricorso, il giudice dovrà rilasciare al testatore l'attestato di averlo ricevuto (§. 587. Cod. civ.).

§. 8.

Se si voglia testare a voce giudicialmente.

Chi vuole testare a voce, ma giudicialmente, dovrà:

*a*. Nei judiciis formatis presentare un ricorso in iscritto, domandando, che sia indetta una sessione per ricevere la dichiarazione dell'ultima sua volontà;

*b*. Alla campagna all'incontro, ove l'amministrazione della giustizia è affidata ad una sola persona, esso si presenterà alla medesima, pregando che voglia ricevere la dichiarazione dell'ultima sua volontà.

§. 9.

Formulario della domanda in questo proposito.

Per una tale domanda potrà servire il seguente modello:

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Pietro N. sarte, abitante al N.

Domanda, che sia indetta una sessione per ricevere il suo testamento vocale.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Affine di prevenire qualunque litigio dopo la mia morte, e di assicurare i diritti de' miei eredi, non sapendo io scrivere, ho stabilito di dichiarare in Giudicio l' ultima mia volontà, e quindi prego, che l' inclito Magistrato (Giudicio) voglia ordinare a tale effetto una sessione.

Pietro N.

§. 10.

In vista di questa domanda verrà stabilita una giornata, nella quale sarà assunta in uno speciale protocollo la dichiarazione di ultima volontà del testatore, indi suggellato il medesimo, come si disse prima del testamento in iscritto, se lo terrà in custodia nella cancelleria del giudicio. Sopra la domanda stessa si decreterà come segue: „ Esaurita mediante il testamento vocale, assunto „ oggi a protocollo dal giudicio, protocollo, che fu poi „ depositato nella cancelleria del medesimo." Se in un tal caso il testatore avesse dichiarato vocalmente l'ultima sua volontà avanti di un giudice di campagna, il medesimo dovrà rilasciargli un attestato in iscritto, che fu assunto a protocollo il di lui testamento vocale. Questo attestato, morendo il testatore, servirà di notizia per gli eredi, ch'esso ha testato, e come abbia testato (§. 588. Cod. civ.). Continuazione.

§. 11.

Come debba essere composto il tribunale, che riceve tali testamenti.

Il tribunale, che riceve la dichiarazione scritta o nuncupativa di ultima volontà, dev' essere composto per lo meno di due persone giudiciarie vincolate dal giuramento, una delle quali sia incaricata dell' ufficio di giudice nel luogo in cui viene fatta la dichiarazione. Alla campagna, o nei luoghi, ove non può essere assunta una seconda persona giudiciale, oltre il giudice, può supplirsi anche mediante due altri testimoni, p. e. due giurati (§. 589 Cod. civ.).

§. 12.

Se il testamento giudiciario possa essere ricevuto anche nell' abitazione del testatore.

In caso di necessità le anzidette persone giudiciali potranno a requisizione del testatore trasferirsi alla di lui abitazione per ricevervi la dichiarazione scritta, o nuncupativa dell' ultima sua volontà; e in seguito dell' atto formarne un protocollo speciale, aggiungendovi il giorno, l' anno, ed il luogo; indi deporranno questo protocollo col testamento in iscritto, se il testatore ne ha consegnato uno, nella cancelleria, come si disse di sopra, ed al testatore verrà rilasciato un certificato di avere fatta la dichiarazione dell' ultima sua volontà (§. 590. Cod. civ.).

§. 13.

Che cosa sia il testamento estragiudiziario, e di quante specie esso sia.

Tutti i testamenti, che non furono fatti giudicialmente, sono testamenti estragiudiziali; ed anche questi sono o in iscritto, o a voce (§. 577. Cod. civ.).

§. 14.

Che cosa debba fare chi vuol testare estragiudizialmente in iscritto?

Chi vuol testare estragiudizialmente in iscritto, lo può fare in due modi, cioè con testimoni, o senza testimoni.

*a*. S' egli vuole testare estragiudicialmente in iscritto, e senza testimoni, dee scrivere e sottoscrivere intera-

mente di proprio pugno l'ultima sua volontà. Un tale testamento si chiama un testamento scritto di proprio pugno, ossia olografo. Non è bensì necessario l'aggiungervi il giorno, l'anno, ed il luogo, in cui fu fatto il testamento; sarà però consiglio saggio e prudente l'aggiungervelo per evitare i litigj; acciocchè nel caso che esistesse un altro testamento, dal confronto delle date si possa subito desumere, quale sia il testamento posteriore, e però il vero testamento, giacchè in regola il posteriore annulla il testamento antecedente (§. 713. Cod. civ.). Siccome però il testamento olografo può essere facilmente impugnato, e siccome l'erede ab intestato può proporre contro l'erede testamentario l'eccezione, che il testamento non sia scritto dal testatore.

*b*. Così sarà sempre partito più saggio e più prudente per quelli che vogliono testare estragiudicialmente in iscritto di fare il loro testamento con testimoni. In tal caso egli è cosa indifferente, che la dichiarazione dell' ultima volontà sia scritta dal testatore stesso, o da altri, purchè essa sia sottoscritta di proprio pugno dal testatore, e purchè oltre di ciò essa sia firmata da tre testimoni abili, di cui almeno due deggiono essere simultaneamente presenti. Questi testimoni deggiono sottoscrivere il testamento o internamente, o esternamente; ma la sottoscrizione come testimoni dee sempre essere fatta sul testamento stesso; e non forse soltanto sopra l'involto del medesimo, non essendo però necessario, ch'essi sappiano il contenuto del testamento, ma bastando, che il testatore dica loro, che la carta, ch'essi sottoscrivono ora come testimoni, contiene l'ultima sua volontà (§. 578. e 579. del Cod. civ.).

§. 15.

Che cosa debba farsi, se il testatore non sa scrivere.

Se il testatore non sa scrivere, dee apporre il suo segno di propria mano al suo testamento, scritto da chi si sia, dichiarando, ch'esso contiene l'ultima sua volontà, e ciò in presenza di tre testimoni, i quali si sottoscrivono come testimoni. Affinchè si conosca con una prova facile e permanente, chi sia il testatore, sarà buona cautela, che uno de' testimoni sottoscriva il nome del testatore coll'annotazione di avere ciò fatto in sua vece (§. 580. Cod. civ.).

§. 16.

Che cosa, se il testatore non sà leggere.

Se il testatore non può leggere, egli è necessario che si faccia leggere lo scritto da uno de' testimoni in presenza degli altri due, i quali nè abbiano già veduto, o vedano allora il contenuto, e che confermi a questi tre testimoni essere quello consentaneo alla sua volontà. Lo scritto verrà poscia sottoscritto da lui, e dai tre testimoni (§. 581. Cod. civ.).

§. 17.

Formolario di un testamento in iscritto.

Il formulario di un testamento estragiudiziale in iscritto sarebbe il seguente:

Essendo certa la morte, ed incerta l'ora della medesima, io sottoscritto trovandomi sano di corpo e di mente ho fatto la seguente ultima disposizione per il caso di morte.

1. Voglio essere seppellito senza pompa secondo il costume cristiano cattolico;
2. Saranno celebrate in mio suffragio nella parrocchia in cui muojo, 20. sante Messe.
3. Lascio a mio fratello Giovanni Schuster, argentiere, il mio oriuolo d'oro;

4. Lascio e lego al fondo delle scuole normali fior. 2., ed a quello dei poveri cittadini parimenti fior. 2.
5. Voglio ed ordino, che si adempia colla mia facoltà agli altri legati pii prescritti dalle leggi.
6. Lascio ad Enrico Fritz, giovine di spezieria di qui fiorini 100.; e finalmente
7. Siccome l'instituzione di un erede universale è la base di ogni testamento, così nomino e costituisco mio solo e vero erede universale mia sorella Anna Schütz nata Schuster.

In fede di che segue la mia sottoscrizione, e quella dei tre testimoni pregati.

Vienna li . . . .

(L.S.) Antonio Schuster.

(L.S.) Pietro Mandles, testimonio.

(L.S.) Giovanni Wurz, testimonio.

(L.S.) Francesco Christ, testimonio.

§. 18.

Morto il testatore, l'erede od altri che abbia notizia di questo testamento, o lo trovi dopo la morte del testatore, lo porta in giudicio, quando il commissario della suggellazione non lo abbia preso seco nell' atto di fare il suo rapporto per unirlo al medesimo. In qualunque però di questi casi il testamento presentato in giudicio viene letto per esteso ad alta voce, e pubblicamente a quello che lo presenta, ovvero in presenza di una o più

Decreto dopo la pubblicazione del testamento.

persone giudiciali; cioè esso viene pubblicato; indi il giudicio passa al seguente decreto: „ Attesa la pubblica„ zione del presente testamento fatta li . . . , passi „ esso agli atti, e ne vengano ad istanza rilasciate co„ pie. "

§. 19.

Che cosa ha da fare chi vuol testare estragiudicialmente a voce.

Chi non ha il tempo, o l' opportunità di testare giudicialmente, o estragiudicialmente in iscritto, può testare anche estragiudicialmente a voce, cioè dichiarare alla presenza di tre testimoni abili l'ultima sua volontà. Questi tre testimoni deggiono essere simultaneamente presenti, e capaci di attestare, che nella persona del testatore non incorse errore, o dolo. Non è veramente necessario, ma cauto, che per soccorrere la memoria i testimoni o tutti insieme, o ciascuno da se, mettano eglino stessi in iscritto la dichiarazione del testatore, o la facciano mettere al più presto possibile (§. 585. Cod. civ.).

§. 20.

Formolario di un testamento vocale.

Il formolario di un testamento vocale, che viene esteso nella forma di un certificato, sarebbe per modo di esempio il seguente:

Noi sottoscritti attestiamo col presente, offrendoci in caso di bisogno di confermare col giuramento questa nostra attestazione, che Giovanni Schuster, fabbricatore di sapone di questa città, a noi ben noto, essendo sano di corpo e di mente (ovvero essendo bensì infermo di corpo, ma sano perfettamente di intelletto, e volontà), li 29. Gennajo dell' anno corrente, essendo noi simultaneamente presenti dichiarò l'ultima sua volontà, e dispose quanto segue, cioè: Lasciò a suo fratello Giovanni, speziale in Linz fior. 1000., diciamo fiorini mille a titolo di legato; volle che al fondo dei poveri cittadini siano

pagati fior. 2., diciamo fiorini due, ed altrettanti al fondo scolastico; finalmente ordinò, che unico e vero erede universale del restante della sua facoltà sia sua sorella Anna Warneck, vedova di un ufficiale imp. reg.

In fede di che ci siamo sottoscritti.

Vienna li . . . .

(L.S.) N. N. testimonio vocale pregato.

(L.S.) N. N. testimonio vocale pregato.

(L.S.) N. N. testimonio vocale pregato.

§. 21.

Se uno o l'altro di questi testimoni al testamento vocale non potesse scrivere, basta come d'ordinario in tutti i casi simili, ch'egli vi apponga il suo segno, e che un altro sottoscriva il di lui nome per lui; e ciò tanto più, che l'istanza della ventilazione, trattandosi di questi testamenti vocali, avrà cura non già d'ufficio, ma ad istanza di qualunque interessato, che la disposizione nuncupativa di ultima volontà venga confermata col giuramento dei tre testimoni testamentarj. La detta disposizione nuncupativa sarà valida, e sortirà i suoi effetti legali, quando sarà provata dalla concorde dichiarazione confermata con giuramento dei tre testimoni richiesti, od almeno degli altri due, quando uno di loro non possa presentarsi (Decr. aul. 6. Novembre 1795., e §. 586. Cod. civ.).

I testimoni deggiono prestare il giuramento.

§. 22.

Decreto sopra un tale testamento.

Ogni testamento estragiudiciale a voce presentato in giudicio viene dal medesimo pubblicato, cioè letto per esteso ad alta ed intelligibile voce da una persona giudiciale o nel consiglio riunito, o almeno in presenza di una o più persone giudiciali, ed in caso anche di quello che lo presenta; ed indi viene decretato, come segue: „ Attesa la pubblicazione del presente testamento fatta d' „ ufficio (ovvero alla presenza di N. N.), passi il medesimo agli atti, e se ne rilascino ad istanza delle copie."

§. 23.

Quali cautele si debbano usare all' apertura di un testamento.

Se la disposizione di ultima volontà (nuncupativa, o scritta) venisse presentata in giudicio sotto suggello, la persona giudiciale, che la aprirà, baderà, che quanto è possibile non vengano rotti i suggelli, perchè potrebbe riuscire necessario in avvenire, che, venendo impugnata la verità e genuinità del testamento, li testimoni dovessero verificare le loro sottoscrizioni, e suggelli, e dichiarare, s' esse siano effettivamente le loro sottoscrizioni, ed i loro suggelli.

§. 24.

Chi possa essere testimonio di un testamento.

Qui si presenta la domanda, chi possa validamente essere testimonio ad un testamento? Le leggi dichiarano inabili ad essere testimoni in un testamento le seguenti persone:

*a*. I membri di un Ordine religioso;
*b*. Le donne, ed i giovani, che non hanno compiuto l'età di diciotto anni.
*c*. Le persone prive dell' uso della ragione;
*d*. I ciechi;
*e*. I sordi, o muti;

*f.* Quelli che non intendono la lingua del testatore;

*g.* I condannati per delitto di truffa, o per altro commesso per cupidigia di lucro;

*h.* Quelli che non professano la religione cristiana non possono essere testimoni nella disposizione di ultima volontà di un cristiano;

*i.* L'erede, o il legatario non è testimonio idoneo in riguardo alla cosa ad esso lasciata, come pure nol sono il suo conjuge, i suoi genitori, i figli, i fratelli, o gli affini nel medesimo grado, ed i suoi domestici salariati (§. 591. fino al 596.).

§. 25.

Continuazione.

Se si assumesse per testimonio di un testamento una persona, alla quale nel testamento stesso venisse lasciata l'eredità, od un legato, ovvero la di lui moglie, i di lui genitori, figli, fratelli, o gli affini del medesimo grado, oppure i di lui domestici salariati; un tale testamento non potrebbe essere considerato come valido in ciò che lo riguarda, se non nel caso che la rispettiva disposizione sia scritta di proprio pugno del testatore, ovvero venga confermata da tre testimoni diversi e da lui, e dalle persone or ora nominate. Dicasi lo stesso, se il testatore vuol disporre qualche cosa a favore della persona, da cui fa scrivere l'ultima sua volontà, ovvero a favore del di lui conjuge, dei di lui figli, genitori, fratelli, od affini del medesimo grado. Anche in questi casi la detta disposizione non sarà valida, se non è o scritta di proprio pugno del testatore, o confermata da tre testimoni diversi da quello che scrisse il testamento, e dalle anzidette persone (§. 594. e 595. Cod. civ.).

§. 26.

Quali sono le solennità essenziali di un testamento.

Un testamento per essere valido deve avere le seguenti essenziali solennità.

1. Il testatore dev' essere moralmente capace di disporre per ultima volontà, vale a dire non gli dee ostare a questo riguardo alcun difetto corporale, o di spirito, alcuna legge proibitiva. Egli deve aver dichiarato l'ultima sua volontà in istato di piena mente sana, con riflessione, e serietà, libero da ogni violenza, da dolo, o da errore essenziale. L'erede instituito dee inoltre essere capace di succedere; quindi

*a*. Sono del tutto invalidi i testamenti fatti nello stato di furore, di demenza, d'imbecillità, o di ubbriachezza;

*b*. La persona dichiarata giudicialmente prodiga non può disporre per ultima volontà, che della metà de' suoi beni, e l'altra metà si deferisce sempre ai suoi eredi legittimi;

*c*. Gl'impuberi, cioè quelli che non hanno compiuto l'anno 14. non possono testare in alcun modo;

*d*. I minori i quali non hanno compiuto l'hanno 18. non possono testare che vocalmente in giudicio, il quale dee ben esaminare, se il minore dichiari l'ultima sua volontà liberamente, e con piena riflessione. Se all'opposto il minore (di sesso mascolino, o femminino) ha compiuto l'anno 18, può dichiarare l'ultima sua volontà senza alcuna restrizione egualmente come se fosse maggiore;

*e*. L'errore essenziale nella persona che il testatore voleva instituire, o nella cosa ch'egli voleva legare, rende invalida la di lui disposizione: ma se la persona, a di cui favore fu disposto, o la cosa legata venne soltanto erroneamente denominata, o descritta, ovvero se il

motivo addotto dal testatore è falso (senza che però la di lui volontà sia intieramente ed unicamente appoggiata a questo motivo erroneo), la disposizione rimane valida.

*f.* I membri degli Ordini religiosi non possono testare ad eccezione che

*aa.* l'Ordine religioso abbia ottenuto un privilegio, in forza del quale i suoi membri possano testare;

*bb.* Le persone regolari vengano sciolte dai loro voti;

*cc.* Le medesime per la soppressione del loro ordine, instituto, o monastero abbiano cambiato condizione, ovvero

*dd.* abbiano ottenuto una carica di tal natura, che non debbano più considerarsi, come membri dell'ordine, instituto, o monastero, ma possano acquistare la piena proprietà.

*g.* Il delinquente condannato alla morte dal giorno in cui gli fu intimata la sentenza, e il condannato al carcere duro, o durissimo, per tutto il tempo della durata della pena non può fare una valida disposizione di ultima volontà.

*h.* Un suddito austriaco non può chiamare all'eredità, o ad un legato un suddito della Porta ottomana; e viceversa. Si osserva qui una volta per sempre che la dichiarazione di ultima volontà in origine valida non può diventare posteriormente invalida, e viceversa una dichiarazione in origine invalida, non può in e per se stessa diventare posteriormente valida.

2. Il testatore dee dichiarare l'ultima sua volontà per intero, chiaramente, e compiutamente, e deve avere colla medesima instituito l'erede, e non può commetterne la nomina alla dichiarazione di un terzo.

3. Esso dee lasciare nel testamento la porzione legittima alle persone, cui essa compete.
4. Si dee poter provare appieno la dichiarazione dell'ultima volontà (§. 564. fino al 576. Cod. civ.).

§. 27.

Quali siano i testamenti privilegiati.

Tra i testamenti privilegiati si annoverano nell'Austria:

1. I testamenti militari, cioè quelli fatti da una persona militare in tempo di guerra;
2. Quelle disposizioni di ultima volontà che vennero fatte in viaggj di mare, o in luoghi ove infierisca la peste od altri somiglianti morbi epidemici. Riguardo a questi testamenti privilegiati il testatore è dispensato da tutte le solennità prescritte dalle leggi positive, ed il tutto si riduce alla circostanza, che non si possa mettere in dubbio la volontà del testatore. In conseguenza

*a*. anche i membri di Ordini religiosi, le donne, ed i giovani, che hanno compiuto l'anno 14. possono essere testimoni validi in queste disposizioni;

*b*. Nelle medesime bastano due testimoni, uno dei quali può anche scrivere il testamento, ed in caso di pericolo di contagio non è nemmeno necessario, che ambidue siano simultaneamente presenti; per altro

*c*. Scorsi sei mesi dopo terminato il viaggio di mare, o cessata l'epidemia, o pubblicata la pace, le disposizioni privilegiate di ultima volontà cessano di essere valide (§. 597. fino al 600. Cod. civ.).

§. 28.

Che cosa sia un codicillo.

Abbiamo già detto di sopra (§. 2. del capo presente), che cosa sia un codicillo. Per ispargere maggior lume sopra la detta definizione, noi daremo qui un esempio di un codicillo. Eccolo:

Io sottoscritto ho divisato di cambiare, e rispettivamente di estendere il mio testamento dei . . . . come segue:

1. In vece dell' oriuolo d'oro legato nel §. 3. del mio testamento a mio fratello Giovanni Schuster, gli lascio F. 500. in una obbligazione di banco fruttante l' interesse del due per cento.
2. Lascio e lego il detto mio oriuolo d' oro a Francesco Schuster, figlio più vecchio del defunto mio fratello, Carlo Schuster.
3. Lascio alla mia donna di servizio Maddalena Scheller fiorini cento in contanti.

Nel restante confermo l' anzidetto mio testamento dei . . . . . in tutto, e dappertutto. In conferma di ciò segue la mia sottoscrizione, e quella dei testimoni pregati.

Vienna li . . . . .

(L. S.) Antonio Schuster.

(L. S.) N.N. Testimonio pregato.

(L. S.) N.N. Testimonio pregato.

(L. S.) N.N. Testimonio pregato.

§. 29.

*Che cosa debba farsi, se in una disposizione di ultima volontà vengono fatti legati pii.*

Se in una disposizione di ultima volontà (sia essa poi un testamento, ovvero un codicillo) viene instituito erede o chiamato ad un legato considerevole un fondo pio, tostochè una tale disposizione di ultima volontà viene presentata in Giudicio, ne dovrà essere data parte al governo; e quindi in vista della medesima il Giudicio de-

creterà: ,, Attesa la pubblicazione del presente atto di ,, ultima volontà fatta d'uffizio (ossia in presenza di NN.), ,, passi il medesimo agli atti, ne siano rilasciate copie, e ,, riguardo al legato pio, contenuto nel medesimo, se ne ,, dia parte all'imp.reg. Governo". Se il fondo pio è stato instituito erede, alla relazione che il Giudicio dovrà dare al Governo, verrà unita una copia del testamento; ma se al medesimo non fu lasciato che un legato, basterà unirvi per estratto la copia del relativo paragrafo. (Decr. aul. 24 Settembre 1784, 3 Giugno 1785, 23 Genn. 1786, e 28 Ottobre 1790).

§. 30.

Continuazione.

Il formolario di un tale rapporto sarebbe p. e. il seguente:

Di fuori:

Eccelso Governo

Relazione del Giudicio (Signoria) NN.

Intorno al legato lasciato da Giovanni Schwarz nel suo testamento per il fondo degli studj.

Di dentro:

Eccelso Imp. Reg. Governo di . . . . .

Giovanni Schwart, oste di qui, morto li . . . . . lasciò al §.5. del suo testamento qui unito in copia sotto Lett. A un legato di F. 500. al fondo degli studj; per il che que-

sto Giudicio si fa un dovere di abbassarne all' Eccelso Governo il doveroso rapporto.

§. 31.

Se in una disposizione di ultima volontà viene nominato un curatore della massa ereditaria, un tutore, ovvero un esecutore testamentario, subito dopo la pubblicazione del testamento verrà rilasciato il relativo decreto, acciocchè la persona nominata ne abbia tosto notizia, e possa assumere senza dilazione il rispettivo incarico. In conseguenza il decreto sopra una tale disposizione dirà: „ Attesa la pubblicazione fattane di ufficio, passi agli „ atti; ne vengano rilasciate copie, e sia spedito dalla „ Cancelleria l' opportuno decreto all' esecutore testa- „ mentario (curatore, o tutore) NN. nel medesimo no- „ minato ". Il decreto stesso sarà concepito presso a poco come segue:

Che cosa si debba fare, se in una disposizione di ultima volontà viene nominato un curatore, o un' esecutore testamentario.

A N.N.

„ Nel testamento pubblicato in questo Giudicio li 15. „ corrente di NN., esso NN. fu nominato esecutore te- „ stamentario (curatore, tutore). Nell'atto che se gli „ notifica questa disposizione, gli s' ingiunge di dover „ tosto assumere l'incarico di esecutore testamentario „ (curatore, tutore) e di adempiere le incumbenze del „ medesimo a senso delle leggi vigenti ".

§. 32.

Durante la ventilazione degli atti ereditarj, l'erede è tenuto di presentare la giustificazione testamentaria, o codicillare, cioè di provare, producendo i necessarj allegati, che ha adempiuto punto per punto il testamento, o codicillo, ovvero di addurre la ragione, per la quale egli tralasciò di eseguire l' uno o l' altro punto.

In che consista la giustificazione testamentaria o codicillare.

§. 33.

Formulario di una tale giustificazione.

Il formolario di una tale giustificazione sarebbe p. e. riguardo al testamento addotto di sopra §. 17. di Antonio Schuster, il seguente:

Di fuori:
Giustificazione dell' esecuzione del testamento.

Di dentro:
Esecuzione giustificata del testamento di Antonio Schuster d°. . . . . et pubbl. . . . .

Col testamento qui annesso sotto il N. 1. viene ordinato dal testatore:

§. 1. Che il suo cadavere sia seppellito senza fasto. Questa disposizione fu eseguita dietro il certificato dei funerali N. 1. pella liquidazione dell' eredità.

§. 2. Che vengano celebrate nella parrocchia del testatore N. 20. messe. L'esecuzione n' è comprovata dalla Quitanza N. 2.

§. 3. Il testatore lasciò in legato a suo fratello Giovanni il suo oriuolo d'oro da saccoccia. Questo legato fu cambiato nel codicillo, e sarà ivi giustificato.

§. 4. Il testamento contiene il legato di F. 2. al fondo scolastico, e quello di altri F. 2. al fondo dei poveri cittadini. Le quitanze N. 3. e 4. giustificano l' adempimento di questi legati.

§. 5. Ordina esso inoltre che siano pagati i legati pii prescritti dalle leggi. La giustificazione dell' adempimento di questi legati risulta dalla liquidazione dell' eredità; e le quitanze N. 5. e 6. ne provano l' adempimento.

§. 6. Furono legati F. 100. ad Enrico Fritz. Siccome però il medesimo, come dal certificato di morte N. 7., cessò di vivere li ed in conseguenza avanti del testatore, così non si può adempiere quanto viene ordinato nel presente paragrafo.

§. 7. Col detto testamento la sottoscritta viene instituita erede universale; ed essa accettò l'eredità col beneficio dell'inventario, come da N. 8.

Vienna li

(L. S.) Anna Schutz.

§. 34.

Per giustificare che fu eseguito quanto venne ordinato con un codicillo, si potrà seguire il seguente formolario; presupponendo il codicillo di Antonio Schuster, da noi riferito al §. 28. di questo capo.

Formulario della giustificazione dell' adempimento di un codicillo.

Di fuori:

Giustificazione dell'adempimento del codicillo.

Di dentro:

Esecuzione giustificata del codicillo di Antonio Schuster d°. et pubbl.

§. 1. Col codicillo N. 1. fu disposto, che a Giovanni, fratello del testatore, in vece dell'oriuolo d'oro da saccoccia legatogli al §. 3. del testamento, gli sia data una obbligazione di banco di F. 500., fruttante l'in-

teresse del 2. per 100. Questo §. fu eseguito come da quitanza N. 2.

§. 2. Il detto oriuolo d'oro fu in vece lasciato in legato a Francesco Schuster, figlio del defunto Carlo Schuster. Siccome questo legatario è ancora costituito in età minore, così l'oriuolo fu depositato in Giudicio, come dal N. 3.

§. 3. Il legato di F. 100. fatto a Maddalena Scheller è stato pagato, come dal N. 4.

In conseguenza tutte le disposizioni testamentarie, e codicillari del defunto furono adempiute.

Vienna li

(L. S.) Anna Schutz,

§. 35.

Finalmente si deve rimarcare, che lo stesso scritto contenente la dichiarazione dell'ultima volontà (sia esso poi un testamento, ovvero un codicillo) non vale, se non per un solo testatore. Una eccezione a questa regola sono i così detti testamenti reciproci (testamenta reciproca) dei conjugi. Perchè la legge permette ai medesimi d'instituire nello stesso testamento eredi reciprocamente se stessi, o anche altre persone. Anche un tale testamento però può essere rivocato come gli altri; ma dalla rivocazione di una delle parti non può dedursi anche quella dell'altra (§. 583. e 1248. Cod. civ.).

# CAPO DECIMO.

## DEI PATTI SUCCESSORJ, E DELLE DONAZIONI PER CAUSA DI MORTE.

§. 1.

I patti successorj, vale a dire quei contratti, coi quali due persone promettono vicendevolmente, che premorendo l'una all'altra, quella sopravvivente succederà all'altra in tutta l'eredità, o in una parte di essa determinata in relazione al tutto, non vagliono più di regola in questi nostri stati (§. 602. Cod. civ.). Se siano validi nei nostri Stati li patti successorj.

§. 2.

Una eccezione di questa regola sono i patti successorj tra conjugi, i quali sono ancora validi, quando però Eccezione.

*a.* Siano stati conchiusi regolarmente, e quindi sia stata fatta ed accettata la promessa; e

*b.* Quando siano stati fatti in iscritto con tutte le formalità del testamento in iscritto; per altro

*c.* Il patto successorio non può comprendere, che tre quarte parti della facoltà; e quindi dee sempre restare riservata a libera disposizione di ultima volontà del testatore la quarta parte netta (e però non aggravata nè dalla legittima, nè da altri debiti) de' suoi beni di modo che se il testatore non avesse disposto per ultima volontà di questa quarta parte, essa si devolvereb-

be all'erede legittimo, e non a quello convenzionale (§. 1249. 1253. Cod. civ.).

§. 3.

Continuazione.

Un tale patto, quantunque inscritto nei pubblici libri, non toglie all'uno o all'altro dei due conjugi la facoltà di disporre ad arbitrio, finchè vive de' proprj beni; ma esso non può essere rivocato in pregiudicio dell'altro conjuge, col quale fu contratto (§. 1252. 1254. Cod. civ.).

§. 4.

Quando cominci ad avere effetto.

Sebbene il patto successorio sia stato fatto in iscritto, e sebbene sia stata fatta ed accettata la promessa, nullostante esso non comincia ad avere effetto, che dopo la morte dell'uno o dell'altro dei due conjugi. La parte superstite dovrà quindi farlo pubblicare in vim testamenti, e procedere a senso del medesimo alla ventilazione dell'eredità. Per altro il Giudicio decreterà in vista del patto successorio, come in vista del testamento, come appresso:

,, Attesa la pubblicazione del presente patto successo-
,, rio fatta d'ufficio (ossia alla presenza di N.), passi agli
,, atti, e ne vengano ad istanza rilasciate copie" (§. 1252. Cod. civ.).

§. 5.

Che cosa siano le donazioni per causa di morte.

Le donazioni per causa di morte (donationes mortis causa), le quali non vengono adempiute ed effettuate se non dopo la morte del testatore, non sono altro in sostanza, che disposizioni di ultima volontà, e sono valide come tali, quando siano state osservate a loro riguardo le formalità prescritte per le disposizioni di ultima volontà. L'istrumento di donazione, sopra il quale è fondato il diritto di eredità del donatario, viene da quest'ultimo presentato in giudicio dopo la morte del donante, ed il giudicio decreterà, come segue: ,, Attesa la pubblicazione

„dell'atto di donazione, fatta d' ufficio ( ovvero in pre-
„senza di N. N. ) passi esso agli atti, e ad istanza ne sia-
„no rilasciate copie."

§. 6.

Chi diventa erede in forza di un patto successorio, o di una donazione per causa di morte, è considerato come ogni altro erede, e dee però pagare la tassa mortuaria, la steura ereditaria, e tutte le altre competenze della ventilazione dell'eredità; perchè dai detti pesi non sono eccettuate che le donazioni tra vivi ( donationes inter vivos ), colle quali la cosa donata viene consegnata al donatario mentre è ancora in vita il donante, e quindi si verificano nel senso il più stretto il titulus, et modus acquisitionis (§. 603., e 956. Cod. civ., e §§.8. 17. e 18. della Patente della steura ereditaria dei 15. Ottobre 1810. ).

Se si faccia luogo anche in questo caso alla tassa mortuaria, ed alla steura ereditaria.

# CAPO UNDECIMO

## DEI LEGATI IN GENERE.



§. 1.

Che cosa sia un legato.

Se il testatore lasciò ad alcuno una cosa singolare; una o più cose di certo genere, una quantità, o un diritto, il lascito, benchè il suo valore costituisca la maggior parte dell'eredità, si chiama legato (legatum), e quegli a di cui favore fu ordinato legatario (§. 585. Cod. civ.).

§. 2.

Che cosa si possa legare.

Si può legare tutto ciò ch'è in commercio, cose, diritti, opere, ed altre azioni, che hanno valore. S' intende peraltro da se, richiedersi per la validità di un legato:

*a.* Ch'esso sia ordinato da un testatore capace di testare;

*b.* che sia lasciato a persona capace di succedere;

*c.* con valida dichiarazione di ultima volontà (§. 647., e 653. Cod. civ.).

§. 3.

Quando si deferisca il legato.

Di regola il legatario acquista il diritto al legato il giorno della morte del testatore. Il detto giorno è dunque quello, in cui si deferisce il legato al legatario, e dal detto giorno egli lo può trasferire ai suoi eredi, e successori. Sono però eccettuati da questa regola i legati condizionati, nei quali per volontà del testatore il giorno, in

cui si deferisce il legato è limitato ad un certo tempo, ovvero ad una certa condizione possibile e lecita. In questi casi il giorno in cui si deferisce il legato, è quello nel quale si verifica la condizione. Il legatario non acquista, se non nel detto giorno un diritto al legato, e solamente da questo giorno in poi lo può trasferire ai suoi eredi e successori (§. 684. e 699. Cod. civ.).

§. 4.

Quando si possa esigere il legato.

Di regola i legati si deggiono pagare spirato un anno dopo la morte del testatore; quindi il legatario non li può esigere, che spirato il detto anno. Se allora non gli vengono pagati, li può ripetere nella via di giustizia. A questa regola fanno eccezione

*a.* I legati di cose speciali dell'eredità, e dei diritti, che alle medesime si riferiscono;

*b.* Le piccole rimunerazioni alle persone di servizio;

*c.* I legati pii; potendosi esigere tutti questi legati subito dopo la morte del testatore (§. 685. Cod. civ.).

§. 5.

Se si possa domandare cauzione per i legati.

Quantunque i legatarj (ad eccezione di quelli indicati nel paragrafo antecedente, che sono a questo riguardo privilegiati) non possano esigere il loro legato durante l'anno legittimo che comincia col giorno della morte del testatore, possono però domandare la cauzione per il loro legato, qualora siano in istato di provare, che il medesimo è esposto a qualche pericolo restando nelle mani dell'erede. Il giudice in vista della domanda per la cauzione dovrà stabilire una sessione, e se non può comporre le parti all'amichevole, pronunzierà sopra quanto fu dedotto doversi prestare per la cauzione, quando venga provato l'asserto pericolo (§. 688. Cod. civ.).

§. 6.

Come si debbano pagare i legati.

I legati si deggiono sempre pagare in contanti, quand' anche nell'asse ereditario non esistessero denari contanti, ma soltanto obbligazioni. I legati non potranno pagarsi in obbligazioni, se non nel caso che il legatario acconsenta ad un tale pagamento, ovvero che il testatore abbia ordinato, che il legato abbia ad essere pagato in obbligazioni. Peraltro i legati senza alcuna differenza, se il testatore sia morto avanti, o dopo i 15. Marzo 1811., sono da computarsi riguardo al loro importo secondo l'epoca della disposizione dell'ultima volontà, e se questa non può rilevarsi, secondo il giorno della morte del testatore a misura della scala. L'erede ha però diritto di detrarre al legatario nell'atto, che gli paga il legato, la tassa mortuaria per lui pagata, la steura ereditaria, ed in caso anche la tassa di esportazione, qualora il testatore non avesse vietato di fare queste detrazioni, ed ordinato, che il legato si dovesse pagare per intiero, e senza detrazione (Decr. aul. 13. Novembre 1811.).

§. 7.

Come, ed ove giustifica l'erede di avere pagato i legati.

L'erede dee giustificare di aver pagato i legati, ovvero addurre motivi, pei quali non possono pagarsi nell'atto che giustifica di avere adempiuto quanto è prescritto nel testamento, oppure nel codicillo producendo i necessarj amminicoli. In conseguenza

1. Se il legatario è di età maggiore, se abita nel luogo del giudicio, e s'è capace di amministrare da se i proprj beni, l'erede dovrà produrre la quitanza del seguito pagamento, ovvero un atto con cui il legatario dichiara, che riguardo al pagamento del suo legato egli è già inteso coll'erede, e quindi non intende punto di opporsi, che l'eredità venga rilasciata all'erede. Per la

validità di questa quitanza, o di questa dichiarazione altro non richiedesi che la sottoscrizione del legatario.

*b*. Se il legatario fosse bensì di età maggiore, ed anche capace di amministrare da se i proprj beni, ma non abitasse nel distretto sottoposto alla giurisdizione dell'instanza della ventilazione dell'eredità, la quitanza, o la dichiarazione, di cui abbiamo parlato di sopra, dovrebbe inoltre essere legalizzata dalla di lui superiorità locale, cioè la detta superiorità dovrebbe certificare che la quitanza, o la dichiarazione è effettivamente del legatario, e conforme alla di lui volontà.

*c*. Se non si sapesse ove abiti il legatario, si dovrebbe depositare il legato, ed in prova di ciò produrre nell'atto di giustificazione dell' adempimento delle disposizioni testamentarie o codicillari il certificato originale dell' ufficio dei depositi;

*d*. Se il legatario fosse un minore, ovvero una di quelle persone, le quali dalla legge sono assomigliate ai minori, p. e. un mentecatto, un interdetto per prodigalità, non si dovrà mai pagare il legato a lui medesimo, ma bensì farne il deposito o presso all'istanza della ventilazione, o presso a quella personale del legatario, e produrre il certificato del rispettivo ufficio dei depositi. Si potrà anche pagare il legato al tutore, o curatore del legatario, ma in questo ultimo caso oltre alla quitanza del tutore o curatore si dovrà produrre anche il decreto, mediante il quale il tutore o curatore è stato autorizzato di levare questo legato, perchè senza di questa legittimazione non si può fare validamente alcun pagamento al tutore, o al curatore per i loro pupilli.

*e*. Qualora il legatario assente avesse costituito nel luogo del giudicio un suo procuratore per levare il legato,

nella giustificazione dell'adempimento delle disposizioni testamentarie oltre alla quitanza del detto mandatario di aver esso incassato il legato dovrà prodursi anche il mandato, di cui esso è munito per levare il legato; mandato il quale secondo le circostanze dovrà essere debitamente legalizzato.

*f*. Essendo morto il legatario prima del testatore, ovvero in un tempo, in cui non gli si era ancora devoluto il legato, e quindi essendo il medesimo ricadato all'erede, si dovrà produrre il certificato di morte del legatario.

*g*. Se il legatario sarà morto dopo del testatore, e ad un tempo, in cui gli sarà già devoluto il legato, e quindi ad un tempo in cui ha il diritto di trasmetterlo ai suoi eredi, si dovrà produrre il certificato di morte del legatario, la relazione dell'immissione degli eredi nella di lui eredità, e finalmente la quitanza, o la dichiarazione degli eredi menzionata di sopra, e relativa al legato.

§. 8.

Continuazione.

Quantunque nella giustificazione del seguito adempimento delle disposizioni testamentarie, o codicillari si debba provare coi relativi amminicoli, che i legati furono pagati, o addursi le ragioni, per le quali non poterono essere adempiuti, ciò nondimeno la mancanza dei detti amminicoli non dovrà sospendere o ritardate il corso della ventilazione degli atti ereditarj; avendo anzi in tal caso l'erede due mezzi di procedere nella medesima, cioè:

*a*. Egli può depositare giudicialmente quei legati, relativamente ai quali gli mancano gli amminicoli necessarj per farne il pagamento, e quindi provare in tal guisa di avere adempiuto il legato, ovvero

*b.* Egli può esibirsi di provare nella domanda per l' immissione nell'eredità di aver pagato tutti i legati, ovvero quelli, cui non potè peranco soddisfare; ed in questo caso nel decreto sopra la ventilazione si dovrà ingiungergli di eseguire questa sua esibizione.

§. 9.

Se abbia ancora luogo la quarta Falcidia.

Il nuovo Codice civile ha del tutto abolito la quarta falcidia, ed ordinato in vece, che se i legati fatti dal testatore esaurissero del tutto l'eredità, od eccedessero l' importo della medesima, l' erede, che non volesse più immischiarsi nella massa, abbia il diritto di domandare, che sia costituito un curatore della medesima, il quale debba amministrarla, prendere e proporre all' istanza della ventilazione le misure opportune per la divisione della medesima, in guisa che

*a.* L'erede venga a conseguire di preferenza ad ogni altro il pagamento delle spese fatte per il bene della massa, ed una rimunerazione corrispondente alle fatiche per la medesima sostenute;

*b.* Ed il restante venga diviso tra i legatarj (il legato degli alimenti computato dal giorno della morte del testatore è preferito a tutti gli altri) in proporzione dell' importo dei rispettivi legati. Se in un tal caso il legatario avesse già ricevuto prima il suo legato dalle mani del testatore, ciò non cambierebbe punto la cosa, ma la detrazione di questo legato viene determinata, non altrimenti che se il legato fosse ancora nella massa, secondo il valore, che il medesimo aveva al tempo in cui fu consegnato, e secondo gli utili indi percepiti. Se il legatario vuole liberarsi dal dovere di risarcire quel tanto, che gli toccherebbe, dee restituire alla massa in natura il legato, ed i frutti percepiti, e ri-

guardo ai miglioramenti, o deterioramenti del legato esso viene trattato come un possessore di buona fede, e quindi si fa il computo di quel tanto, che di questo legato perviene e compete al legatario (§. 690. fino al 693. Cod. civ.).

# CAPO DUODECIMO

## DEI LEGATI PII.



§. 1.

Ogni legato destinato dal testatore ad un fine qualunque di pietà è un legato pio ( legatum pium ). Che cosa sia un legato pio.

§. 2.

Quantunque di regola sia in arbitrio di qualunque testatore, se ed in caso quali legati pii egli voglia instituire, nullostante se ne danno di quelli che deggionsi instituire dal testatore, e pagare dall'erede, quantunque il testatore non gli avesse espressamente instituiti. Questi legati chiamansi legittimi, e sono i seguenti: Quali sono i legittimi legati pii.

1. Il legato per il fondo delle scuole normali. Nelle città e nei borghi imp. reg. questo legato dev' essere pagato da qualunque massa ereditaria, e negli altri luoghi allora soltanto, quando lo stato depurato della medesima sorpassa l'importo di fior. 300. Li prelati, e l' alta nobiltà pagano a titolo di questo legato fiorini quattro; i cavalieri, i negozianti, e le altre persone più distinte due fiorini; li professionisti, i borghesi, ed i contadini un fiorino. L'importo del legato può essere applicato alla scuola del luogo, ov' è morto il te-

statore, e però basterà, che si presentino alle istanze della ventilazione le quitanze delle dette scuole ( Decreti aulici 17. Marzo 1785., 4. Luglio 1786., 1. Dicembre 1788., 16. Marzo 1789., e 13. Dicembre 1790.).

2. Il legato al fondo dei cittadini poveri. Questo non risguarda, che la sola città di Vienna, ove per ogni caso di morte di un cittadino di Vienna, ovvero di una ventilazione di una eredità spettante ad un cittadino, o al figlio di un cittadino di Vienna, si paga senza differenza alcuna un fiorino al detto fondo, qualora l' importo netto dell'eredità giunga ai fior. 50. ( Decr. aulico 7. Agosto 1795.).

3. Il legato all'Ospitale pubblico di Vienna. Anche questo legato non risguarda, che la città di Vienna; e rapporto al medesimo si distingueranno due epoche, cioè:

*a*. Quella dai 14. Maggio 1803. fino ai 29. Settembre 1811. Se in questa epoca è morto qualcuno in Vienna, il quale abbia lasciato una facoltà, il di cui importo depurato sorpassi i fior. 1000., si paga per ogni migliajo di fiorini fino ed inclusivamente fior. 10000. un fiorino; dai 10000. fino ai 25000. fior. 1:30; dai 25000. fino ai 50000. fior. 2.; dai 50000. fino ai 75000. fiorini 2:30; dai 75000. fino ai 100000. fior. 3. per ogni migliajo; e se la massa depurata eccede i fior. 100000. si pagano fior. 400. in genere, e mai di più ( Decreto aulico dei 14. Marzo 1803.).

*b*. Quella dai 29. Settembre 1811. Se da questa epoca in poi alla morte di qualcuno la di lui massa depurata è al di là di fior. 500. valuta di Vienna, e non arriva ai fior. 1000. della detta valuta, si paga un fiorino valuta di Vienna; dai fior. 1000. fino ai 5000. fior. 2. per ogni

migliajo ; dai 5000. fino ai 10000. fior. 2:30 per mille ; dai 10000. fino ai 25000. fior. 3. per mille ; dai 25000. fino ai 50000. fior. 3:30 per mille ; dai 50000. fino ai 75000. fior. 4. per mille ; e dai 75000. in avanti fiorini 4:30 per mille ( Decr. aul. 21. Settembre, e Circolare dei 29. Settembre 1811. ).

4. Il legato al fondo di beneficenza. Anche questo legato risguarda soltanto la città di Vienna, e le eredità ventilate nei distretti, ai quali si estende l' instituto dei poveri. Riguardo a queste dal primo Novembre 1806., sorpassando la massa delle medesime la somma di fiorini 100., si paga al fondo di beneficenza il mezzo per cento, detratto però quel tanto, che venne legato nel testamento all'instituto dei poveri, p. e. se la facoltà depurata importasse fior. 800., il mezzo per cento da pagarsi all'instituto di beneficenza sarebbe di fior. 4. Ma se il testatore avesse già legato all'instituto dei poveri due fiorini, i medesimi potrebbero detrarsi dai fior. 4. detti di sopra, e non si pagherebbero che fiorini 2. al fondo di beneficenza ( Decr. aul. 10. Agosto, e Circolare 6. Settembre 1806. ).

5. Il legato per il fondo del seminario. Al pagamento di questo legato non sono soggette che l' eredità lasciate dagli ecclesiastici, e ciò dal primo Novembre 1808. Da questo tempo in poi sono obbligati di lasciare in legato nel loro testamento al fondo del seminario della loro diocesi un beneficiato semplice un fiorino; un cappellano locale fior. 1:30; un parroco fior. 3.; un canonico di una cattedrale fior. 6., ed un vicario generale fior. 12. ( Decr. aul. 18. Agosto 1808. ).

§. 3.

L' omissione di questi legati pii non rende nullo il testamento.

Quand'anche però gli anzidetti legati pii prescritti dalla legge non fossero stati ordinati nel testamento, il medesimo non sarebbe però nullo per questo motivo; ma siccome tali legati sono da considerarsi in sostanza come imposizioni dello stato, così tanto in questi casi, quanto trattandosi di una successione ab intestato, l'istanza della ventilazione dovrà supplire alla volontà del testatore, calcolare l' importo di quelli che sono prescritti dalla legge, ed ordinare nel decreto sopra la ventilazione, che debbano essere pagati, qualora l' erede non gli avesse soddisfatti volontariamente, e non producesse la rispettiva quitanza (§. 694. Cod. civ., e Decr. aul. 18. Agosto 1808.).

§. 4.

I legati pii vanno esenti dalle competenze della ventilazione.

Tutti i legati pii, come altresì l' instituto dei poveri, ed il fondo degl'invalidi, conseguiscano questi poi un legato, ovvero una eredità, sono esenti dalla tassa mortuaria, dalla steura ereditaria, e dalle altre competenze della ventilazione. Si eccettuino però i casi seguenti:

*a* Se l'instituto dei poveri diventa erede di una persona militare, esso dee pagare al fondo degl' invalidi la tassa ordinaria di esportazione,

*b* Se l'instituto dei poveri fu bensì instituito erede universale, ma coll'obbligo ingiuntogli dal testatore di pagare subito i legati senza detrazione, esso dee pagare le competenze legittime di questi legati (Decr. aul. 26. Novembre 1784., 23. Febbrajo 1792., 12. Maggio 1792., e 15. Gennajo 1801.).

§. 5.

Se in un testamento vecchio furono lasciati dei legati a confraternite religiose, non esistendo più queste confraternite, ed essendo i loro beni stati assegnati al fondo di religione, tali legati verranno pagati alla cassa delle fondazioni pie ( Decr. aul. 20. Febbrajo 1784. ).

Che cosa dee farsi se avvi un legato a favore di Confraternite.

§. 6.

Se il testatore lasciò un legato ai poveri in genere, la metà del medesimo verrà pagata al fondo dei poveri, e l'altra metà a quello degli invalidi ( Decr. aul. 22. Dicembre 1788. ).

Se il legato fu lasciato ai poveri in genere.

§. 7.

Nascendo la quistione chi debba fare la divisione dei legati ai poveri, si dovrà distinguere:

A chi spetta di distribuire i legati ai poveri.

a Se il testatore abbia commesso ad alcuno la divisione del legato da lui lasciato ai poveri, senza però essere tenuto di giustificare verso chi si sia il modo della fatta divisione, chi è incaricato della medesima, la potrà fare a suo arbitrio, e basterà, che poscia presenti alla Direzione in capo delle fondazioni pie la nota dei poveri da lui compresi nella divisione.

Se poi il testatore commise bensì ad alcuno la divisione del legato lasciato ai poveri, senza però aggiungervi la clausula, che non sarà tenuto di produrre alcuna giustificazione del suo operato, chi è incaricato della medesima può farla bensì a suo arbitrio, ma solo a quei poveri, i quali furono prima regolarmente esaminati dai rispettivi loro padri dei poveri, e quindi nella nota da presentarsi al Governo esprimerà e i poveri da lui compresi nella divisione, e la somma loro assegnata, ed aggiungervi il numero, secondo il quale furono i medesimi esaminati.

*c* Se il testatore non nominò alcuno per la divisione del legato lasciato ai poveri, sarà incombenza della Direzione in capo delle fondazioni di dividere a di lei parere il legato, che dovrà quindi essere pagato alla medesima (Decr. aul. 16. Febbrajo 1786., Circolare 14. Novembre 1801., e 26. Giugno 1806.).

§. 8.

Come si conseguisca il controllo dei legati pii.

Affinchè si abbia un controllo intorno ai legati pii, le istanze della ventilazione sono incaricate di presentare al Governo del paese o, come abbiamo detto, ogni volta, o almeno ogni mezzo anno alla fine del mese di Aprile e di Ottobre le note specifiche dei legati lasciati in quell'intervallo di tempo insieme all' estratto del testamento, in cui ciascuno dei detti legati fu ordinato (Decr. aul. 28. Ottobre 1790.).

§. 9.

In qual valuta si debbano pagare i legati pii.

Se il testatore determinò nel suo testamento, in quale valuta debbano essere pagati i legati, i medesimi deggionsi pagare nella valuta da lui determinata; se poi non l'ha determinata, si calcoleranno, e pagheranno senza differenza alcuna, s'esso sia morto avanti o dopo il giorno 15. Marzo 1811., in biglietti d' amortizzazione in modo che

*a* Quando fu lasciata in legato una determinata somma numerica senza riguardo alla massa, la medesima dovrà essere pagata in biglietti di amortizzazione secondo la scala dal giorno, in cui fu fatto il testamento, e se questo giorno non può essere rilevato, secondo la scala di quello della sua morte;

*b* Se all'incontro il legato pio dovesse venire pagato in un determinato interesse ossia procento della massa ereditaria, p. e. il mezzo per cento al fondo di benefi-

cenza, in tal caso si ridurrà l'asse ereditario depurato in valuta di Vienna, si determinerà secondo questa riduzione l'importo del legato pio, e si pagherà questo importo in valuta di Vienna (Decreto aul. 31. Agosto 1811., e Circolare 14. Novembre 1811.).

§. 10.

Se fu ordinata una fondazione pia.

Avendo il testatore instituita nel suo testamento una fondazione pia, l'istanza della ventilazione per adempiere esattamente la di lui volontà, si darà tutta la premura, acciocchè venga eretto il formale instrumento di fondazione coll'approvazione nei casi, in cui è prescritta, dell'Ordinariato, e del Sovrano, e che una copia di questo instrumento venga presentata agli atti della ventilazione dell'eredità, presso ai quali dovrà restare. Questo instrumento viene ordinariamente formato in triplo, e dei due altri esemplari ne viene consegnato uno alla persona chiamata alla fondazione, e l'altro al Governo della provincia (Decr. aul. 23. Aprile 1807.).

# CAPO DECIMOTERZO

## DELLE SOSTITUZIONI.

§. 1.

Le sostituzioni deggiono esattamente eseguirsi.

Se nella disposizione per ultima volontà fu sostituito alcuno all'erede, o al legatario, l'instanza della ventilazione avrà cura, che questa sostituzione venga eseguita.

§. 2.

Di quante specie siano le sostituzioni.

Le sostituzioni sono di quattro specie, cioè.

*a* La sostituzione volgare, colla quale vengono chiamati (sostituiti) uno o più eredi, sostituiti all' erede instituito, pel caso che quest' ultimo non possa, o non voglia conseguire l'eredità.

*b* La sostituzione pupillare, in cui viene chiamato un erede in sostituzione pel caso che l' erede principale del testatore sia un pupillo, e muoja nell' età pupillare e quindi senza testamento.

*c* La quasi pupillare, nella quale il testatore nomina un erede sostituito pel caso, che il di lui figlio, e rispettivamente erede universale muoja nello stato d' imbecillità, e senza testamento legalmente valido.

*d* La sostituzione fedecommessaria, in cui

*aa* L'erede instituito non ha, che l'usufrutto dell' eredi-

tà, e dopo la sua morte, ovvero in altri casi determinati dee trasmetterla al suo successore, p. e. dopo tre anni a Pietro, s'è medico; ovvero

*bb* in cui il testatore ha vietato all' erede di disporre per testamento dell'eredità lasciatagli, ed in conseguenza dee questa passare agli eredi legittimi dell'erede fedecommessario. La prima di queste due ultime sostituzioni chiamasi la sostituzione fedecommessaria espressa, e la seconda la tacita (§. 604. 608. 609. 610. Codice civ.).

§. 3.

Riguardo alle sostituzioni si dovranno seguire i seguenti principj: Quali principj si seguano riguardo alle sostituzioni.

1. Gli eredi sostituiti succedono nell' ordine determinato dal testatore, e riguardo agli eredi fedecommissarj

*a* La serie degli eredi chiamati successivamente nella sostituzione fedecommessaria non è punto limitata, allorchè tutti siano contemporanei al testatore, vale a dire, allorchè al tempo, in cui fù ordinata la sostituzione fedecommessaria, erano già tutti nati, quindi in questo caso la sostituzione può estendersi al terzo, al quarto, ed anche più oltre.

*b* Se non sono contemporanei del testatore, cioè se al tempo, in cui viene ordinata la sostituzione fedecommessaria, essi non sono ancora nati,

*aa* A riguardo del denaro, e delle altre cose mobili, la sostituzione fedecommessaria non può estendersi, che sino al secondo grado, cioè io posso sostituire Giovanni a Pietro, e Paolo a Giovanni, ma non più oltre;

*bb* A riguardo poi delle cose immobili, la sostituzione fedecommessaria non si estende oltre il primo grado, vale a dire p.e. riguardo ad una casa posso sostituire Gio-

vanni a Pietro, ma non più oltre; che se io volessi estendere più oltre la sostituzione, dovrei riportarnela sovrana approvazione. In ogni caso però nella determinazione dei gradi si computa soltanto quell'erede sostituito, il quale ha conseguito il possesso dell'eredità (§. 611. e 612. Codice civile; Decr. aul. 22. Gennaro 1763., e 21. Maggio 1763.).

2. Nella sostituzione volgare il caso di non voler accettare l'eredità inchiude in se anche quello di non poterla accettare, e viceversa; vale a dire, sia che l'erede instituito non possa essere erede, ossia che non voglia esserlo, succede sempre l'erede sostituito; eccettuato il caso, che il testatore, ordinando la sostituzione, avesse espresso un solo di questi casi, p. e. quello che l'erede non volesse essere erede, giacchè in tal guisa sarebbe escluso l'altro caso, cioè quello che l'erede non potesse essere erede (§. 605. Cod. civ.).

3. La sostituzione volgare comprende in se anche la pupillare, e viceversa. Del pari la sostituzione fedecommissaria comprende tacitamente in se la volgare (§. 608. Codice civile).

4. Il sostituito all'erede sostituito è anche sostituito all'erede principale.

5. I pesi imposti all'erede instituito si estendono anche al sostituito, che viene in sua vece, a meno che per espressa volontà del testatore, o per la natura delle circostanze non siano limitati alla persona dell'erede instituito (§. 606. Cod. civ.).

6. Allorchè i coeredi siano fra essi soli reciprocamente sostituiti, si presume che il testatore abbia voluto estendere anche alla sostituzione l'assegno delle porzioni determinate nella instituzione. Che se nella sostituzione oltre i coeredi siasi chiamato alcun altro, la porzio-

ne vacante si devolve a tutti in parti eguali (§. 607. Cod. civ.).

7. La sostituzione pupillare e quasi pupillare non ha luogo, che rispetto a quella facoltà, che dai genitori sostituenti viene lasciata ai loro figli (§. 609. Codice civile).

8. Colle sostituzioni non si può mai aggravare la legittima, e quanto viene ordinato rispetto alle medesime non può riferirsi, che alla porzione eccedente la legittima (§. 774. Cod. civ.).

§. 4.

I modi, coi quali si estinguono le sostituzioni sono diversi secondo la diversità delle sostituzioni stesse; cioè: Come si estinguano le sostituzioni.

a La sostituzione volgare si estingue subito che l'erede instituito ha adito l'eredità (§. 615. Cod. civ.).

b La fedecommessaria, quando non esista più alcuno degli eredi sostituiti, o cessi il caso, pel quale è stata ordinata (§. 615. Cod. civ.).

c La sostituzione pupillare cessa, tostochè l'erede minore, al quale è stato sostituito un altro, abbia conseguito la facoltà di testare, o gli siano sopravvenuti discendenti abili a succedere (§. 617. Cod. civ.).

d La sostituzione quasi pupillare si estingue, se si provi, che quegli al quale fu sostituito,

aa fece la sua disposizione di ultima volontà con pieno senno; ovvero

bb se pel ricuperato uso della ragione il giudice gli abbia conceduto la libera amministrazione de' suoi beni; e questa sostituzione resta estinta, se anche egli ricadesse nello stato di prima, e morisse senza testamento (§. 616. Cod. civ.).

§. 5.

Come debba procedere l' instanza della ventilazione, essendovi delle sostituzioni.

L'instanza della ventilazione nel caso che esistano delle sostituzioni, si dirigerà secondo la diversità dei casi, cioè:

*a* Se il sostituito ha cessato di vivere prima della morte del testatore, e se l'erede instituito è ancora in vita, si consegna l'eredità all' erede instituito, come se non fosse mai stata fatta alcuna sostituzione.

*b* All' opposto se dopo la morte del testatore non esiste più l'erede instituito, ma bensì il sostituito, perchè p. e. l'erede instituito è morto prima del testatore, si contempla questo caso, come se l'erede instituito non avesse mai esistito, e quindi deferendosi subito l' eredità all'erede sostituito, si passa alla ventilazione ed all'immissione, non altrimenti che se l'erede sostituito fosse erede instituito.

*c* Ma se alla morte del testatore esistono e l'erede instituito, e quello sostituito, si dovrà di nuovo distinguere, se la sostituzione sia una sostituzione volgare, ovvero una pupillare, una quasi pupillare, oppure una sostituzione fedecommessaria. Nel primo caso, cioè se la sostituzione è volgare, la medesima si estingue, tostochè l'erede instituito (il quale può e vuole essere erede), ha accettato l'eredità; e quindi in questo caso ha luogo la ventilazione dell'eredità, come se non vi fosse alcuna sostituzione. Negli ultimi tre casi all'incontro, trattandosi cioè della sostituzione pupillare, quasi pupillare, e fedecommessaria, mediante l'accettazione dell'eredità fatta dall'erede instituito, ovvero secondo le circostanze dal di lui curatore, non si estingue il diritto della sostituzione, ma nei due primi casi, (cioè della sostituzione pupillare, e quasi pupillare) si dee

attendere, se l'erede instituito muoja nello stato dell' impubescenza, o dell'imbecillità, e quindi nell' incapacità di testare, e nell'ultimo caso, (cioè della sostituzione fedecommessaria) all'erede instituito succede sempre nell'eredità quello sostituito. In tutti e tre questi casi l'asse ereditario del testatore, e rispettivamente autore della sostituzione, consistendo in beni mobili dev'essere realizzato, cioè convertito in denaro, posto questo a frutto, depositato in giudicio, facendovi prenotare sopra il medesimo la sostituzione. Consistendo poi l'asse ereditario in beni immobili, basterà che la sostituzione venga prenotata nelle tavole provinciali, ovvero nei registri fondiarj (civici). Nell' uno e nell'altro caso l'erede instituito percepisce i frutti dell' eredità vita sua durante, ovvero fino all'epoca in cui subentra il sostituito; dopo la morte dell'erede instituito poi, ovvero verificandosi il caso, pel quale è stata fatta la sostituzione, il capitale della medesima *quoad proprietatem et usumfructum* perviene in proprietà dell'erede sostituito, il quale per poterne conseguire il possesso, dee provare, essersi verificato il caso della sostituzione, e quindi p. e. che l'erede instituito è morto nello stato d'impubescenza, o d'imbecillità.

§. 6.

Per altro essendo l'erede sostituito già di età maggiore, ovvero potendo disporre liberamente de' suoi beni, e dichiarando, che riguardo alla sostituzione egli è già inteso coll'erede instituito, e che non domanda, che venga fatto il deposito del capitale della sostituzione, o la prenotazione della sostituzione, l'instanza della ventilazione dovrà a ciò acquetarsi, e non promuovere nè l'uno, nè l'altra. Essa non potrà però dispensarsi in un tal caso dal conservare tra gli atti a prova perpetua di una tale rinun- Continuazione.

zia la detta dichiarazione dell'erede sostituito, che dovrà essere in iscritto, e fatta legalmente. Per altro si procederà alla ventilazione senza altro riguardo alla sostituzione, egualmente come se non n' esistesse alcuna.

# CAPO DECIMOQUARTO.

## DELLA LEGITTIMA, E DELLA LIQUIDAZIONE DELLA MEDESIMA.

§. 1.

La legittima è una porzione dell' eredità determinata dalla legge, che gli ascendenti debbono lasciare ai loro discendenti, e viceversa questi ultimi morendo senza figli ai loro ascendenti (§. 762. 764. 774. Cod. civ.). Che cosa sia la porzione legittima.

§. 2.

La porzione legittima assegnata dalla legge ai discendenti è la metà, e quella assegnata agli ascendenti la terza parte della porzione, che loro sarebbe pervenuta nella successione ab intestato (§. 765. e 766. Cod. civ.). In quale quantità consista.

§. 3.

Per altro sono esclusi dalla legittima, e vengono considerati, come se non esistessero, Chi sia escluso dalla legittima.

1. Quelli che hanno rinunziato al diritto di succedere a quello, da cui deriva la legittima.
2. Quelli che dalle leggi vengono privati del diritto di eredità, e quindi sono incapaci di succedere (Vedi i casi al capo primo §. 13).

3. Chiunque è stato giustamente diseredato dal testatore, cioè:
   a. Quelli che apostatarono dalla religione cristiana;
   b. Quelli che abbandonarono il testatore nello stato di bisogno;
   c. Quelli che furono condannati per delitto al carcere in vita, o per 20 anni;
   d. Quelli che conducono perseverantemente una vita contraria alla pubblica moralità; e specialmente
   e. I genitori, che abbiano trascurato del tutto l'educazione dei figli; finalmente
   f. Se l'erede necessario trovisi aggravato oltremodo di debiti, o sia prodigo in guisa che si possa temere con fondamento, che la legittima a lui spettante sarebbe in tutto, o nella massima parte sottratta ai suoi figli; il testatore può diseredarlo a condizione, che la legittima venga conferita ai di lui figli medesimi (§. 540. 542. 544. 767. 768. 769. 770. 773. Cod. civ.).

§. 4.

Le cause della diseredazione debbono essere provate, e se il testamento sia nullo non venendo provato.

Tutte le anzidette cause di diseredazione, senza diversità se siano o non siano state espresse dal testatore, deggiono sempre provarsi dall'erede, ed essere fondate nelle parole, e nel senso delle leggi. In conseguenza se l'erede necessario venisse diseredato senza che si potesse provare la causa della diseredazione, il testamento resta valido, ma l'erede necessario può domandare l'intera legittima a lui spettante, e s'egli è stato pregiudicato nella quantità netta della legittima, ha diritto di domandare quanto manca al compimento di essa (§. 771 e 775).

§. 5.

Se il figlio diseredato è morto prima del testatore.

I discendenti del figlio diseredato espressamente, ma morto prima del testatore, hanno diritto alla sola legittima (§. 780. Cod. civ.).

§. 6.

Se gli eredi necessarj furono preteriti nel testamento, il medesimo è ora nullo in tutto, o in parte, ora valido, competendo agli eredi soltanto il diritto alla legittima.

Se il testamento non sia nullo almeno nel caso della preterizione.

1. Il testamento è del tutto nullo, se il testatore avendo un solo discendente a lui ben noto, lo preterisse, quantunque il medesimo non fosse reo di alcuna delle cause legittime di diseredazione.

2. Il testamento è nullo e di niun valore almeno in parse, se

*a.* Il testatore, avendo un discendente unico, lo preterisse, perchè non gli era nota la di lui esistenza; ovvero se un testatore, non avendo prima alcun figlio, dopo la dichiarazione di ultima volontà gli sopravviene un erede necessario, al quale egli non abbia provveduto. In questo caso non si debbono che soddisfare pro rata i legati destinati per gl'instituti pubblici, per la rimunerazione di servigi prestati, o per le cause pie nella quantità non eccedente la quarta parte dell'eredità netta; tutte le altre disposizioni di ultima volontà sono senza effetto; ma ritornano ad essere valide, se questo erede necessario muore prima del testatore (§. 778. Cod. civ.).

*b.* Se il testatore, il quale abbia più discendenti, ne preterì uno per la circostanza, che ignorava la di lui esistenza, il preterito non è tenuto di contentarsi della legittima, ma il testamento è in tanto invalido, in quanto che egli ha diritto ad una porzione dell' eredità eguale alla minore di uno degli eredi necessarj. Nel caso poi, che oltre di lui vi sia un solo erede necessario, il quale sia stato instituito erede nel testamento, ovvero che tutti gli altri eredi necessarj siano chiamati

ad eguali porzioni, gli è dovuta una porzione di eredità eguale ad essi (§. 777. Cod. civ.).

3. All'opposto il testamento è valido, ed il preterito non può chiedere, se non la legittima,

*a*. Se il preterito era un ascendente del testatore;

*b*. S'egli era bensì un discendente, ma il testatore aveva oltre di lui più figli, gli era nota la di lui esistenza, e lo ha nullostante preterito (§. 776. e 781. Cod. civ.).

§. 7.

Se il preterito è reo di una delle cause di diseredazione.

Se l'erede instituito può provare, che l'erede necessario preterito siasi renduto colpevole di una delle cause di diseredazione accennate al §. 3., la preterizione si riguarda come una tacita e giusta diseredazione (§. 782. Cod. civ.).

§. 8.

Come debbasi lasciare la legittima.

La legittima può lasciarsi a titolo di porzione ereditaria (titulo institutionis), o di legato (titulo legati) anche senza l'espressa denominazione propria: ma essa si dee lasciare agli eredi necessarj del tutto libera, e senza aggravj; e quindi qualunque condizione o peso, per il quale venga ad essere limitata o ristretta, è invalido, qualora si riferisca alla stretta porzione legittima. Se agli eredi necessarj viene lasciata una porzione maggiore di eredità, la condizione o il peso non può riferirsi, che alla parte eccedente la legittima (§. 774. Cod. civ.).

§. 9.

Come venga supplito a quanto manca.

In ogni caso, in cui non sia stata lasciata la porzione ereditaria, o legittima spettante all'erede necessario, o non affatto, o non per intero, tanto gli eredi instituiti, quanto i legatarj contribuiscono pro rata quanto occorre per soddisfarvi interamente (§. 783. Cod. civ.).

§. 10.

La liquidazione della legittima, cioè il conteggio della porzione, che compete all'erede legittimo si fa nella seguente maniera.

Come debbasi estendere il prospetto di liquidazione della legittima.

1. Si giustifica lo stato attivo dell'eredità:

*a*. Mediante l'inventario e la stima giudiciale dell'intero asse ereditario, che deggionsi sempre fare, quando si verifica il caso di stabilire e liquidare la porzione legittima;

*b*. Vi si aggiunge tutto ciò che gli eredi necessarj debbono conferire nella massa ereditaria, cioè: tutto ciò, che il testatore ha dato, essendo ancora in vita alla sua figlia, o alla sua nipote a titolo di dote; ovvero a suo figlio, od a suo nipote a titolo di assegnamento, ovvero per assumere un ufficio, o una professione, oppure per pagare i debiti di un figlio maggiore; e se si tratta della legittima dei genitori, ciò che il figlio anticipò ai medesimi non a titolo di legittimo sovvenimento, o per mera liberalità. L'erede necessario non può però obbligarsi a versare effettivamente nella massa quanto ha percepito.

*c*. S'imputano nella porzione legittima i prelegati, e tutto ciò che gli eredi necessarj conseguiscono altrimenti dalla massa ereditaria (§. 784. 787. 788. 789. Codice civile).

2. Nello stato passivo si computano solamente le passività propriamente tali del testatore (i debiti, e gli altri pesi) ch'erano già inerenti al di lui patrimonio, mentre esso era ancora in vita (§. 785. Cod. civ.).

§. 11.

Formulario di una liquidazione della legittima.

La liquidazione della porzione legittima potrebbe farsi secondo il seguente formulario.

Di fuori:

Liquidazione e giustificazione della porzione legittima.

Di dentro:

Liquidazione e giustificazione della porzione legittima sopra la massa ereditaria del defunto Giovanni Schuster.

Stato attivo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Come lo prova l'inventario giudiciario | | |
| A | Lettera A, l'eredità consiste, come segue: | | |
| | In denari contanti . . . . . . . . . | F. | 3000: |
| | In obbligazioni pubbliche, compresi gl'interessi calcolati sino alla morte del testatore . . . . . . . . . . . . | F. | 5450:30 |
| | In oro, e cose preziose . . . . . . . | F. | 350:20 |
| | In vestiti, e biancheria . . . . . . . | F. | 560:10 |
| | In una casa . . . . . . . . . . . . | F. | 12000: |
| | In affitti di casa fino alla morte del testatore | F. | 399: |
| | Somma . . . . | F. | 21760: |
| | Si aggiunge quanto dev'essere conferito, cioè: | | |
| B | la dote della figlia Anna, come da B . | F. | 1000: |
| C | L'assegno dato a Francesco Schuster in occasione, che assunse l'esercizio della sua professione, come da C . . . . . . | F. | 1000: |
| | Summa | F. | 23760: |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Riporto | F. 23760: |
| D E | Pagati per questo stesso Francesco Schuster ai di lui creditori, come da obbligazione D, e quitanza E . . . . . . . . | | F. 2000: |
| | Il prelegato della figlia Anna Jack . . . | | F. 1000: |
| | Stato attivo in tutto . . . | | F. 26760: |

Stato passivo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Si deducono dalla detta somma | | |
| F | I crediti di N. N. verso il testatore come da lettera F . | F. 1000: | |
| | Gl' interessi arretrati de' medesimi . . . . . . . | F. 20: | |
| G | Spese di malattia, come da G | F. 180: | |
| | | F. 1200: | F. 1200: |
| | Restano . . . . . . . . . | | F. 25560: |

| | | |
|---|---|---|
| La metà di questa somma, cioè F. 12780. forma la porzione legittima per tutti e tre i figli, e quindi compete a ciascuno | F. 4260: | |
| Siccome nel testamento furono legati a ciascuno F. 5000., così risulta, che la legittima non fu aggravata: | | |
| Dunque Anna Jack percepirà per la dote già ricevuta . | F. 1000: | |
| Il prelegato . . . . . . . | F. 1000: | |
| Altri . . . . . . . . , | F. 2260: | |
| In tutto . . . | F. 4260: | F. 4260: |

Riporto della porzione di Anna Jack F. 4260:

Francesco Schuster oltre la somma ricevuta per piantare famiglia di . . . . . . . . F. 1000:
e la pagatagli di . . . . . F. 2000:
Riceverà ancora . . . . . F. 1260:
In tutto . . . . F. 4260: F. 4260:

Finalmente a Giovanni Schuster, ch'è ancora minore, l'intera somma di . . . F. 4260:

Onde l'anzidetta somma per la legittima resta esaurita con . . . . . . . . . F. 12780:

In fede di che ec.

Vienna li

N. N. Curatore di Giovanni Schuster.

Anna Jack.

Francesco Schuster.

§. 12.

Che cosa debba farsi, se il curatore non forma la ventilazione.

Se qualcun altro fuori del curatore dei discendenti forma la liquidazione, si dovranno comunicare al detto curatore e gli atti della ventilazione, e la liquidazione della legittima; e questi trovandola esatta ed a dovere, la sottoscriverà. All'opposto, s'egli crede di potervi opporre delle eccezioni, che non potessero spianarsi nella via estragiudiciale, le proporrà in iscritto, e le aggiungerà agli atti della ventilazione, ovvero le detterà a protocollo nella sessione per la ventilazione. Risultando dalla liquidazione, che la porzione legittima lasciata a titolo di lega-

to è maggiore di quella liquidata e giustificata, sussisterà quella legata. All'opposto se la liquidata è maggiore della legata, p.e. se fossero stati legati F. 1000., e liquidati come porzione legittima F. 2000., nel Decreto della ventilazione si esprimeranno come legittima non i F. 1000. legati, ma i F. 2000. liquidati.

§. 13.

Che cosa debba farsi, se gli eredi necessarj sono maggiori.

Se tutti gli eredi necessarj sono maggiori, e s'essi convengono e sono d'accordo riguardo alla legittima cogli eredi testamentarj, non è necessaria alcuna liquidazione formale della legittima; ma o si annette agli atti la loro dichiarazione in iscritto di questo loro accordo, ovvero la medesima viene dettata a protocollo nella sessione per la ventilazione. Ma se riguardo alla porzione legittima non sono d'accordo cogli eredi, questi ultimi debbono formare una regolare liquidazione della medesima, communicarla agli eredi necessarj, e nel caso che le difficoltà non potessero spianarsi amichevolmente, dedurle e ventilarle nella via giudiciale.

# CAPO DECIMOQUINTO.

## DELLA LIQUIDAZIONE DELLA STEURA EREDITARIA.

§. 1.

Quale sia la Patente più recente riguardo alla steura ereditaria.

La più recente delle sovrane Patenti relative alla steura ereditaria si è quella dei 15. Ottobre 1810., la quale ha forza obbligatoria dal giorno 9. Novembre 1810., in cui è stata pubblicata. Quindi tutti i casi della steura ereditaria deggiono essere trattati e giudicati a norma della detta Patente (Decr. aul. 23. Marzo 1811.).

§. 2.

Chi è soggetto alla steura ereditaria.

Alla steura ereditaria sono sottoposte tutte le persone individuali e tutte le comunità ecclesiastiche, e secolari, siano esse poi nazionali od estere riguardo ai beni, ché possedono negli Stati Austriaci, e nei casi seguenti:

*a* Se le dette persone non sono nè ascendenti, nè discendenti del testatore, e se conseguiscono una eredità, l' importo della quale per un erede non oltrepassi la somma di F. 100. valuta di Vienna, p. e. se alla morte di Pietro, la di lui facoltà depurata ascendesse a F. 101., il di lui erede universale, che non sarà nè ascendente, nè discendente, dovrà pagare la steura ereditaria.

*b* Se esse non sono nè ascendenti, nè discendenti del testatore, e dal medesimo viene loro lasciato un legato,

ovvero una donazione per causa di morte ( anche a solo titolo remuneratorio ), dimodochè il legatario, detratta la tassa mortuaria, ed altre competenze, venga a conseguire interi F. 100. valuta di Vienna, e se sono legati annui interi F. 50. ( Patente della steura ereditaria 15. Ottobre 1810. §. 2. 12. 18. 19., e 20. ).

§. 3.

In conseguenza sono esenti dalla steura ereditaria:

Quali persone siano esenti dalla steura ereditaria.

1. Gli ascendenti, che succedono ai loro discendenti, e viceversa i discendenti, che succedono ai loro ascendenti, ovvero che conseguiscono da loro un legato, e ciò senza alcun riguardo all'importo dell'eredità, o del legato, e senza differenza alcuna, se siano unici eredi, ovvero se succedono con altri, e di questa esenzione godono perfino

*a* I figli illegittimi, ed i loro genitori, ma soltanto riguardo a quella somma, che compete loro vicendevolmente a senso di legge; ma

*b* In niun caso i figli adottivi, o arrogati ( ibidem §. 4. ).

2. Il fisco, ma solamente nei casi di caducità ( ibidem §. 11. ).

§. 4.

Quai beni siano esenti dalla steura ereditaria.

Vi sono dei beni, che vanno esenti dalla steura mortuaria, e sono conosciuti sotto la frase di beni da excindersi. Tali sono quelli che in forza di legge, e senza riguardo alla persona vanno esenti dalla steura ereditaria. Questi sono:

1. Il così detto patrimonio ungarese, cioè quei beni, i quali all'atto della ventilazione dell'eredità vengono contemplati come beni ungaresi, e non si comprendono nella ventilazione stessa ( ibidem §. 22. ).

2. Quanto viene posto nelle lotterie publiche interne, e

le grazie, ossia sorti, che ne vengono estratte (ibidem §. 23.).

3. Tutte le porzioni di una miniera tanto dello Stato, che estere, e tuttociò che appartiene al patrimonio delle miniere (ibidem §. 23.).

4. I mobili di casa; gli attrezzi per l'economia domestica, quelli di cantina, di stalla, e di cucina; la biancheria, ed i vestiti; i cavalli, e le carrozze in quanto che i detti capi erano destinati per l'uso soltanto, e non per farne commercio, o per l'esercizio di una professione (ibidem §. 24.).

5. I quadri, i libri, e le incisioni, in quantochè non eccedano il valore di F. 100. valuta di Vienna (ibidem §. 24.).

6. L'oro, l'argento, e le gioje fedecommessarie, o spettanti ad un maggiorato (ibidem §. 25.).

7. Le provvigioni in una fattoria di campagna in vino, grani, bestie da macello, ed altri viveri, ma soltanto per quell'importo di cui secondo il parere dell'istanza della ventilazione l'erede, il quale subentra nella detta fattoria, ha bisogno per un anno onde provvederla dell'occorrevole, e per i bisogni domestici (ibidem §. 26.).

8. Il denaro contante, e gli equipaggi di campagna di un ufficiale morto all'armata in tempo di guerra; non che la cauzione da lui depositata pel suo matrimonio (ibidem §. 28.).

§. 5.

Quali sono i legati esenti dalla steura ereditaria.

I legati esenti dalla steura ereditaria sono i seguenti:

1. Quelli lasciati agli ascendenti, o discendenti, tra i quali è pure compresa la legittima o lasciata, o determinata dalla legge.

2. Quelli che detratta la tassa mortuaria, ed altre com-

petenze, non importano la somma intera di F. 100. valuta di Vienna, e se sono legati annui, quella di F. 50. netti (ibid. §. 12., e circolare degli 11. Maggio 1811.).

3. Tutte le fondazioni pie negli Stati ereditari; tra le quali si annoverano:

*a.* I legati di messe basse, di messe cantate, litanie, se la somma legata a tale effetto una volta per sempre, ovvero in interessi annui non eccede la somma di F. 1. per una messa bassa, od una litania, e F. 3. per una messa cantata.

*b.* Quei beni, che vengono lasciati a titolo di eredità ad una chiesa da un parroco, qualora non costituiscano più della terza parte dell' eredità.

*c.* Le cose preziose legate ad una Chiesa per semplice di lei ornamento, ed esistenti nell'eredità.

*d.* I capitali lasciati per fondare, o indotare un beneficio ecclesiastico congiunto con cura di anime, qualora i frutti dei medesimi non eccedano la congrua.

*e.* Tutti i legati (ovvero le eredità) da distribuirsi fra i poveri, a beneficio dell' instituto dei poveri, in soccorso, o provvedimento dei poveri, degli esposti, o degli orfani, degli ammalati, che trovansi negli instituti esistenti sotto la vigilanza dello stato, dell' instruzione della gioventù nelle scuole pubbliche, e pel mantenimento, ovvero pel provvedimento delle scuole pubbliche.

*f.* I residui debiti per diritti di sudditanza, che vengono condonati dai rispettivi padroni nel testamento ai loro sudditi (ibid. §. 13).

4. Le raccolte di libri di pitture, di disegni e d'incisioni di qualunque valore, se vengono lasciati ad un pubblico instituto interno, o altrimenti per uso pubblico (ibid. §. 24).

§. 6.

Prescrizioni se esiste una comunione dei beni.

Esistendo una comunione de' beni, sia essa poi universale, o particolare, tutto ciò che appartiene al conjuge superstite jure acquaestus, ed in conseguenza una metà dei beni, è di regola esente dalla steura ereditaria, e l'altra metà e quindi l'eredità propriamente detta dev'essere sottoposta alla medesima dal conjuge vivente, quantunque egli sia effettivamente erede del defunto. Avvi però una eccezione a favore dei contadini soggetti a signorie, mentre rapporto a loro tutta la facoltà, che si deferisca al conjuge superstite in forza dell'istrumento dotale, (ed in conseguenza tutto ciò che acquistano jure acquaestus et titulo haereditatis) va esente dalla steura ereditaria (ibid. §. 9 et 10).

§. 7.

Che cosa si deduca nella steura ereditaria, come passività della massa?

Nella liquidazione e giustificazione della steura ereditaria si deducono dall'asse ereditario:

1. Tutt'i debiti del defunto, e però anche tutt'i pesi dell'eredità risultanti da contratti, tra i quali sono compresi la dote, la contraddote, l'assegno vedovile, e l'usufrutto lasciato all'uno o all'altro dei conjugi (ibid. §. 7 e 43).
2. I crediti inesigibili, e dubbj.
3. Le spese della malattia, e della sepoltura del testatore, escluse però quelle del lutto.
4. La tassa mortuaria, e le altre spese giudiciali, esclusa però la tassa di esportazione (ibid. §. 43).

§. 8.

Se le donazioni tra vivi siano soggette alla steura ereditaria.

Le donazioni tra' vivi, quelle cioè, in forza delle quali il donatario colla proprietà acquista subito il pieno ed illimitato godimento della cosa donata, non sono sottoposte alla steura ereditaria, e non è nemmeno necessario

di denunziare simili donazioni, quindi in questo rapporto fu cambiato il §. 63 della Patente della steura ereditaria (ibid. §. 17, e 63, e circolare 17 aprile 1811).

§. 9.

Detratto tutto ciò che va esente dalla steura ereditaria, quanto sopravanza dell'asse ereditario paga il dieci per cento. Nei qui sotto indicati casi non si paga, che il cinque per cento, cioè:

A quanto ascenda la steura ereditaria.

*a.* Quando a titolo di tassa mortuaria, e di altre competenze si dee già pagare il cinque per cento, la steura ereditaria non importa, che il cinque per cento (ibid. §. 29).

*b.* Quando si dee pagare e la tassa di estrazione, e la steura ereditaria, quest'ultima non è, che del cinque per cento (ibid. §. 30).

*c.* Trattandosi della successione in seniorati già esistenti, la steura ereditaria si paga soltanto in ragione del cinque per cento, e ciò in rate triennali (ibid. §. 31).

§. 10.

Della facoltà decorribile subito si paga subito la steura ereditaria, e si da cauzione per il resto.

1. Di quella facoltà, ch'è subito decorribile, cioè che si deferisce subito all'erede o al legatario, la tassa ereditaria dee pagarsi subito, cioè il dieci per cento per i denari contanti, per le obbligazioni, e per gli altri beni, che trovansi nell'asse ereditario;

2. All'opposto riguardo a quei beni, che non sono subito decorribili, e di cui l'erede o legatario non ne può far uso, che dopo un dato tempo, s'egli non vuole pagare subito la steura ereditaria, dovrà dare cauzione per la medesima, la quale durerà finchè sarà levato l'ostacolo, per cui allora non può conseguire liberamente l'eredità ovvero il legato. Un esempio renderà più chiara questa cosa. Supponiamo, che siano stati legati

a vita ed annualmente fiorini cento. Egli, è naturale, che l'erede dee assicurare al legatario questo legato, e quindi depositare il rispettivo capitale oppure una obbligazione di fior. 4000. fruttante il due e mezzo per cento, i quali produrrebbero appunto l'annuo interesse di fior. 100. Sopra di questa obbligazione si prenoterebbe in tal caso l'annuo legato, e se ne assegnerebbero al legatario gl'interessi. In tal guisa verrebbe bensì assicurato il legatario dell'annuale suo legato; ma, (supponendo noi, che nè l'erede, nè il legatario siano esenti dalla steura ereditaria riguardo alla loro persona), in qual guisa dovrassi computare e far pagare la steura ereditaria a carico dell'erede riguardo al capitale dei fior. 4000, ed a carico del legatario riguardo all' annuo legato di fior. 100? La legge propone due mezzi, la scelta dei quali è in arbitrio dell'erede, cioè:

*a* O che il legatario paghi annualmente la steura ereditaria per l'annuo suo legato (nel nostro caso fior. dieci all'anno), ed estinguendosi poi il detto legato, esso erede per il capitale dei detti fior. 4000 paghi i correspettivi fior. 400 di steura ereditaria. In questo caso si dovrà far prenotare sopra il capitale prenotato di fiorini 4000 tanto la steura ereditaria da pagarsi annualmente, quanto quella da pagarsi nel totale; ed inoltre l'erede dovrà impetrare un arresto, o sequestro sopra la rispettiva cassa, acciocchè non vengano rilasciati al legatario gl'interessi del capitale depositato, finchè non avrà di anno in anno giustificato di avere pagato annualmente la steura ereditaria. Omettendo l'erede di usare questa precauzione, egli sarebbe garante in ogni caso anche per l'annuale steura ereditaria, la quale non fosse stata pagata dal legatario;

*b* ovvero che l'erede paghi subito per il capitale di assi-

curazione del legato la correspettiva steura ereditaria (nel nostro caso per il capitale di fior. 4000 fior. 400); ed in questo caso non è più necessario di far prenotare la steura ereditaria, ma l'erede avrà diritto di detrarre dall'annuo legato il dieci per cento di steura ereditaria (nel dato caso fior. 10) e di ritenerli al legatario per propria indennizzazione (ibid. §. 50. Circolare 17 Aprile 1811). Del pari nel caso, in cui si dovesse pagare un legato annuo non soggetto alla steura ereditaria, perchè non arriva all'importo di fior. 50 annui, ed in cui l'erede non volesse pagare subito la steura ereditaria, esso può intanto assicurarla; p. e. se il testatore avesse lasciato a qualcuno in legato annui fiorini 20, l'erede dovrebbe assicurare il legato, non venendo assolto da questa obbligazione dal legatario; quindi esso deponerà p. e. una obbligazione di fi. 1000, fruttante il due per cento. Ora non volendo egli pagare la totalità della steura ereditaria, cioè quel tanto, che dee pagare per il capitale dei fior. 1000, basta che intanto li faccia prenotare, e li paghi poi, quando viene a cessare il legato annuo. All'opposto s'egli paga subito il totale della steura ereditaria per il capitale depositato di fior. 1000, non è più necessaria alcuna prenotazione della detta steura (ibid. §. 51).

§. 11.

*Come si proceda riguardo ai crediti inesigibili, o dubbiosi.*

S'è provato, che nella massa ereditaria vi sono dei crediti del tutto inesigibili, egli è naturale, che per i medesimi non si può esigere la steura ereditaria, e che possono dedursi interamente dalla massa. Ma se vi sono dei crediti nella medesima, i quali siano soltanto dubbj, si dovranno presentare all'istanza della ventilazione i documenti, ai quali essi si appoggiano; ed indi si prenoterà sui medesimi l'importo della steura ereditaria (come

anche quello della tassa mortuaria ) da pagarsi pel caso che si possano esigere. Per altro la commissione aulica per la steura ereditaria (incaricata propriamente di questo solo oggetto) onde evitare le lungherie e la gravosa prestazione della cauzione può anche stipulare colle parti una data somma, un adversum, da pagarsi subito (ibid. §. 52).

§. 12.

Che cosa debba farsi, se il curatore non fa la ventilazione.

Per dare esecuzione a quanto di sopra è stato prescritto, e per determinare la somma della steura ereditaria, che l'erede, o il legatario deggiono pagare ciascuno per la sua persona, o che dee intanto venire assicurata, egli è dovere dell'erede di compilare il prospetto della liquidazione ossia giustificazione della steura ereditaria ( consegnazione della steura ereditaria) . Di questo prospetto ne dee presentare due copie conformi, sottoscritte di proprio pugno coll'indicazione del luogo di sua abitazione, e munite del proprio suggello. Se quegli, il quale dee segnare questi prospetti, non sa scrivere, vi apporrà almeno una croce, ovvero un altro segno di sua mano, ed il suo suggello, e li farà pure sottoscrivere da due testimoni, uno dei quali scriverà anche il di lui nome (ibid. §. 37) . Da questa regola, cioè che l'erede debba compilare la consegnazione della steura ereditaria, sono eccettuate le eredità militari, che vengono ventilate dai reggimenti, o dai giudicj delle guardie, e dagli uditorati, nei quali casi la liquidazione della steura ereditaria si fa d'ufficio, e se ne consegna poi il documento colla segnatura ordinaria e legale agli eredi, i quali la presentano poscia con un ricorso alla Commissione aulica della steura ereditaria, e ricevono dalla medesima il decreto di doverla pagare (ibid. §. 40).

§. 13.

Per altro la steura ereditaria viene computata in generale secondo il seguente scheletro.

Come si computi in genere la steura ereditaria.

1. Si espone lo stato attivo a seconda dell' inventario, se la dichiarazione di erede è stata fatta colla riserva del beneficio legale, e se fu fatta puramente ed assolutamente, secondo la manifestazione presentata, che si ritiene per giurata, e che d'altronde dev'essere sincera sotto pena della confiscazione dei beni non manifestati, e che quindi merita piena fede presso le istanze della ventilazione, e presso la Commissione aulica della steura ereditaria.
2. Dopo lo stato attivo si pongono le così dette partite da excindersi, cioè quelle cose, che di loro natura, e senza riguardo alla persona dell' erede, o del legatario sono esenti dalla steura ereditaria, e che furono annoverate di sopra (§. 4. del capo presente). Riguardo al restante:
3. Nel caso che esista una comunione di beni, si calcola a quanto ascenda ciò che fu acquistato *jure acquaestus*, e si determina quella metà, che come tale dietro il §. 6. del capo presente non va soggetta alla steura ereditaria. Da quanto avanza, ch'è l' eredità propriamente detta, si deducono i legati esenti dalla steura ereditaria (dei quali si trattò di sopra al §. 5. del capo presente), poscia le passività (menzionate di sopra §. 7.), indi sopra quanto resta alla fine si calcola e si detrae la tassa mortuaria, e poi le spese giudiciarie secondo un importo approssimativo:

§. 14.

Formulario di una liquidazione, ossia consegnazione della steura ereditaria.

Dietro allo scheletro da noi premesso daremo ora un modello di un prospetto della liquidazione ossia giustificazione della steura ereditaria.

Eccolo ad un dipresso:

Di fuori.

Consegnazione della steura ereditaria.

Di dentro.

Consegnazione della steura ereditaria sopra la facoltà lasciata dal defunto Paolo Frund.

Stato attivo.

Secondo l' inventario (la manifestazione)

A Lett. A l'eredità lasciata consiste:

| | | |
|---|---|---|
| In contanti . . . . . . . . . . . . . | F. | 1000: |
| In obbligazioni pubbliche, compresi gl' interessi fino al giorno della morte . . | F. | 20000:40 |
| In vestiti, e biancheria . . . . . . . | F. | 200: |
| In mobili, ed attrezzi domestici . . . | F. | 200: |
| In una casa nella città . . . . . . . | F. | 40000:30 |
| In attrezzi della professione . . . . | F. | 3000:30 |
| In vini spettanti all' eredità . . . . | F. | 8600:20 |
| In attrezzi da cantina . . . . . . . | F. | 400: |
| In tutto . . . | F. | 73402: |

Da questi si debbono excindere:

*a* Il biglietto ossia sorte della lotteria com-

Riporto Stato attivo F.73402:

preso tra le obbligazioni n. per l'importo di . . . . . . . . F. 100:

*b* Il biglietto della lotteria n. di . . . . . . . . . . . F. 100:

c I vestiti, e la biancheria . . F. 200:

*d* Gli attrezzi domestici . . . F. 200:

e Gli attrezzi da cantina . . F. 400:

In tutto . . F.1000: F. 1000:

Restano . . . . . . . . . F. 72402:

Da questi a titolo di *acquaestus* convenuto

B nell'istrumento dotale lett. B, e quindi per la comunione particolare de' beni si deducono:

Li . . . . . . . . . . . F.2000:

C posseduti, come da specifica C dal marito prima del matrimonio.

Li . . . . . . . . . . . F.1000:

D posseduti, come da specifica D dalla moglie prima del matrimonio.

Il debito contratto in comunione,

E come da lett. E di . . . . F.2000:

Le spese della malattia del testatore, come da lett. F . . F. 200:

In tutto . . F.5200: F. 5200:

Restano . . . . F. 67202:

Di questi appartengono alla vedova *jure acquaestus* la metà con . . . . . . . . . . F.33601:

L'altra metà consistente in . . . . . F. 33601:
ed i posseduti dal testatore prima del matrimonio . . . . . . . . . . . . F. 2000:
Formano l'eredità consistente in . F. 35601:

Stato passivo.

Un debito del testatore come da
G G di . . . . . . . . . F.2000:
La dote di . . . . . . . . F.1000:
La contraddote stipulata pel caso di sopravvivenza . . . . . F.2000:
Le spese della sepoltura come
H da H . . . . . . . . . . F. 200:
In tutto . . F.5200: F. 5200:
Restano . . . F. 30401:

Di questi la metà spetta ai figli a titolo di legittima consistente in . . . . . F. 15200:30
Restano . . . . . . . . F. 15200:30

Si deducono dai medesimi il legato esente dalla steura ereditaria secondo il testa-
I mento I di . . . . . . . F. 60:
Altro legato all'ospitale . . F. 50:
Altro al fondo delle scuole . F. 10:
Altro all'instituto dei poveri . F. 100:
In tutto . . . F. 220: F. 220:
Restano . . . . F. 14980:30

Si deduce il mortuario in ragione di un carantano per fiorino . . . F. 249:40

| | | |
|---|---|---|
| | Riporto | F. 14980:30 |
| Le spese giudiciali approssimativamente . . . . . . . . | F. 150: | |
| In tutto . . . | F. 399:40 | F. 399:40 |
| Restano . . . . . | | F. 14580:50 |

Pei quali la steura ereditaria in ragione del 10. per cento importa F. 1458.

In fede di che ec.

Vienna li . . .

Anna Freund, erede universale di Paolo Freund, abitante al n.

§. 15.

Alcune osservazioni generali.

Egli è ben naturale, che niuna delle liquidazioni della steura ereditaria riuscirà del tutto simile a questa da noi or ora riferita, nullostante essa potrà servire di modello per ciascuna. Si osservi però

1. Che se o in forza del testamento, ovvero ab intestato non succedono, se non ascendenti o discendenti, essi non sono tenuti di formare alcun conteggio della steura ereditaria; ma

a Sono tenuti di formarlo, qualora succedano ex testamento insieme con altri eredi, i quali non siano nè ascendenti, nè discendenti; perchè in tal caso si dee determinare la steura ereditaria almeno per la porzione di questi ultimi; e

b Qualora succedano bensì ex testamento ascendenti, o discendenti, ma si debbano però soddisfare legati, i

quali siano sottoposti a pagare la steura ereditaria, dovendosi in questo ultimo caso conteggiare almeno quell'importo della detta steura, che si dee pagare per i legati. Si osservi

2. Che se succedono come eredi dei collaterali, un conjuge, ovvero delle persone, le quali non sono parenti del testatore, si dee sempre formare la liquidazione della steura ereditaria, dalla quale dee risultare, se l' erede conseguisca, o non conseguisca a titolo di eredità più di fior. 100. valuta di Vienna, e quindi si debba, o non debba pagare la steura ereditaria. Si osservi

3. Che se in un asse ereditario vi siano dei crediti inesigibili, o dubbj, p. e. un credito verso di un concursuato di fior. 2000., il quale dipenda ancora dall' esito del processo, esso sarà dedotto nello stato passivo, e si noterà in fine dello stato, che venendo il medesimo esatto, ne verrà pagata la steura ereditaria da chi si aspetta. Finalmente si osservi,

4. Che la liquidazione della steura ereditaria, le relazioni, e le spedizioni relative alla medesima vanno esenti dal bollo (ibid. §. 66.).

§. 16.

Che cosa avvenga delle consegnazioni della steura ereditaria presentate alle istanze della ventilazione.

L'istanza della ventilazione dovrà esaminare esattamente le consegnazioni della steura ereditaria per rilevare, se siano fatte a dovere; sentire in caso, e secondo le circostanze gli eredi, ed ordinare loro di mutarle; di ritenerne poscia un esemplare presso gli atti della ventilazione; di spedire con analoga relazione il duplicato alla Commissione aulica della steura ereditaria, rimarcando nella medesima, se la liquidazione sia a dovere, ovvero quali difficoltà vi si oppongano ancora, ed annettendovi i documenti, dai quali nascono le dette difficoltà, o coi quali possono esse spianarsi. Gli altri documenti, dai

quali è corredata la liquidazione della steura ereditaria fatta a dovere non si inoltreranno dai tribunali costituiti regolarmente all'anzidetta Commissione aulica fuori dei casi, in cui essa li domandasse ( ibid. §. 38. 39. ).

§. 17.

In vista di questa consegnazione della steura ereditaria inoltrata alla Commissione aulica anzidetta, la medesima definisce di caso in caso, quale sia l' importo della steura ereditaria, e fa intimare agli eredi il relativo decreto, accordando loro il termine di quattro settimane a pagarla, spirato il quale non avendola essi pagata, incorreranno la pena di pagare oltre la steura il 10. per cento. Per altro sopra un ricorso delle parti presentato alla Commissione aulica potrà la medesima, avuto riguardo ai giusti motivi che si adducessero, prolungare questo termine, ed accordare anche che il pagamento contro un' idonea cauzione venga effettuato in rate ( le quali però non potranno estendersi oltre ai due anni ), ben inteso però, che riguardo a queste rate si dovrà corrispondere l' interesse in ragione del cinque per cento il primo anno, ed il secondo in ragione del sei per cento.

Chi determini la steura ereditaria.

§. 18.

Se le parti si credono aggravate riguardo all' importo della steura ereditaria fissato dalla Commissione aulica, entro il termine di quattordeci giorni, spirato il quale però non verranno più ascoltate, potranno presentare un ricorso alla medesima, domandando secondo le circostanze o la diminuzione dell'importo, o la totale esenzione dalla steura. Se sopra di questo ricorso la Commissione aulica persistesse nella sua determinazione, ovvero se alle parti sembrasse gravosa anche la riforma fatta dell'importo della steura ereditaria, esse potranno entro il termine di quattordici giorni dall'intimazione del nuo-

Quando, ed a chi si presenti il ricorso in affari di steura ereditaria.

vo decreto della Commissione aulica ricorrere alla cancelleria aulica Austro-Boema, avvertendo però, che spirato il detto termine il ricorso non verrebbe più accettato, e che anche questo ricorso dee venir presentato alla Commissione aulica della steura ereditaria, la quale lo accompagna coi proprj rimarchi all' anzidetta cancelleria. La somma che verrà in seguito determinata dal supremo Dicastero, dovrà assolutamente pagarsi (ibid. §. 45. e 46.).

§. 19.

Chi dee essere garante pel pagamento della steura ereditaria.

L'erede dev'essere garante per l'esatto pagamento della steura ereditaria, e lo dev'essere non solo riguardo alla facoltà, nella quale succede, ma ben anche riguardo ai legati; all'opposto, qualora il testatore non lo abbia vietato, può detrarne ai legatarj l' importo della steura ereditaria che va a loro carico; quindi gli eredi non verranno immessi nel possesso dell'eredità, finchè non avranno prodotto il decreto fissante la steura ereditaria, e la quitanza del seguito pagamento della medesima, o almeno secondo le circostanze l'atto comprovante che la medesima fu debitamente assicurata (ibid. §. 53. e 55.).

§. 20.

In qual guisa si ottiene la controlloria della steura ereditaria.

Affinchè la Commissione aulica venga in cognizione dei casi di morte, che sono seguiti, dovranno i tribunali di giustizia ordinarj di tre in tre mesi, e le altre istanze della ventilazione ogni mezzo anno alla fine dei mesi di marzo e di settembre di ciascun anno rassegnare alla Commissione aulica della steura ereditaria un elenco tabellario delle consegnazioni seguite per ciascun caso di morte, e rimarcare brevemente nel medesimo i motivi pei quali in uno o l'altro caso non ebbe luogo il conteggio della steura ereditaria (ibid. §. 42.).

# CAPO DECIMOSESTO

## DELLA TASSA DI ESPORTAZIONE, E DELLA RISPETTIVA LIQUIDAZIONE DELLA MEDESIMA.

§. 1.

Che cosa sia la tassa di esportazione.

La tassa di esportazione è quella la quale viene levata da un asse ereditario consistente in beni dominicali, civici, o liberi, che passa dagli Stati ereditarj della Germania, della Boemia, o dell'Austria compresa la Gallizia in quelli dell'Ungheria, della Transilvania, e delle provincie alle medesime unite, ovvero in paesi esteri, oppure trattandosi di beni militari, quando i medesimi passano ad uno, che non sia sottoposto alla giurisdizione militare.

§. 2.

Di quante specie ella sia.

Questa tassa è quindi di quattro specie: la dominicale, la civica, la sovrana, e la militare, o così detta degli invalidi.

§. 3.

Che cosa sia la dominicale, ed a chi debba pagarsi.

La tassa dominicale di esportazione è quella, la quale viene pagata dai beni rusticali, cioè da quei beni che appartengono ad una persona soggetta ad una signoria, ovvero sono soggetti ad una signoria per la loro qualità di beni rusticali. Ora se un asse ereditario composto di tali beni passa dagli Stati ereditarj della Germania, della Boemia, e dell'Austria, compresa la Gallizia, nell'Unga-

ria, nella Transilvania o nelle provincie alle medesime unite, ovvero negli Stati esteri, il padrone della signoria, (cui in forza di contratto, o in forza del possesso tranquillo portato in fassione, e passato in prescrizione competa il diritto di percepire la tassa di esportazione), leva senza riguardo alcuno alla somma dell'asse ereditario la tassa dominicale di esportazione in ragione del 5. per cento, ovvero di tre carantani per fiorino. Che se l'importo dell'asse ereditario viene esportato in paese estero, si leva dal medesimo nello stesso tempo la tassa sovrana di esportazione.

§. 4.

Che cosa è la tassa civica di esportazione.

La tassa civica di esportazione è quella che viene levata sopra i beni civici, cioè da un asse ereditario, che appartiene ad un cittadino esercente un mestiere, ovvero che come una realità civica, come un mestiere civico, come un fondo di un negozio civico, ha le qualità di un bene civico.

§. 5.

Si leva nella città e nelle terre municipali dal magistrato, o dalla signoria fondiaria.

Ora se un tale asse ereditario civico dagli Stati ereditarj della Germania, della Boemia, o dell'Austria compresa la Gallizia, passa nell'Ungaria, nella Transilvania, o nelle provincie alle medesime unite, ovvero in uno Stato estero, il padrone fondiario di ogni città o terra municipale, cui ne compete il diritto in forza di privilegj sovrani, di contratti, o del possesso tranquillo portato in fassione e passato in prescrizione, ne leva la tassa civica di esportazione in ragione del cinque per cento, e ne leva del pari il principe territoriale la tassa di esportazione calcolata al cinque per cento, qualora l'asse ereditario civico non passi in Ungaria, nella Transilvania, e nelle provincie alle medesime unite, ma nello Stato estero.

§. 6.

I magistrati delle città e terre sovrane godono il privilegio speciale di percepire, come padroni fondiarj, sopra l'asse ereditario civico, che viene esportato, non solamente la tassa di esportazione, che loro compete in ragione del cinque per cento, ma nei casi in cui l'asse ereditario passa in paese estero, e si fa quindi luogo alla tassa sovrana di esportazione, anche questa tassa sovrana calcolata al cinque per cento, e però in tutto il dieci per cento.

I magistrati delle città e terre sovrane percepiscono per privilegio il 10 per 100.

§. 7.

La tassa sovrana di esportazione è quella che viene levata da un asse ereditario libero, cioè da un asse ereditario, il quale non è nè dominicale, nè civico, ma appartiene in qualunque siasi luogo ad un semplice abitante.

A quanto ammonti la tassa sovrana di esportazione?

§. 8.

Ora se un tale asse ereditario libero passa dagli Stati ereditarj della Germania, della Boemia, o dell'Austria compresa la Gallizia in un paese estero, il principe territoriale leva dal medesimo la tassa di esportazione in ragione del dieci per cento. All'incontro se l'asse ereditario di tal natura passa in Ungaria, in Transilvania e nelle provincie alle medesime unite, non si paga alcuna tassa sovrana di esportazione (Patente 12. Settembre 1791).

Consiste nel 10. per 100. quando l'asse ereditario passa in stato estero.

§. 9.

Ogni superiorità giudiciaria, la quale venga in cognizione, che un asse ereditario dei paesi austriaci passa in Ungaria, nella Transilvania, nelle provincie unite all' Ungaria, o alla Transilvania, ovvero in un paese estero, e però che si verifica il caso della tassa di esportazione, lo dovranno indicare mediante una nota all' ufficio fiscale della provincia, dalla quale sorte l'asse ereditario, e non rilasciare la facoltà stessa finchè non sarà presa l'oppor-

Le superiorità deggiono indicare ogni caso sottoposto alla tassa di esportazione.

tuna risoluzione sopra la denunzia, ossia indicazione fatta. Quella superiorità, la quale si rendesse in questi casi colpevole di negligenza o di ritardo, ne diverrebbe responsabile, e si esporrebbe ad una grave punizione (Patente 1. Agosto 1783., 14. Marzo 1785., e Decreto aul. 7. Maggio 1796.).

§. 10.

Formulario di una tal nota.

Ecco un formulario di una tal nota.

Di fuori:

Al Procuratore della Camera.

La Signoria N. N.

Denunzia, che passa a Londra un legato lasciato sopra la facoltà di Pietro Sturz.

Di dentro:

Pietro Sturz, morto qui li 3. luglio dell'anno corrente, legò nel suo testamento dei 4. giugno del detto anno fiorini 1000. a favore di Giovanni Majer in Londra; e però si tratta di rilasciare al legatario la detta somma. Siccome questo legato va soggetto alla tassa di esportazione; così questa Signoria si dà l'onore di farne la debita denunzia, annettendo in calce il prospetto di liquidazione della detta tassa.

Dal Castello di N. N.

N. N. Giudice.

§. 11.

Il fisco, ossia procuratore della Camera, in vista di una tale denunzia stabilisce l'importo della tassa di esportazione, ed una tale determinazione viene intimata alla superiorità giudiciaria, che fece la denunzia per mezzo del rispettivo Giudicio provinciale, come carica cui è subordinato l' ufficio fiscale. Continuazione.

§. 12.

La tassa di esportazione per le cose mobili si paga subito, per le immobili al tempo della vendita delle medesime.

Arrivata questa intimazione alla superiorità denunziante, essa la intima a chi dee pagare la tassa di esportazione. Se i beni, che ne costituiscono l'oggetto, sono mobili, e se chi dee pagare la tassa è un suddito ungarese, o transilvano, ovvero un estero, ovvero un suddito di questi Stati, che voglia trasportarsi coi suoi beni mobili nell'Ungaria, nella Transilvania, o in un paese estero, esso dee pagare subito la tassa di esportazione, quand' anche i detti suoi beni venissero lasciati ancora in una delle provincie ereditarie della Germania, della Boemia, o dell' Austria. All' opposto trattandosi di beni immobili, la tassa di esportazione non verrà esatta e pagata, che in occasione della vendita dei medesimi.

§. 13.

Quali persone, e quali cose siano esenti dalla tassa di esportazione.

Quantunque l'obbligazione di pagare la tassa di esportazione sia generale, quantunque alla medesima siano soggetti anche i figli e le figlie di sudditi imper. reg. che sonosi stabiliti nell'Ungaria, nella Transilvania, ovvero in un paese estero, nullostante vi sono delle persone e delle cose esenti dalla detta tassa.

Riguardo alla persona vanno esenti dalla medesima:

*a* Li consorti del corpo de' negozianti all' ingrosso per se, per le loro mogli, e figli, ma non per i figli dei figli, o per altri parenti:

*b* I sudditi di quegli Stati, verso dei quali in forza di con-

tratti, o della consuetudine si osserva rigorosamente la reciprocità, vale a dire nei quali non si esige dai nostri sudditi la tassa di esportazione nel caso che conseguiscano dei beni nei detti paesi.

Come si danno delle persone esenti dalla tassa di esportazione, così vi sono anche delle cose, le quali godono il medesimo privilegio. Queste sono:

*a* Gli attrezzi di un mestiere, o domestici, che passano nell'Ungaria, ovvero in un paese estero (Decr. aul. 15 Settembre 1785. e 5. Luglio 1787.).

*b* L'assegno a titolo di matrimonio dei sudditi imp. reg. i quali si maritano nell'Ungaria, ovvero in un paese estero (Decr. aul. 5. Luglio 1787.).

*c* L'usufrutto dei beni che restano nel paese, consista esso poi in affitti, interessi, od altri frutti, e quindi anche gl'interessi di un fedecommesso situato in queste provincie.

*d* I capitali formati coi beni trasportati in queste provincie da un paese estero, ad eccezione che il proprietario di tali capitali al tempo in cui vuol passare in un paese estero, fosse già da dieci anni ne' paesi imp. reg., ovvero mediante la compera di un immobile fosse qui diventato possidente.

§. 14.

A chi si debba presentare il ricorso nel caso di gravame contro la tassa di esportazione.

Chi si crede aggravato dalla quota della tassa dominicale o civica di esportazione, che gli viene assegnata da pagarsi, potrà rivolgersi con un ricorso ai dicasteri politici della provincia (Decr. aul. 11. Marzo 1791.). Ma se il gravame riguardasse la tassa sovrana di esportazione, si potrà o ricorrere in via di grazia, ovvero far convenire giudizialmente il fisco (Decr. aul. 6. Giugno 1791.).

§. 15.

La tassa di esportazione degli invalidi è quella che viene pagata dall'erede nel caso che non essendo esso militare, conseguisca l'eredità di un militare.

Che cosa sia la tassa di esportazione degli invalidi.

§. 16.

Se l'erede vive negli stati ereditarj, egli paga il cinque per cento, e se vive in istato estero il dieci per cento per l'anzidetta tassa al fondo degl'invalidi. In ogni caso però dev'egli presentare un conteggio della medesima all'istanza della ventilazione, la quale ne determina l'importo, ed ordina poscia all'erede di pagarlo al fondo degl' invalidi.

Questa tassa è ora del 5. ora del 10. per 100.

§. 17.

Eccone un formulario per questo caso:

Formolario di un conteggio della detta tassa per questo caso.

Di fuori:

Conteggio della tassa di esportazione degl' Invalidi.

Di dentro.

Conteggio della tassa di esportazione degl'Invalidi, che dev' essere pagata dalla facoltà ereditaria di Paolo Schwarz.

Secondo l'inventario la facoltà consiste come segue.

| | | |
|---|---|---|
| In contanti . . . . . . . . . . . | | F. 100: |
| In obbligazioni compresi gl'interessi . . | | F. 2000: |
| Somma . . . | | F. 2100: |
| Si deducono | | |
| Un legato al fondo delle scuole . | F. 20: | |
| Altro all' ospitale . . . . . . | F. 20: | |
| Il credito di Giacopo cogli interessi | F. 60: | |
| Somma . . . | F. 100: | F. 100: |
| Restano . . . | | F. 2000: |

Summa addietro F. 2000:

Si deduce inoltre

Il mortuario al 5. per 100. . . . . . . F. 100:

Restano . . . F. 1900:

Dei quali la tassa di esportazione per gl'Invalidi al 5. per 100. importa F. 95.

In fede di che.

N. N. Erede universale.

§. 18.

Come si paga la tassa di esportazione, se viene trasportato oro od argento in paese estero.

Se il denaro, che dee passare in paese estero, consiste in monete d'oro, o d'argento, anche la tassa di esportazione dee pagarsi nella stessa moneta (Decr. aul. 28. Aprile 1809., e Circolare 13. Luglio 1810.).

# CAPO DECIMOSETTIMO

## DEL DECRETO SOPRA GLI ATTI EREDITARJ.

§. 1.

Dopo che tutti gli atti ereditarj saranno coordinati, dovranno i medesimi venire presentati al Giudice con un ricorso speciale, con cui si domanderà, che venga pronunziato l'analogo decreto.

Si deggiono presentare tutti gli atti ereditarj al giudice.

§. 2.

Il formulario di un tale ricorso sarebbe p. e. il seguente.

Formulario di un ricorso in proposito.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Anna Schutz, come erede universale di Antonio Schuster, abitante al n.

Di dentro.

Inclito Magistrato (Giudioio).

Come apparisce dalla relazione sopra la suggellazione A lett. A è morto Antonio Schuster fornitore, dopo

B aver fatto il testamento B datato 5., e pubblicato
C 19. Luglio anno corrente, ed il codicillo C datato 8. e pubblicato 19. Luglio dello stesso anno. Avendomi instituito erede universale, ho accettato l'ere-
D dita col beneficio legale D, e fatto assumere l'in-
EF ventario E. Impetrati gli editti di convocazione F,
G e non essendosi insinuato alcuno come da G, ho
H compilato la liquidazione dell'eredità H, la giustifi-
I cazione dell'esecuzione del testamento I, e del co-
K dicillo K, non che la consegnazione della steura ere-
L ditaria L, e prego quindi, che piaccia all'inclito Magistrato (Giudicio) di chiudere la ventilazione, e d'immettermi nel possesso dell'eredità.

Vienna li . . .

Anna Schutz, erede universale
di Antonio Schuster.

§. 3.

Disposizione sopra questo ricorso.

Se l'istanza della ventilazione crederà necessario l'intimare una sessione in proposito onde sentire p.e. il curatore, il tutore, o qualche altra persona interessata nell'eredità, e far somministrare dei lumi intorno a qualche circostanza, ovvero per farli dichiarare, se approvino le liquidazioni presentate, lo potrà fare; ma potrà anche ultimare senza altro la ventilazione, specialmente se gli atti, e le liquidazioni furono già segnati dal tutore, e dal curatore.

§. 4.

Parti essenziali del decreto da emanarsi sopra la ventilazione.

Il decreto da emanare sopra la ventilazione dell'eredità dee in sostanza esprimere:

1. L'istanza della ventilazione;

2. Quello cui viene consegnata l' eredità in qualità di erede, o di creditore, come pure se la medesima gli venga consegnata per intero, o solamente in parte, e se venga data a lui in persona, ovvero al di lui tutore, al di lui padre, al di lui curatore, o al di lui mandatario;

3. Che cosa egli debba ancora fare, acciocchè venga adempiuta l'ultima volontà del testatore espressa, o tacitamente presunta, ed eseguita la legge, vale a dire si dee ingiungere all'erede

*a* Di pagare il mortuario, e le altre tasse, che intanto vennero prenotate in giudicio; come altresì

*b* La steura ereditaria, se vi ha luogo alla medesima; ovvero

*c* La tassa di esportazione, come altresì

*d* I legati pii al fondo delle scuole, a quello dei poveri cittadini, allo spedale etc. ordinati dalla legge, nel caso che non avesse ai medesimi volontariamente soddisfatto;

*e* Di eseguire tuttociò che il testatore ordinò nel suo testamento, e che non fu peranco eseguito; di pagare i debiti del testatore non per anche estinti;

*f* Se vi sono dei minori cointeressati nell' eredità, di pagare al curatore le sue pretensioni, che verranno però previamente moderate dal Giudicio, e di fare un libello di divisione, ovvero secondo le circostanze una giustificazione finale; e

*g* Nel caso che l' eredità sia stata accettata puramente ed assolutamente, di presentare la solita promessa di prestare indennizzazione a chi si compete (il reversale d'indennizzazione), qualora non sia compreso negli atti ereditarj;

4. Finalmente si deggiono indicare nominativamente tutti quegli atti, che deggionsi conservare e custodire in Giudicio, ritenendo per norma, che tali atti sono quegli i quali serviranno in avvenire al tribunale per provare, ch' è stata eseguita esattamente la volontà del testatore, ed osservata la legge.

§. 5.

Il gravame dell' erede contro un tale decreto dee prima presentarsi all' istanza della ventilazione, poscia al giudicio di appello.

Se l'erede si credesse in qualunque maniera aggravato da questo decreto, presenterà prima di tutto il suo gravame all'istanza della ventilazione mediante un ricorso apposito, in cui domanderà di venire sollevato mediante la riforma del decreto. L'istanza della ventilazione in vista di una tale domanda o giudicherà di dovervi condiscendere, o almeno indicherà nel suo rescritto i motivi, per i quali crede di non poter esaudire il ricorrente. Allora solamente persistendo l'erede nella sua persuasione di essere aggravato, potrà egli ricorrere al Giudicio di appellazione (Decr. aul. 27. Dicembre 1782.).

§. 6.

Formulario di un Referato sopra la ventilazione.

Affine di rendere vieppiù chiaro ed intelligibile quanto abbiamo detto nel capo presente, noi fingeremo un caso della ventilazione di una eredità, e daremo un esempio tanto di un referato in iscritto, che si fa nei giudicj formati (judiciis formatis) quanto anche della procedura vocale a protocollo, che si suole usare alla campagna. Supponiamo dunque, che sia morto Giuseppe Schmid, vedovo, senza alcuna professione, il quale nel suo testamento abbia instituito eredi i suoi quattro figli costituiti in età minore, Pietro, Francesco, Anna, ed Amalia. Supponiamo che la sua facoltà consistesse in 680. fiorini; ch'esso avesse fiorini 60. di debiti, che le spese della malattia ammontassero a fiorini 20., e quelle della sepoltura a fiorini 17., che queste ultime due partite fossero sta-

te pagate, che non avesse lasciato alcun legato ad eccezione di fiorini 4. all'instituto dei poveri.

In questa supposizione il referato in iscritto sarebbe concepito come segue:

N. E. 2710. Ref. dei . . . 1812.

Il Dot. N. N. come curatore dei minori di Giuseppe Schmid

Per la ventilazione.

Come ci convince la relazione della suggellazione lett. A, li 14. Marzo anno corrente è morto qui al n. . . . Giuseppe Schmid, vedovo, senza professione, e lasciò quattro figli costituiti in età minore, cioè Pietro, Francesco, Anna, ed Amalia. Nel suo testamento B egli instituì eredi universali questi quattro figli, pei quali il loro curatore accettò l'eredità lett. C col beneficio legale; avendo contemporaneamente fatto rilasciare le citazioni edittali di convocazione. Nella sessione nelle medesime indetta non comparve alcuno, come da E, ad eccezione del curatore. L'eredità consiste come appresso:

| | | |
|---|---|---|
| Secondo l' inventario F in . . . . . . . | | F. 680: |
| Si deducono dalla medesima . . | F. 60: | |
| dovuti a N. N., come da G; | | |
| Al fondo delle scuole . . . . . | F. 1: | |
| Spese della malattia . . . . . . | F. 20: | |
| All'instituto dei poveri . . . . | F. 4: | |
| Funerali . . . . . . . . . . . . | F. 17: | |
| Somma . . . . . | F. 102: | F. 102: |
| Restano . . . . . . . . . . . . | | F. 578: |

Il mortuario per i medesimi in ragione del 3. per 100. importa F. 28:54.

Non si fa luogo alla steura ereditaria, perchè gli eredi sono i figli, e perchè non esistono legati. Il testamento fu eseguito, quindi si emanerà il seguente

## DECRETO.

„ Passi agli atti la domanda insieme colla liquidazione „ dell'eredità lett. A, e la giustificazione testamenta- „ ria B, e ne siano ad istanza rilasciate copie. Peraltro „ il magistrato (Giudicio) N. N. immette nel possesso „ dell'eredità di Giuseppe Schmid, morto li ....... „ la quale fu accettata colla riserva del beneficio lega- „ le dal signor curatore il dottor N. N. i suoi quattro „ figli, ed eredi testamentarj, Pietro, Francesco, An- „ na, ed Amalia Schmid in porzioni eguali, consegnan- „ dola al detto loro signor curatore a condizione però, „ che venga pagato:"

„ 1. Il mortuario in ragione di 3. carantani per fiorino con „ fior. 28:54, non che le altre tasse, che fossero sta- „ te prenotate, versandone l'importo nella cassa di „ questo ufficio tassatorio;

„ 2. Cristoforo N. per il suo credito di fior. 60. produ- „ cendone la quitanza;

„ 3. Il legato legittimo di fior. 1. al fondo delle scuole, e „ quello lasciato all'instituto dei poveri di fior. 4.

„ 4. Che tutta la massa venga realizzata, e

„ 5. soddisfatto il signor curatore dottor N. N. per le sue „ pretensioni da moderarsi, e finalmente

„ 6. Che venga formato un regolare libello di divisione „ da sottoporsi a questo magistrato (Giudicio) per „ l'approvazione, che la porzione ereditaria di cia-

„ scuno degli eredi risultante dal medesimo venga
„ posta a frutto, ed in deposito, facendola dichiarare
„ all'ufficio dei depositi come proprietà di ciascuno.
„ Eseguiti tutti questi punti si considererà come esau-
„ rito il caso di morte, e se ne farà di ciò opportuno
„ rimarco. Et vide Computisteria."

La procedura verbale in proposito, che d'ordinario si usa alla campagna, formandosene protocollo, è la seguente:

Sessione dei . . .

È comparso N. N. tutore dei quattro figli minori del defunto Giuseppe Schmid, domandando, che si passasse alla ventilazione dell'eredità; quindi si passò agli atti seguenti.

Inventario della facoltà lasciata dal vedovo Giuseppe Schmid, morto li . . . .

Stato attivo.

| | |
|---|---|
| In denaro contante . . . . . . . . . . . | F. 100: |
| In obbligazioni. Una obbligazione fruttante il due e mezzo per cento N. . . a favore del defunto di . . . . . . . . . . | F. 500: |
| Interessi della medesima fino al giorno della morte . . . . . . . . . . . . . . . . | F. 2: |
| Summa | F. 602 |

| | | |
|---|---|---|
| Riporto . . . . . . . | F. | 602: |

Vestiti, e Masserizie da letto.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Materasso . . . . . . . . . . . . . . | F. | 10: |
| 4. Cuscini . . . . . . . . . . . . . . | F. | 4: |
| 1. Coperta . . . . . . . . . . . . . . | F. | 7: |
| 1. Coltre . . . . . . . . . . . . . . | F. | 3: |
| 2. Lenzuoli . . . . . . . . . . . . . . | F. | 4: |
| 1. Tabarro di panno . . . . . . . . . | F. | 10: |
| 1. Vestito turchino . . . . . . . . . | F. | 10: |
| 1. Sopravvestito . . . . . . . . . . . | F. | 12: |
| 2. Paja calzoni . . . . . . . . . . . | F. | 6: |
| 4. Giustacorpi . . . . . . . . . . . . | F. | 4: |
| 4. Camiscie, 6. Fazzoletti da naso, e 4. detti da collo . . . . . . . . . . . . | F. | 8: |
| Somma . . . . | F. | 680: |

Stato passivo.

| | | |
|---|---|---|
| 1. Il debito verso N. N. di . . . . . . . | F. | 60: |
| 2. Spese della malattia . . . . . . . . | F. | 20: |
| 3. Funerali . . . . . . . . . . . . . . | F. | 17: |
| 4. Il legato all'instituto dei poveri . . . . | F. | 4: |
| 5. Al fondo delle scuole . . . . . . . . | F. | 1: |
| Somma . . . . | F. | 102: |

*Annotazione*. Le 5. passività furono pagate, come da quitanze A, B, C, D, E.

Riporto . . . . . . . F. 102:

Inoltre

| | |
|---|---|
| Ai periti stimatori per la loro mercede . . | F. 5: |
| Citazione edittale, e bollo . . . . . . . | F. :32 |
| Inserzione nelle gazzette delle citazioni come dai num. 30. 31. 32. . . . . . . . . | F. 2:50 |
| Per la protocollazione del caso di morte, la suggellazione, la pubblicazione del testamento, la dichiarazione di erede, e l' immissione in tutto . . . . . . . . . . . . . | F. 2:40 |
| Il mortuario a 3. carantani per fiorino . . | F. 28:54 |
| Somma . . . | F. 141:56 |
| Ora deducendosi dal totale della facoltà di . | F. 680: |
| gli anzidetti , . . . . . . . . . . | F. 141:56 |
| Restano . . . . | F. 538: 4 |

Divisione.

Questa massa dee dividersi tra i quattro figli minori, come eredi testamentarj, in porzioni eguali, e però toccano

| | |
|---|---|
| A Pietro . . . . . . . . . . . . . . | F. 134:31 |
| A Francesco . . . . . . . . . . . . | F. 134:31 |
| Ad Anna . . . . . . . . . . . . . | F. 134:31 |
| Ad Amalia . . . . . . . . . . . . | F. 134:31 |
| Somma . . . | F. 538: 4 |

Che furono assegnati ai medesimi sopra la detta obbligazione di banco di F. 500.

## DECRETO.

Visti questi atti ereditarj, la facoltà lasciata da Giuseppe Schmid, morto li . . . . . e consistente ora in fiorini 538:4 viene rilasciata in porzioni eguali ai di lui quattro figli minori Pietro, Francesco, Anna, ed Amalia consegnandola al loro tutore N.N. quindi sopra l'obbligazione di banco n. . . . datato . . . di fior. . . . . si assegnano a ciascuno fior. 134:31, e però viene levata la suggellazione giurisdizionale.

*Annotazione*. Questo protocollo viene sottoscritto dai periti stimatori, e dal tutore dei minori; vengono pure annesse e conservate agli atti le quitanze originali di ogni pagamento, che fu effettuato.

# CAPO DECIMOTTAVO.

## DELLA LIQUIDAZIONE FINALE, DEL LIBELLO DI DIVISIONE, E DELL' ASSEGNAZIONE.



§. 1.

Che cosa sia la liquidazione finale.

Se l'erede universale è minore o assente, e se non esiste un mandatario, che proceda per lui, si dee sempre formare una liquidazione della massa ereditaria depurata che compete a questo erede universale minore, od assente. Questa liquidazione chiamasi la liquidazione finale.

§. 2.

Che cosa sia il libello di divisione.

Se vi sono più eredi, e se tutti od alcuni di loro sono minori, od assenti, senza che sia stato costituito un mandatario per loro nel luogo della ventilazione, al termine della medesima conviene formare un prospetto specifico dell' eredità depurata, e della porzione ereditaria, che compete a ciascuno. Questo prospetto chiamasi libello di divisione.

§. 3.

Che cosa succede, se tutti gli eredi sono maggiori.

Se l'erede universale, o tutti gli eredi sono maggiori e capaci di amministrare dappersè i loro beni, e se per gli assenti si presentano in giudicio dei mandatarj debitamente costituiti; dipende dal loro arbitrio, come vogliano dividere tra di loro l'eredità, ed il giudice non può

esigere in tal caso, che sia formato un libello di divisione, od una liquidazione finale.

§. 4.

Se nel caso del libello di divisione abbia luogo anche la collazione.

Nascendo la quistione, se nel caso del libello di divisione abbia luogo la collazione, vale a dire, se i discendenti i quali succedono ai loro ascendenti debbano conferire nella massa comune quanto hanno ricevuto vita durante degli ascendenti, si dee distinguere se abbia luogo la successione testamentaria, ovvero ab intestato.

*a* Se i discendenti succedono in forza del testamento dei loro ascendenti, la collazione non ha luogo, se non nel caso che sia stata espressamente ordinata;

*b* Se poi succedono ab intestato, si fa sempre luogo alla collazione, qualora il defunto non ne avesse espressamente dispensato gli eredi (§. 790. 792. Cod. civ.).

§. 5.

Che cosa debbasi conferire.

Si dee conferire:

*a* Tutto ciò che il testatore vita sua durante diede ai suoi discendenti a titolo di dote, o di assegno pel loro collocamento;

*b* Ciò che diede immediatamente per i suoi discendenti onde questi potessero assumere un impiego, o una professione;

*c* Quanto esso ha pagato per estinguere i debiti di un figlio maggiore;

*d* Tutto ciò, di cui i genitori hanno pattuito espressamente la restituzione (§. 788. e 791. Cod. civ.).

§. 6.

Come si formi in genere la liquidazione finale ed il libello di divisione.

In conseguenza nella liquidazione finale, e nel libello di divisione si espone dapprincipio lo stato attivo della facoltà a norma dell'inventario, e quanto è stato realizzato dopo, aggiungendovi secondo le circostanze quello

che dev' essere conferito nella massa; indi si deducono tutte le passività della massa di qualunque natura esse siano, le spese della ventilazione, e le competenze; e quindi si stabilisce e determina lo stato depurato dell'asse ereditario, e se ne fa secondo le circostanze lo scomparto.

§. 7.

Supponiamo dunque, che Giovanni Schuster sia morto ab intestato, e che l'erede sia il di lui figlio minore Giuseppe. In tal caso si dovrà fare la liquidazione finale, di cui eccone un modello. Formolario di una liquidazione finale.

Di fuori:

Liquidazione finale.

Di dentro:

Liquidazione finale della facoltà lasciata da Giovanni Schuster morto li . . . .

Stato attivo.

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Secondo l'inventario lett. A la facoltà con- | | |
| A | siste in contanti . . . . . . . . | F. | 1400. |
| | In obbligazioni . . . . . . . . . . . | F. | 13000: |
| | *Nota*. Gl'interessi di queste obbligazioni appariranno nei conti della tutela. | | |
| | In vestiti, ed effetti F. 600. i quali però | | |
| B | secondo la licitazione B furono venduti | | |
| | per . . . . . . . . . . . . . | F. | 824: |
| | Somma . . . | F. | 15224: |

Riporto Stato attivo F. 15224:

Stato passivo.

Dagli anzidetti si deducono:

| | | |
|---|---|---|
| C | *a* Il credito di N. N. pagato come da C di . . . . . . . . . | F. 400: |
| D | *b* Le spese della malattia parimenti pagate come da D di . . | F. 300: |
| E | *c* L'affitto, come da quitanza E | F. 200: |
| F | *d* I funerali come da F . . . | F. 100: |
| G, H | *e* Le mie spese moderate in G, compreso il mortuario, e pagate come da estratto H . . | F. 324: |
| | Somma . . | F. 1324: F. 1324: |
| | Restano . . . . . . . . | F. 13900: |

Come asse ereditario depurato dal mio curando Giuseppe Schuster, i quali giusta l'anzidetto estratto dei depositi H furono effettivamente depositati, cioè

| | |
|---|---|
| In contanti . . . . . . . . | F. 900: |
| In obbligazioni di Banco. | |
| N. . . datato . . a . . . . | F. 6000: |
| N. . . datato . . a . . . . | F. 5000: |
| N. . . datato . . a . . . . | F. 2000: |
| In tutto l'anzidetta somma | F. 13900: |

In fedo ec.

Vienna li . . . . .

N. N. Curatore di Giuseppe Schuster erede universale di Gio: Schuster.

§. 8.

Questa liquidazione finale viene accompagnata colla seguente domanda:

Formolario dell' atto, con cui si accompagna la liquidazione finale.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

Il Dott. N. N. come curatore di Giuseppe Schuster.

Domanda, che sia approvata la liquidazione finale della facoltà lasciata al suo curando da Giovanni Schuster.

Di dentro:

Inclito Magistrato.

A senso del decreto sopra la ventilazione lettera A il sottoscritto presenta sotto lett. B la liquidazione, pregandolo di volerla approvare.

Dott. N. N., come curatore degli eredi
di Giovanni Schuster.

§. 9.

Come si proceda sopra questa domanda.

Ove avvi una regolare computisteria, questa liquidazione finale viene trasmessa alla medesima, ed avutone il di lei parere il giudicio pronunzia sull' appoggio del medesimo. Se presso all'istanza della ventilazione non esistesse una computisteria, il giudice esaminerà esattamente la liquidazione onde rilevare se il conteggio sia giusto, e se non emerga qualche altra difficoltà; così p.e. nell'anzidetto caso la computisteria osserverà di leggieri, che li

fior. 900. in contanti non sono posti a frutto, e siccome nel restante la liquidazione finale non patisce alcuna eccezione, così il giudicio pronunzierà il seguente decreto. „ Si approva la liquidazione finale della facoltà di Gio„ vanni Schuster, e quindi essa passerà agli atti. Il ricor„ rente dovrà però domandare la permessione di poter fa„ re assegnare formalmente al curando l'eredità e mette„ re a frutto li fior. 900. compresi nella medesima."

§. 10.

Formulario di un libello di divisione.

Supponiamo dunque tutto ciò che abbiamo supposto di sopra, parlando della liquidazione finale (§. 7.) colla sola differenza che Giovanni Schuster abbia lasciato quattro figli, due dei quali, cioè Francesco e Giuseppe, siano minori, e gli altri due, cioè Anna e Teresa, maggiori; anzichè quest'ultima sia maritata, ed abbia avuto in dote fiorini 3000. Ecco in questo caso il libello di divisione:

Di fuori:

Libello di Divisione.

Secondo l'inventario A la facoltà consiste,

A come segue:

| | | |
|---|---|---|
| In contanti . . . . . . . . . . . | F. | 1400: |
| In obbligazioni . . . . . . . . . . | F. | 13000: |
| *Annotazione*. Si darà conto degl' interessi di questi capitali nel conto della tutela. | | |
| In vestiti ed effetti F. 600., i quali come B dalla licitazione B furono venduti per . | F. | 824: |
| Si aggiungono i dotali della figlia Teresa Jack, nata Schuster, che deggionsi conC ferire nella massa lett. C . . . . . | F. | 3000: |
| La massa ereditaria consiste dunque in . . | F. | 18224: |

Riporto . . . F. 18224:

Stato passivo.

Dalla medesima si deducono:

| | | | |
|---|---|---|---|
| | Il credito di N. N. pagato, come | | |
| D | da D con . . . . . . . | F. 400: | |
| | Le spese della malattia pagate, | | |
| E | come da E . . . . . . . | F. 300: | |
| F | L'affitto pagato come da F . . | F. 200: | |
| G | I funerali, come da G . . . | F. 100: | |
| | Le spese del sottoscritto moderate, compreso il mortuario, e pagate come dall' estratto dell' | | |
| H | Ufficio di depositi lettera H, | | |
| I | ed I . . . . . . . . . . | F. 324: | |
| | In tutto . . . | F. 1324: | F. 1324: |
| | Restano . . . | | F. 16900: |

La qual somma costituisce la massa ereditaria depurata, che dee dividersi in parti eguali fra i quattro eredi; ond' è, che toccano:

| | |
|---|---|
| Al figlio Francesco minore . . . . . | F. 4225: |
| Al figlio Giuseppe minore . . . . . | F. 4225: |
| Alla figlia Anna maggiore . . . . . | F. 4225: |
| Alla figlia Teresa maggiore, maritata Jack | F. 4225: |
| Somma . . . | F. 16900: |

La divisione seguirà dunque secondo il seguente prospetto.

# DIVISIONE.

| Gli eredi conseguiscono: | Massa | Francesco | Giuseppe | Anna | Teresa |
|---|---|---|---|---|---|
| Obbligazione di Banco N. — dei — a — per 100. . . . . | F. 4000 | F. 1000 | F. 1000 | F. 1000 | F. 1000 |
| Altra N. — dei — a — per 100. . . | F. 9000 | F. 3000 | F. 3000 | F. 3000 | |
| Dote ricevuta . . . . . | F. 3000 | | | | F. 3000 |
| In Contanti | F. 900 | F. 225 | F. 225 | F. 225 | F. 225 |
| Che fanno, come sopra | F. 16900 | F. 4225 | F. 4225 | F. 4225 | F. 4225 |

In fede di che ec.

N. li . . . .

Dott. N. N. Curatore degli eredi minori di

Giovanni Schuster.

Anna Schuster.

Teresa Jack.

§. 11.

Questo libello viene presentato con una accompagnatoria nello stesso modo, come abbiamo di sopra veduto, che si presenta la liquidazione finale e si procederà egualmente, come ivi fu detto (§. 8. e 9.).

Come si proceda in vista di questo libello di divisione.

§. 12.

Ricevuta dal curatore l'approvazione della liquidazione finale, ovvero del libello di divisione, egli dee domandare il permesso di farne fare l'assegnazione, cioè di ottenere dall'ufficio dei depositi ove fu depositata la massa ereditaria, che la porzione toccata a ciascuno degli eredi nel libello di divisione (o nella liquidazione finale) venga dal detto ufficio assegnata a ciascun erede come sua porzione ereditaria, e come tale prenotata.

In che consista l'assegnazione.

§. 13.

Una tale domanda verrebbe p. e. concepita, come segue:

Domanda in proposito.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

N. N. Curatore della massa ereditaria Schuster domanda che possa passare all'assegnazione.

Di dentro:

Inclito Magistrato.

Dietro al libello di divisione A munito della debita approvazione B ognuno dei 4. eredi di Giovanni Schuster, tra i quali trovansi i miei due curandi Francesco, e Giuseppe conseguisce fior. 4225. Siccome i due eredi maggio-

ri, Anna Schuster, e Teresa Jack nata Schuster hanno domandato che venga loro consegnata la porzione loro ereditaria, così presento l'estratto dell'ufficio dei depositi, e prego che piaccia all' inclito magistrato (Giudicio) di voler assegnare formalmente ai miei due curandi giusta il libello di divisione la loro porzione ereditaria di fior. 4225.

N. li . . . .

N. N. Curatore della massa ereditaria di Giovanni Schuster.

§. 14.

Decreto sopra questa domanda.

Il decreto sopra questa domanda dirà: „ L' ufficio dei „ depositi eseguisca quanto viene domandato. "

§. 15.

Continuazione.

L' ufficio dei depositi, ricevuto un tale decreto, copierà di parola in parola nei libri dei depositi alla rubrica della massa ereditaria di Giovanni Schuster la divisione della detta massa risultante dal libello di divisione; e questa assegnazione apparirà pure in ognuno degli estratti, che l'ufficio dei depositi rilascierà alle parti.

*Fine del Volume primo.*

# CAPO DECIMONONO.

## DELLA CONSEGNA DELL'EREDITA' OSSIA IMMISSIONE NELLA MEDESIMA.

§. 1.

Quando l' erede avrà eseguito tutto ciò, che gli venne ingiunto nel decreto sopra la ventilazione dovrà ciò giustificare in faccia del tribunale nella così detta domanda d'immissione, e ricercare che gli venga consegnata l'eredità, ossia ch' esso venga immesso nella medesima.

Che cosa sia la domanda d' immissione nell' eredità.

§. 2.

Supponiamo che il decreto proposto di sopra come modello in seguito di un referato in iscritto (cap. 17. §. 6.) sia stato del tutto eseguito, il curatore domanderà l'immissione nell' eredità ad un dippresso secondo il seguente formolario.

Formulario di una tale domanda.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

N. N. curatore della massa ereditaria Schmid domanda l'immissione nell'eredità.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio).

In esecuzione del decreto emanato sopra la ventilazione della massa ereditaria di Giovanni Schmid lett. A.

1. Ho pagato la tassa mortuaria di fior. 28:54 colle tasse annotatevi, come da B.
2. Ho pagato il credito di N. N. come dalla quitanza C.
3. Ho pagato al fondo delle scuole fior. 1, ed all'instituto dei poveri fior. 4. come da D ed E.
4. Ho realizzato l'intera massa ereditaria, come ciò apparisce dal libello di divisione.
5. Sono state soddifatte le mie spese, come dall'estratto dei depositi F, le quali furono prima moderate G.
6. Fu compilato il libello di divisione H, il quale venne anche approvato, come da I, indi ho domandato ed ottenuto l'assegnazione, ed il permesso di porre a frutto la massa, come ciò risulta dalla lett. G.

Essendo dunque stato interamente eseguito il sopraccitato decreto, prego

Che piaccia all'inclito Magistrato (Giudicio) di accordare l'immissione nell'eredità, di aprire, e levare la suggellazione, e di ingiungere quanto è opportuno al commissario della suggellazione.

N. . . . . . .

N. N. curatore della massa ereditaria Schmid.

§. 3.

Se il tribunale si convince che come nel caso presente è stato interamente eseguito il decreto sopra la ventilazione, esso accorderà l'immissione nell'eredità, ordinando però, che siano conservati agli atti tutti gli allegati uniti alla domanda d'immissione i quali non si trovassero già nella cancellaria, onde esista una prova perpetua, che fu eseguito il decreto sopra la ventilazione. Disposizione del tribunale in proposito.

§. 4.

Quindi esso passerà a pronunziare il seguente decreto:,, ,, Accordato; e s'ingiunge al commissario della suggellazione di eseguire quanto viene domandato, ritenendo ,, gli allegati (nell'anzidetto caso C D E). Decreto sopra la detta domanda.

§. 5.

Il commissario della suggellazione ricevuto questo decreto si recherà nel luogo in cui è avvenuto il caso di morte, leverà i suggelli giudiciali, e darà indi la sua relazione. Come indi si proceda.

§. 6.

Il formolario di questa relazione sarebbe per esempio il seguente: Formolario di questa relazione.

Di fuori:

Inclito Magistrato (Giudicio).

N. N. commissario della suggellazione riferisce, come sia stata eseguita l'immissione nell'eredità di Gio: Schmid.

Di dentro:

Inclito Magistrato (Giudicio).

In esecuzione dell'ordine A il sottoscritto ha immesso nell'eredità di Gio: Schmid, morto li . . . i suoi quattro figli minori, che sono gli eredi testamentarj, cioè Pietro, Francesco, Anna, ed Amalia in porzioni eguali, e per loro il signor N. N. loro curatore, avendo levato i suggelli stati apposti alla medesima in segno di giurisdizione. Egli unisce alla presente relazione gli allegati C D ed E, che furono da lui ritenuti.

N. N. Commissario della suggellazione.

§. 7.

Decreto sopra questa relazione.

Il tribunale decreterà sopra questa relazione, come segue: „ Passi agli atti, e ad istanza ne vengano rilasciate „ copie."

§. 8.

Come si legittimino gli eredi, in tale loro qualità.

L'erede o chi lo rappresenta leverà una copia vidimata giudicialmente di questa relazione sopra l'immissione nell' eredità la quale gli servirà di prova, ch'esso è effettivamente l'erede del defunto, e che gli fu giudicialmente consegnata l'eredità.

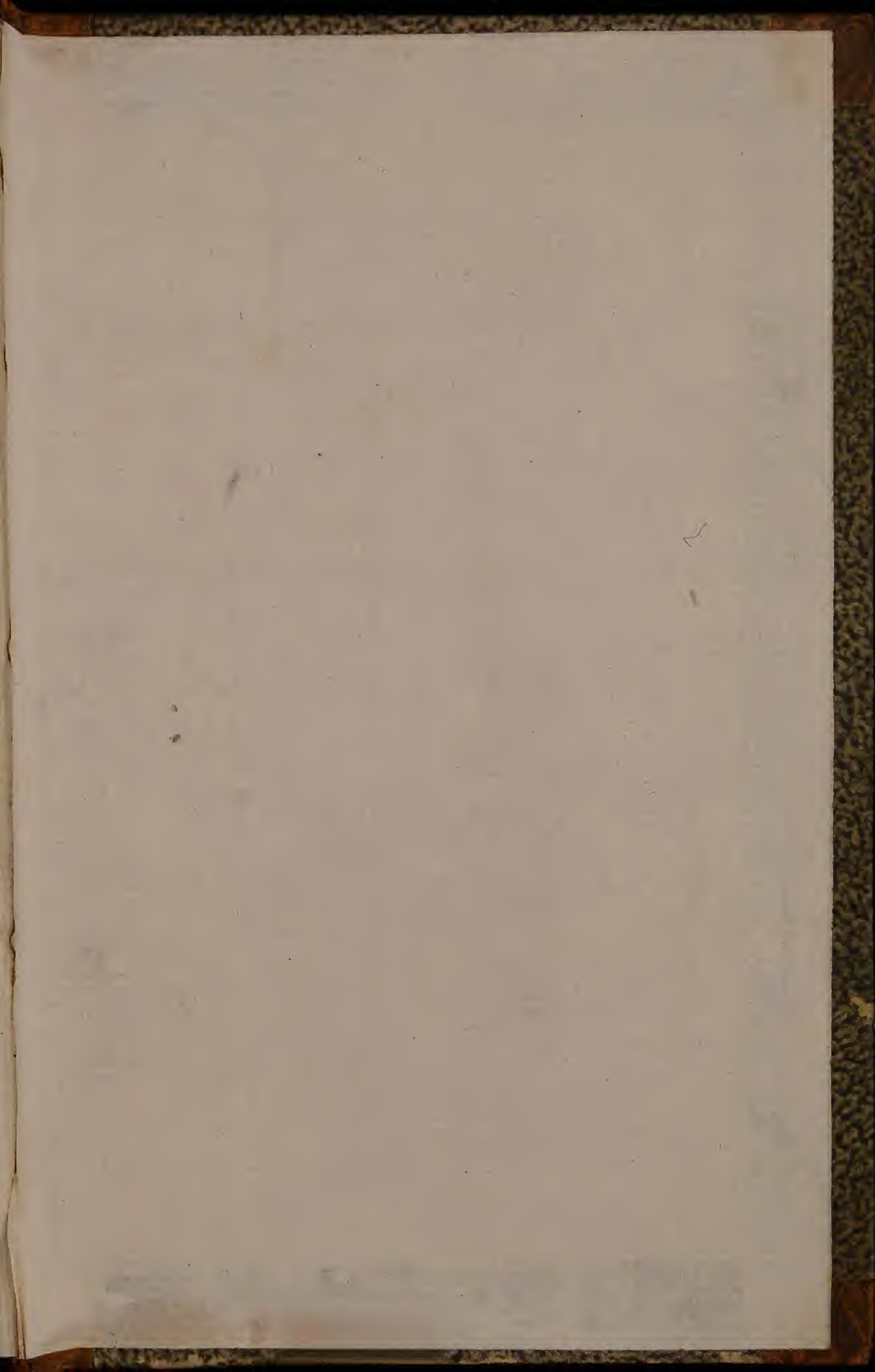
# INDICE

## DEL VOLUME PRIMO.

*Prefazione* . . . . . . . . Pag. 3
*Introduzione* . . . . . . . . . 5
Capo primo. *Della ventilazione dell' eredità, e del diritto ereditario in genere* . . . 7
Capo secondo. *Della suggellazione* . . . 18
Capo terzo. *Della dichiarazione di erede* . 42
Capo quarto. *Dell' Inventario giudiciale* . . 52
Capo quinto. *Della Denunzia, ossia manifestazione dell' asse ereditario* . . . . 62
Capo sesto. *Della Citazione edittale o convocazione* 65
Capo settimo. *Della licitazione dei beni, spettanti alla massa ereditaria* . . . . 74
Capo ottavo. *Del rilievo o liquidazione dell' eredità, e della rispettiva tassa mortuaria* . . 86
Capo nono. *Dei testamenti, dei codicilli, e della liquidazione ossia giustificazione dell' eseguimento di questi, e di quelli* . . . . 113
Capo decimo. *Dei patti successorj, e delle donazioni per causa di morte* . . . . 135
Capo undecimo. *Dei legati in genere* . . 138
Capo duodecimo. *Dei legati pii* . . . 145
Capo decimoterzo. *Delle sostituzioni* . . . 152
Capo decimoquarto. *Della legittima, e della liquidazione della medesima* . . . . 159

Capo decimoquinto. *Della liquidazione della steura ereditaria* . . . . . 168
Capo decimosesto. *Della tassa di esportazione, e della rispettiva liquidazione della medesima* . . 185
Capo decimosettimo. *Del decreto sopra gli atti ereditarj* . . . . 193
Capo decimottavo. *Della liquidazione finale; del libello di divisione, e dell' assegnazione* . . 203
Capo decimonono. *Della consegna dell' eredità, ossia dell' immissione nella medesima* . . 213





FUGER

UFFICIO

NOBILE

1

§. 3.

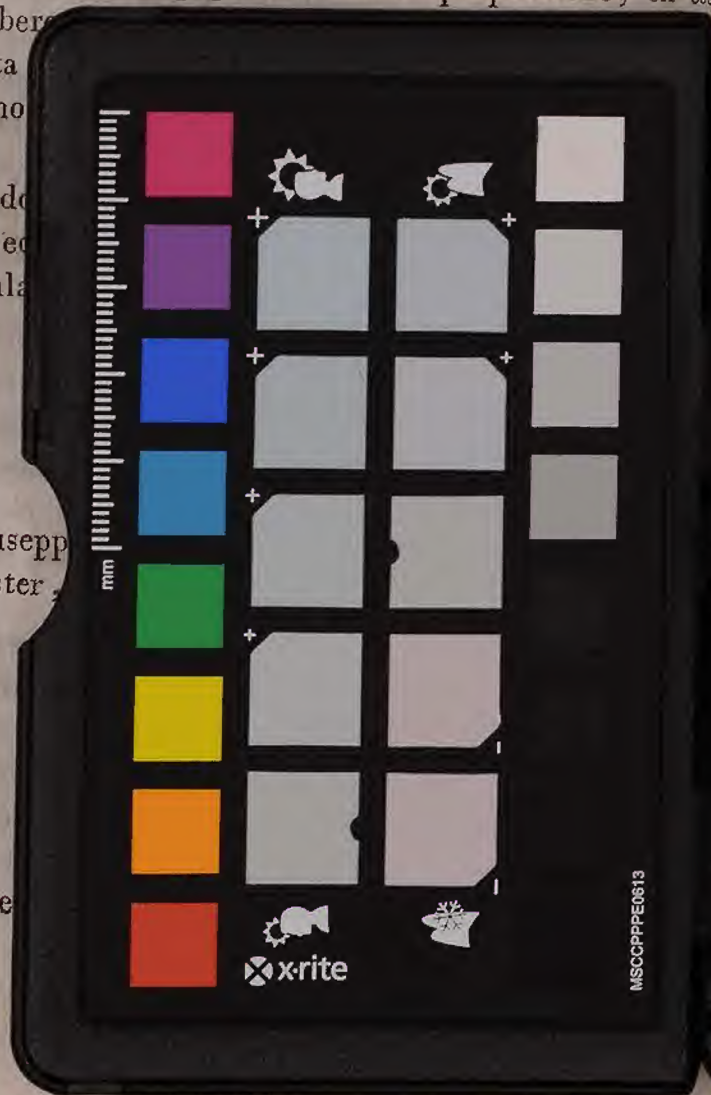
Quanto giovi il far rilasciare la citazione edittale, lo prova la sola considerazione, che l'erede il quale trascurando questa cautela paga i creditori insinuati senza avere riguardo ai diritti degli altri, o all'editto di convocazione, nel caso che non possa pagare tutt'i creditori per l'insufficienza dell'asse ereditario, rimane obbligato verso di quelli che non conseguiscono il pagamento, e ch'egli dee soddisfarli in ogni caso, se si è dichiarato erede puramente, ed assolutamente; e se si è dichiarato tale col beneficio dell'inventario, e non essendo sufficiente la massa ereditaria, li dee pagare del suo in proporzione, ch'essi sarebber[...]
vertita [...]
gittimo[...]

Formulario della domanda, che venga rilasciata la citazione edittale.

La d[...]
zione e[...]
formula[...]

Giusepp[...]
Schuster[...]

Esse[...]









di Paolo Schuster col di lui testamento Lett. A dei 10. Maggio 1811., egli accettò l'eredità colla riserva del beneficio dell'inventario Lett. B. Affinè di procedere con sicurezza alla liquidazione e ventilazione dell'eredità egli prega, che piaccia all'inclito Magistrato (Giudicio) di far pubblicare l'ordinario editto di convocazione.

Vienna li 18. Gennaro 1812.

Giuseppe Schmid.

§. 5.

[...] domanda dirà: La Cancelle-

Decreto sopra questa domanda.

[...]l'editto
[...]ane per
[...]o ad un
[...]c.) NN.
[...]i poter
[...]credito-
[...]edità di
[...]jo 1812.
[...] di que-
[...] ore 10.
[...]imo pro-
[...] in caso
[...] liquida-
[...] di quel-
[...]olo.

Come si proceda in seguito di questo decreto.